



# Decreto federale che approva un Protocollo tra la Svizzera e il Giappone che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione

del 17 giugno 2022

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2021<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> Il Protocollo del 16 luglio 2021<sup>3</sup> tra la Svizzera e il Giappone che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971<sup>4</sup> intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito è approvato.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

## **Art. 2**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).

Consiglio nazionale, 17 giugno 2022

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2022

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2021 2830

<sup>3</sup> RU 2022 686

<sup>4</sup> RS 0.672.946.31

*Referendum*

Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022.<sup>5</sup>

17 novembre 2022

Cancelleria federale

<sup>5</sup> FF 2022 1569



*Traduzione*

## **Protocollo**

### **tra la Svizzera e il Giappone che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito**

Concluso il 16 luglio 2021

Approvato dall'Assemblea federale il 17 giugno 2022<sup>1</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 novembre 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo del Giappone,*

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Convenzione»), e il Protocollo parte integrante della Convenzione firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Protocollo della Convenzione»),

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**

Il preambolo della Convenzione è modificato sostituendo l'espressione «animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito» con l'espressione seguente:

«desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,

nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),»

<sup>1</sup> RU 2022 685

<sup>2</sup> RS 0.672.946.31

## **Art. 2**

La lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla lettera seguente:

- «a) per quanto riguarda il Giappone:
  - (i) l'imposta sul reddito,
  - (ii) l'imposta sulle società,
  - (iii) l'imposta speciale sul reddito per le ricostruzioni
  - (iv) l'imposta locale sulle società
  - (v) l'imposta locale sugli abitanti(in seguito: imposta giapponese);»

## **Art. 3**

1. La lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente:

- «h) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che impiega la nave o l'aeromobile non sia un'impresa di questo Stato contraente;»

2. Il numero ii) della lettera j) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente:

- «(ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; e»

## **Art. 4**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo il punto e virgola alla fine della lettera f) da un punto e abrogando la lettera g).

2. Il seguente nuovo paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 5 della Convenzione:

«3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione unicamente se la sua durata supera dodici mesi.»

3. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 5» e «paragrafo 3» rispettivamente con «paragrafo 6» e «paragrafo 4».

4. I paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5, 6 e 7.

## **Art. 5**

L'articolo 7 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 7

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in accordo con la disposizione del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa potrebbe conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si trattasse di un'impresa distinta e indipendente svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni esercitate, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dall'impresa per il tramite della stabile organizzazione e delle altre parti dell'impresa.

3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente esegue una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di questi utili, a una rettifica appropriata. Se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare questa rettifica.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.»

## **Art. 6**

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.»

## Art. 7

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti:

«2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società possono essere tassati anche in detto Stato contraente in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente e:

- a) una società che detiene direttamente o indirettamente per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi) almeno il 10 per cento:
  - (i) dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa è residente in Giappone,
  - (ii) del capitale o dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa società è residente in Svizzera; o
- b) una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza, purché i dividendi provengano da attività ai sensi del numero ii) della lettera k) del paragrafo 1 dell'articolo 3.»

## Art. 8

1. I paragrafi 1–4 dell'articolo 11 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti:

«1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente che sono determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore o di una persona associata, variazioni di valore dei beni del debitore o di una persona associata oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi di un debitore o una persona associata, oppure altri interessi analoghi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato in conformità alla sua legislazione nazionale, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così calcolata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.»

2. Il paragrafo 6 dell'articolo 11 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafi 1, 2 e 3» con «paragrafi 1 e 2».

3. I paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 11 della Convenzione diventano i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7.

#### **Art. 9**

1. La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente:

«a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato; e»

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 15 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:

«3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente svolta come membro dell'equipaggio permanente a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, se la nave o l'aeromobile è impiegato da un'impresa dell'altro Stato contraente, tali remunerazioni possono essere tassate anche nell'altro Stato contraente.»

#### **Art. 10**

L'articolo 16 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 16

I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un altro consiglio di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.»

#### **Art. 11**

L'articolo 21 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 21

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Per gli apprendisti, l'esenzione prevista dal presente articolo si applica al massimo per un periodo di quattro anni a contare dalla data in cui iniziano la loro formazione professionale in questo Stato contraente.»

### **Art. 12**

L'articolo 21A della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«*Art. 21A*

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un socio tacito residente di uno Stato contraente riceve a seguito di un contratto di società tacita (nel caso del Giappone: Tokumei Kumiai) o di un altro contratto analogo sono imponibili nell'altro Stato contraente conformemente alla legislazione di questo altro Stato, purché tali redditi provengano da questo altro Stato contraente e vi siano deducibili per il calcolo del reddito imponibile di colui che lo paga.»

### **Art. 13**

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli». Il paragrafo 3, la lettera a) del paragrafo 5, la lettera a) del paragrafo 6 e il paragrafo 7 dell'articolo 22A della Convenzione sono modificati sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli».

2. Il paragrafo 1 e il sottnumero cc) del numero i) della lettera d) del paragrafo 8 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11».

### **Art. 14**

Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 23 della Convenzione:

«7. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai redditi di un residente di Svizzera se il Giappone applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11.»

### **Art. 15**

Il paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 8» con «paragrafo 6».

### **Art. 16**

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici

previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.»

2. Dopo il paragrafo 4 dell'articolo 25 della Convenzione sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

«5. Qualora,

- a) in virtù del paragrafo 1 una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e
- b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dal giorno in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per trattare il caso sono state comunicate alle due autorità competenti,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata indipendentemente dai termini previsti dalla loro legislazione nazionale. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. a) Se un'autorità competente di uno Stato contraente ha sospeso la procedura di amichevole composizione di cui ai paragrafi 1 e 2 (di seguito «procedura amichevole») poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato.
- b) Se la persona che ha sottoposto il caso e un'autorità competente di uno Stato contraente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.
- c) Se entrambe le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 5, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione è stata fornita.

7. a) Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri del collegio arbitrale:
    - (i) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;
    - (ii) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio. I due membri del collegio così designati nominano un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti;
    - (iii) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.
  - b) Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25A nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
  - c) Soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 25A così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25A.
8. a) La decisione arbitrale è definitiva.
  - b) La decisione arbitrale non è vincolante per entrambi gli Stati contraenti se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 5 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini delle lett. b) e c) del par. 7 e del par 11). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita.
  - c) La decisione arbitrale non ha valore di precedente.

9. a) Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti.
- b) L'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole.
10. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni delle lettere a) e b), la procedura amichevole riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:
- a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso conformemente al paragrafo 2;
- b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole; o
- c) una decisione sulle questioni non risolte concernenti il caso è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti.
11. Ciascuna autorità competente degli Stati contraenti sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Salvo diverso accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti, il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.
12. Le disposizioni dei paragrafi 5–11 non sono applicabili ai casi seguenti:
- a) ai casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4; e
- b) ai casi di rettifiche degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 concernente i beni immateriali di difficile valutazione, se queste rettifiche sono effettuate in un anno fiscale per il quale gli utili possono essere sottoposti a tale rettifica in virtù delle disposizioni in materia di prescrizione previste dalla legislazione dello Stato contraente che effettua la rettifica e in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, ma la rettifica riguarda transazioni con beni immateriali di difficile valutazione eseguite in un altro anno fiscale per il quale non è ammessa una rettifica degli utili in virtù di queste disposizioni.»

## **Art. 17**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale, della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.»

2. Il secondo periodo del paragrafo 5 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato.

## **Art. 18**

1. Il paragrafo 1 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

2. Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto immediatamente dopo il paragrafo 2 del Protocollo della Convenzione:

«3. Ad art. 7 par. 3 e art. 9 par. 2 della Convenzione:

Resta inteso che uno Stato contraente deve eseguire una rettifica in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 7 o del paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione soltanto se questo Stato ritiene che la rettifica eseguita dall'altro Stato contraente sia giustificata sia in base al principio contenuto nel paragrafo 2 dell'articolo 7 o nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione sia in riferimento all'importo determinato secondo questo principio.»

3. Il paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «la lettera a del paragrafo 2 e la)» e adeguando «sono applicabili» in «è applicabile».

4. Il paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «11 par. 3 e».

5. I paragrafi 3, 4 e 5 del Protocollo della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5 e 6.

### **Art. 19**

1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per scritto e per via diplomatica la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

2. Il Protocollo si applicherà:

a) in Giappone:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data,
- (ii) con riferimento alle imposte che non sono prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte prelevate il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

b) in Svizzera:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo,
- (ii) con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del Protocollo, indipendentemente dalla data alla quale sono prelevate le imposte e dall'anno fiscale a cui si riferiscono le imposte.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dei paragrafi 5–12 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 2 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo:

- a) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti alla data di entrata in vigore del Protocollo. Per questi casi, le questioni non risolte che ne derivano non possono essere sottoposte ad arbitrato prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo;
- b) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

5. Il presente Protocollo rimane in vigore fintantoché rimane applicabile la Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 16 luglio 2021, nelle lingue tedesca, giapponese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Stefan Flückiger

Per il  
Governo del Giappone:  
Kojiro Shiraishi

## Scambio di lettere

### **tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971 a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato in data odierna a Berna**

Entrato in vigore il 30 novembre 2022

---

*Traduzione*

Berna, 16 luglio 2021

Kojiro Shiraish  
Ambasciatore straordinario e  
plenipotenziario del Giappone  
in Svizzera

Eccellenza,

ho l'onore di confermare il ricevimento della lettera di Sua Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato in data odierna («Protocollo del 2021»), alla Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio a Berna e dal Protocollo del 2021 («Convenzione») e all'accordo concluso nel quadro dello scambio di lettere del 21 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente l'imposizione («scambio di lettere del 2010»), e di sottoporle, in nome del Governo del Giappone, le proposte seguenti:

1. Le disposizioni del paragrafo 2 dello scambio di lettere del 2010 non sono più valide per le imposte alle quali il Protocollo del 2021 è applicabile conformemente alle relative disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19.

2. In riferimento alla lettera b) del paragrafo 12 dell'articolo 25 della Convenzione:

Resta inteso che una rettifica degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione concernente i beni immateriali di difficile valutazione si riferisce a una rettifica degli utili eseguita conformemente al capitolo VI D.4 delle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali di luglio 2017 o conformemente a una versione aggiornata di queste Linee guida.

Nella misura in cui il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo del 2021.»

Il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte. Ho l'onore di confermare che la lettera di Sua Eccellenza e la presente lettera sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore contemporaneamente al Protocollo firmato in data odierna.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Stefan Flückiger

Ambasciatore

Sostituto della Segreteria di Stato

per le questioni finanziarie internazionali



*Traduzione*

## **Protocollo**

### **tra la Svizzera e il Giappone che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito**

Concluso il 16 luglio 2021

Approvato dall'Assemblea federale il 17 giugno 2022<sup>1</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 novembre 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo del Giappone,*

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Convenzione»), e il Protocollo parte integrante della Convenzione firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Protocollo della Convenzione»),

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**

Il preambolo della Convenzione è modificato sostituendo l'espressione «animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito» con l'espressione seguente:

«desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,

nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),»

<sup>1</sup> RU 2022 685

<sup>2</sup> RS 0.672.946.31

## **Art. 2**

La lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla lettera seguente:

- «a) per quanto riguarda il Giappone:
    - (i) l'imposta sul reddito,
    - (ii) l'imposta sulle società,
    - (iii) l'imposta speciale sul reddito per le ricostruzioni
    - (iv) l'imposta locale sulle società
    - (v) l'imposta locale sugli abitanti
- (in seguito: imposta giapponese);»

## **Art. 3**

1. La lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente:

- «h) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che impiega la nave o l'aeromobile non sia un'impresa di questo Stato contraente;»

2. Il numero ii) della lettera j) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente:

- «(ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; e»

## **Art. 4**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo il punto e virgola alla fine della lettera f) da un punto e abrogando la lettera g).

2. Il seguente nuovo paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 5 della Convenzione:

«3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione unicamente se la sua durata supera dodici mesi.»

3. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 5» e «paragrafo 3» rispettivamente con «paragrafo 6» e «paragrafo 4».

4. I paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5, 6 e 7.

## **Art. 5**

L'articolo 7 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 7

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in accordo con la disposizione del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa potrebbe conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si trattasse di un'impresa distinta e indipendente svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni esercitate, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dall'impresa per il tramite della stabile organizzazione e delle altre parti dell'impresa.

3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente esegue una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di questi utili, a una rettifica appropriata. Se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare questa rettifica.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.»

## **Art. 6**

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.»

## Art. 7

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti:

«2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società possono essere tassati anche in detto Stato contraente in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente e:

- a) una società che detiene direttamente o indirettamente per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi) almeno il 10 per cento:
  - (i) dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa è residente in Giappone,
  - (ii) del capitale o dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa società è residente in Svizzera; o
- b) una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza, purché i dividendi provengano da attività ai sensi del numero ii) della lettera k) del paragrafo 1 dell'articolo 3.»

## Art. 8

1. I paragrafi 1–4 dell'articolo 11 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti:

«1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente che sono determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore o di una persona associata, variazioni di valore dei beni del debitore o di una persona associata oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi di un debitore o una persona associata, oppure altri interessi analoghi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato in conformità alla sua legislazione nazionale, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così calcolata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.»

2. Il paragrafo 6 dell'articolo 11 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafi 1, 2 e 3» con «paragrafi 1 e 2».

3. I paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 11 della Convenzione diventano i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7.

#### **Art. 9**

1. La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente:

«a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato; e»

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 15 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:

«3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente svolta come membro dell'equipaggio permanente a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, se la nave o l'aeromobile è impiegato da un'impresa dell'altro Stato contraente, tali remunerazioni possono essere tassate anche nell'altro Stato contraente.»

#### **Art. 10**

L'articolo 16 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 16

I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un altro consiglio di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.»

#### **Art. 11**

L'articolo 21 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 21

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Per gli apprendisti, l'esenzione prevista dal presente articolo si applica al massimo per un periodo di quattro anni a contare dalla data in cui iniziano la loro formazione professionale in questo Stato contraente.»

## **Art. 12**

L'articolo 21A della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«*Art. 21A*

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un socio tacito residente di uno Stato contraente riceve a seguito di un contratto di società tacita (nel caso del Giappone: Tokumei Kumiai) o di un altro contratto analogo sono imponibili nell'altro Stato contraente conformemente alla legislazione di questo altro Stato, purché tali redditi provengano da questo altro Stato contraente e vi siano deducibili per il calcolo del reddito imponibile di colui che lo paga.»

## **Art. 13**

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli». Il paragrafo 3, la lettera a) del paragrafo 5, la lettera a) del paragrafo 6 e il paragrafo 7 dell'articolo 22A della Convenzione sono modificati sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli».

2. Il paragrafo 1 e il sottnumero cc) del numero i) della lettera d) del paragrafo 8 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11».

## **Art. 14**

Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 23 della Convenzione:

«7. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai redditi di un residente di Svizzera se il Giappone applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11.»

## **Art. 15**

Il paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 8» con «paragrafo 6».

## **Art. 16**

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici

previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.»

2. Dopo il paragrafo 4 dell'articolo 25 della Convenzione sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

«5. Qualora,

- a) in virtù del paragrafo 1 una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e
- b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dal giorno in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per trattare il caso sono state comunicate alle due autorità competenti,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata indipendentemente dai termini previsti dalla loro legislazione nazionale. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. a) Se un'autorità competente di uno Stato contraente ha sospeso la procedura di amichevole composizione di cui ai paragrafi 1 e 2 (di seguito «procedura amichevole») poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato.
- b) Se la persona che ha sottoposto il caso e un'autorità competente di uno Stato contraente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.
- c) Se entrambe le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 5, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione è stata fornita.

7. a) Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri del collegio arbitrale:
    - (i) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;
    - (ii) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio. I due membri del collegio così designati nominano un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti;
    - (iii) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.
  - b) Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25A nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
  - c) Soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 25A così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25A.
8. a) La decisione arbitrale è definitiva.
    - b) La decisione arbitrale non è vincolante per entrambi gli Stati contraenti se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 5 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini delle lett. b) e c) del par. 7 e del par 11). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita.
    - c) La decisione arbitrale non ha valore di precedente.

- 
9. a) Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti.
- b) L'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole.
10. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni delle lettere a) e b), la procedura amichevole riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:
- a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso conformemente al paragrafo 2;
- b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole; o
- c) una decisione sulle questioni non risolte concernenti il caso è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti.
11. Ciascuna autorità competente degli Stati contraenti sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Salvo diverso accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti, il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.
12. Le disposizioni dei paragrafi 5–11 non sono applicabili ai casi seguenti:
- a) ai casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4; e
- b) ai casi di rettifiche degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 concernente i beni immateriali di difficile valutazione, se queste rettifiche sono effettuate in un anno fiscale per il quale gli utili possono essere sottoposti a tale rettifica in virtù delle disposizioni in materia di prescrizione previste dalla legislazione dello Stato contraente che effettua la rettifica e in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, ma la rettifica riguarda transazioni con beni immateriali di difficile valutazione eseguite in un altro anno fiscale per il quale non è ammessa una rettifica degli utili in virtù di queste disposizioni.»

### **Art. 17**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale, della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.»

2. Il secondo periodo del paragrafo 5 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato.

### **Art. 18**

1. Il paragrafo 1 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

2. Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto immediatamente dopo il paragrafo 2 del Protocollo della Convenzione:

«3. Ad art. 7 par. 3 e art. 9 par. 2 della Convenzione:

Resta inteso che uno Stato contraente deve eseguire una rettifica in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 7 o del paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione soltanto se questo Stato ritiene che la rettifica eseguita dall'altro Stato contraente sia giustificata sia in base al principio contenuto nel paragrafo 2 dell'articolo 7 o nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione sia in riferimento all'importo determinato secondo questo principio.»

3. Il paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «la lettera a del paragrafo 2 e la)» e adeguando «sono applicabili» in «è applicabile».

4. Il paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «11 par. 3 e».

5. I paragrafi 3, 4 e 5 del Protocollo della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5 e 6.

### **Art. 19**

1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per scritto e per via diplomatica la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

2. Il Protocollo si applicherà:

a) in Giappone:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data,
- (ii) con riferimento alle imposte che non sono prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte prelevate il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

b) in Svizzera:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo,
- (ii) con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del Protocollo, indipendentemente dalla data alla quale sono prelevate le imposte e dall'anno fiscale a cui si riferiscono le imposte.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dei paragrafi 5-12 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 2 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo:

- a) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti alla data di entrata in vigore del Protocollo. Per questi casi, le questioni non risolte che ne derivano non possono essere sottoposte ad arbitrato prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo;
- b) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

5. Il presente Protocollo rimane in vigore fintantoché rimane applicabile la Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 16 luglio 2021, nelle lingue tedesca, giapponese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Stefan Flückiger

Per il  
Governo del Giappone:  
Kojiro Shiraishi

**Scambio di lettere  
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone  
concernente la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione  
nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971  
a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato  
in data odierna a Berna**

Entrato in vigore il 30 novembre 2022

---

*Traduzione*

Berna, 16 luglio 2021

Kojiro Shiraish  
Ambasciatore straordinario e  
plenipotenziario del Giappone  
in Svizzera

Eccellenza,

ho l'onore di confermare il ricevimento della lettera di Sua Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato in data odierna («Protocollo del 2021»), alla Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio a Berna e dal Protocollo del 2021 («Convenzione») e all'accordo concluso nel quadro dello scambio di lettere del 21 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente l'imposizione («scambio di lettere del 2010»), e di sottoporle, in nome del Governo del Giappone, le proposte seguenti:

1. Le disposizioni del paragrafo 2 dello scambio di lettere del 2010 non sono più valide per le imposte alle quali il Protocollo del 2021 è applicabile conformemente alle relative disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19.

2. In riferimento alla lettera b) del paragrafo 12 dell'articolo 25 della Convenzione:

Resta inteso che una rettifica degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione concernente i beni immateriali di difficile valutazione si riferisce a una rettifica degli utili eseguita conformemente al capitolo VI D.4 delle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali di luglio 2017 o conformemente a una versione aggiornata di queste Linee guida.

Nella misura in cui il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo del 2021.»

Il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte. Ho l'onore di confermare che la lettera di Sua Eccellenza e la presente lettera sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore contemporaneamente al Protocollo firmato in data odierna.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Stefan Flückiger

Ambasciatore

Sostituto della Segreteria di Stato

per le questioni finanziarie internazionali



*Traduzione*

## **Protocollo**

### **tra la Svizzera e il Giappone che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971 intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito**

Concluso il 16 luglio 2021

Approvato dall'Assemblea federale il 17 giugno 2022<sup>1</sup>

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 novembre 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Governo del Giappone,*

animati dal desiderio di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 19 gennaio 1971<sup>2</sup> tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito, nel tenore modificato dal Protocollo firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Convenzione»), e il Protocollo parte integrante della Convenzione firmato a Berna il 21 maggio 2010 (di seguito «Protocollo della Convenzione»),

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1**

Il preambolo della Convenzione è modificato sostituendo l'espressione «animati dal desiderio di concludere una convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito» con l'espressione seguente:

«desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale,

nell'intento di concludere una Convenzione per eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti di Stati terzi),»

<sup>1</sup> RU 2022 685

<sup>2</sup> RS 0.672.946.31

## **Art. 2**

La lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della Convenzione è sostituita dalla lettera seguente:

- «a) per quanto riguarda il Giappone:
  - (i) l'imposta sul reddito,
  - (ii) l'imposta sulle società,
  - (iii) l'imposta speciale sul reddito per le ricostruzioni
  - (iv) l'imposta locale sulle società
  - (v) l'imposta locale sugli abitanti(in seguito: imposta giapponese);»

## **Art. 3**

1. La lettera h) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente:

- «h) l'espressione «traffico internazionale» designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile, ad eccezione dei casi in cui la nave o l'aeromobile sia impiegato esclusivamente tra località situate in uno Stato contraente e l'impresa che impiega la nave o l'aeromobile non sia un'impresa di questo Stato contraente;»

2. Il numero ii) della lettera j) del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione è abrogato e sostituito dal numero seguente:

- «(ii) in Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; e»

## **Art. 4**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo il punto e virgola alla fine della lettera f) da un punto e abrogando la lettera g).

2. Il seguente nuovo paragrafo 3 è aggiunto all'articolo 5 della Convenzione:

«3. Un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce una stabile organizzazione unicamente se la sua durata supera dodici mesi.»

3. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 5» e «paragrafo 3» rispettivamente con «paragrafo 6» e «paragrafo 4».

4. I paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5, 6 e 7.

## **Art. 5**

L'articolo 7 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 7

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, gli utili attribuibili alla stabile organizzazione in accordo con la disposizione del paragrafo 2 sono imponibili nell'altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, gli utili che in ciascuno Stato contraente sono attribuibili alla stabile organizzazione di cui al paragrafo 1 sono quelli che l'impresa potrebbe conseguire, in particolare nell'ambito delle proprie relazioni economiche con altre parti dell'impresa, se si trattasse di un'impresa distinta e indipendente svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe, tenuto conto delle funzioni esercitate, degli attivi impiegati e dei rischi assunti dall'impresa per il tramite della stabile organizzazione e delle altre parti dell'impresa.

3. Quando, conformemente al paragrafo 2, uno Stato contraente esegue una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa situata in uno degli Stati contraenti e tassa di conseguenza utili dell'impresa che sono stati tassati nell'altro Stato, quest'ultimo procede, nella misura in cui ciò è necessario per eliminare la doppia imposizione di questi utili, a una rettifica appropriata. Se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano per determinare questa rettifica.

4. Quando gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente Convenzione, le disposizioni di tali articoli non sono pregiudicate da quelle del presente articolo.»

## **Art. 6**

Il paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.»

## Art. 7

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 10 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti:

«2. Tuttavia, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente a una società possono essere tassati anche in detto Stato contraente in conformità della legislazione di questo Stato, ma, se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente e:

- a) una società che detiene direttamente o indirettamente per un periodo di 365 giorni comprendente il giorno del pagamento dei dividendi (per calcolare questo periodo non si terrà conto di alcun cambiamento di proprietà che risulterebbe direttamente da una fusione, una scissione o una trasformazione della società che detiene le quote o paga i dividendi) almeno il 10 per cento:
  - (i) dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa è residente in Giappone,
  - (ii) del capitale o dei diritti di voto della società che paga i dividendi se questa società è residente in Svizzera; o
- b) una cassa pensioni o un'istituzione di previdenza, purché i dividendi provengano da attività ai sensi del numero ii) della lettera k) del paragrafo 1 dell'articolo 3.»

## Art. 8

1. I paragrafi 1–4 dell'articolo 11 della Convenzione sono abrogati e sostituiti dai paragrafi seguenti:

«1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e il cui beneficiario effettivo è un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato contraente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, gli interessi provenienti da uno Stato contraente pagati a un residente dell'altro Stato contraente che sono determinati in base a entrate, vendite, redditi, utili o altri flussi di tesoreria del debitore o di una persona associata, variazioni di valore dei beni del debitore o di una persona associata oppure dividendi, distribuzioni di una società di persone o pagamenti analoghi di un debitore o una persona associata, oppure altri interessi analoghi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in questo Stato in conformità alla sua legislazione nazionale, ma se il beneficiario effettivo degli interessi è residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così calcolata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.»

2. Il paragrafo 6 dell'articolo 11 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafi 1, 2 e 3» con «paragrafi 1 e 2».

3. I paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 11 della Convenzione diventano i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7.

#### **Art. 9**

1. La lettera a) del paragrafo 2 dell'articolo 15 della Convenzione è abrogata e sostituita dalla lettera seguente:

«a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che non eccedono in totale i 183 giorni nell'arco di 12 mesi che iniziano o terminano durante l'anno fiscale considerato; e»

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 15 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:

«3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le remunerazioni percepite da un residente di uno Stato contraente in corrispettivo di un'attività dipendente svolta come membro dell'equipaggio permanente a bordo di una nave o un aeromobile impiegato nel traffico internazionale sono imponibili soltanto in detto Stato contraente. Tuttavia, se la nave o l'aeromobile è impiegato da un'impresa dell'altro Stato contraente, tali remunerazioni possono essere tassate anche nell'altro Stato contraente.»

#### **Art. 10**

L'articolo 16 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 16

I compensi, i gettoni di presenza e altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio di amministrazione o di vigilanza o di un altro consiglio di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato contraente.»

#### **Art. 11**

L'articolo 21 della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«Art. 21

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era, immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiere i suoi studi o la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione professionale non sono imponibili nel primo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. Per gli apprendisti, l'esenzione prevista dal presente articolo si applica al massimo per un periodo di quattro anni a contare dalla data in cui iniziano la loro formazione professionale in questo Stato contraente.»

## **Art. 12**

L'articolo 21A della Convenzione è abrogato e sostituito dall'articolo seguente:

«*Art. 21A*

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, i redditi che un socio tacito residente di uno Stato contraente riceve a seguito di un contratto di società tacita (nel caso del Giappone: Tokumei Kumiai) o di un altro contratto analogo sono imponibili nell'altro Stato contraente conformemente alla legislazione di questo altro Stato, purché tali redditi provengano da questo altro Stato contraente e vi siano deducibili per il calcolo del reddito imponibile di colui che lo paga.»

## **Art. 13**

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli». Il paragrafo 3, la lettera a) del paragrafo 5, la lettera a) del paragrafo 6 e il paragrafo 7 dell'articolo 22A della Convenzione sono modificati sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11» e sostituendo ogni volta «queste lettere, paragrafi o articoli» con «questi paragrafi o articoli».

2. Il paragrafo 1 e il sottnumero cc) del numero i) della lettera d) del paragrafo 8 dell'articolo 22A della Convenzione è modificato sostituendo «alle lettere c, d o e del paragrafo 3 dell'articolo 11» con «al paragrafo 1 dell'articolo 11».

## **Art. 14**

Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto dopo il paragrafo 6 dell'articolo 23 della Convenzione:

«7. Le disposizioni del paragrafo 3 non si applicano ai redditi di un residente di Svizzera se il Giappone applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10 o al paragrafo 2 dell'articolo 11.»

## **Art. 15**

Il paragrafo 3 dell'articolo 24 della Convenzione è modificato sostituendo «paragrafo 8» con «paragrafo 6».

## **Art. 16**

1. Il paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione è sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per essa un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici

previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti. Il caso deve essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.»

2. Dopo il paragrafo 4 dell'articolo 25 della Convenzione sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi:

«5. Qualora,

- a) in virtù del paragrafo 1 una persona abbia sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente in quanto le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per tale persona un'imposizione non conforme alle disposizioni della Convenzione; e
- b) le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo per risolvere il caso secondo il paragrafo 2 entro tre anni dal giorno in cui tutte le informazioni richieste dalle autorità competenti per trattare il caso sono state comunicate alle due autorità competenti,

le questioni non risolte relative al caso sono sottoposte, se la persona ne fa richiesta per scritto, ad arbitrato. Tuttavia, tali questioni irrisolte non possono essere sottoposte ad arbitrato se una decisione sulle stesse è già stata resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno dei due Stati. Salvo che una persona direttamente interessata dal caso non accetti l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, tale decisione sarà vincolante per entrambi gli Stati contraenti e sarà attuata indipendentemente dai termini previsti dalla loro legislazione nazionale. Le autorità competenti degli Stati contraenti regolano di comune accordo le modalità di applicazione del presente paragrafo.

6. a) Se un'autorità competente di uno Stato contraente ha sospeso la procedura di amichevole composizione di cui ai paragrafi 1 e 2 (di seguito «procedura amichevole») poiché un caso riguardante una o più delle stesse questioni è pendente in sede giudiziaria o davanti a un tribunale amministrativo, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino al momento in cui il caso sia stato sospeso o ritirato.
- b) Se la persona che ha sottoposto il caso e un'autorità competente di uno Stato contraente hanno concordato di sospendere la procedura di amichevole, il periodo di cui alla lettera b) del paragrafo 5 si interrompe fino a quando la sospensione sia stata revocata.
- c) Se entrambe le autorità competenti degli Stati contraenti convengono che una persona direttamente interessata dal caso non abbia fornito in tempo utile ogni informazione aggiuntiva rilevante richiesta da una delle due autorità competenti successivamente all'inizio del periodo di tempo di cui alla lettera b) del paragrafo 5, questo periodo di tempo è esteso per un lasso di tempo pari al periodo che ha inizio alla data in cui l'informazione era stata richiesta e che termina alla data in cui l'informazione è stata fornita.

7. a) Le seguenti regole disciplinano la nomina dei membri del collegio arbitrale:
    - (i) il collegio arbitrale è composto da tre membri, persone fisiche, con competenze o esperienza in materia di fiscalità internazionale;
    - (ii) ciascuna autorità competente designa un membro del collegio. I due membri del collegio così designati nominano un terzo membro che assume le funzioni di Presidente del collegio arbitrale. Il Presidente non deve avere la nazionalità né essere residente di uno dei due Stati contraenti;
    - (iii) ogni membro nominato nel collegio arbitrale deve essere imparziale e indipendente rispetto alle autorità competenti, alle amministrazioni fiscali e ai ministeri delle finanze degli Stati contraenti e a tutte le persone direttamente interessate dal caso (nonché dei loro consulenti) al momento dell'accettazione della nomina, deve mantenere la propria imparzialità e indipendenza durante tutta la procedura e deve evitare successivamente, per un periodo di tempo ragionevole, qualsiasi condotta che possa pregiudicare l'aspetto di imparzialità e indipendenza dei membri del collegio rispetto alla procedura.
  - b) Le autorità competenti degli Stati contraenti assicurano che i membri del collegio arbitrale e i loro collaboratori si impegnino per scritto, prima di partecipare a una procedura arbitrale, a trattare qualsiasi informazione concernente la procedura arbitrale in conformità agli obblighi di confidenzialità e di non divulgazione indicati nelle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25A nonché ai sensi delle leggi applicabili degli Stati contraenti.
  - c) Soltanto ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 25A così come della legislazione nazionale degli Stati contraenti relative allo scambio di informazioni, alla confidenzialità e all'assistenza amministrativa, i membri del collegio arbitrale e un massimo di tre collaboratori per ogni membro (e i potenziali membri del collegio arbitrale soltanto nella misura necessaria a verificare la loro capacità di soddisfare i requisiti per esercitare la funzione di arbitro) sono considerati persone o autorità alle quali si possono comunicare informazioni. Le informazioni ricevute dal collegio arbitrale o dai potenziali membri del collegio arbitrale e le informazioni che le autorità competenti ricevono dal collegio arbitrale sono considerate informazioni scambiate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 25A.
8. a) La decisione arbitrale è definitiva.
    - b) La decisione arbitrale non è vincolante per entrambi gli Stati contraenti se una decisione definitiva di un tribunale di uno degli Stati contraenti dichiara che la decisione arbitrale è invalida. In tal caso, la richiesta di arbitrato ai sensi del paragrafo 5 è considerata come non presentata e la procedura arbitrale è considerata come non avvenuta (salvo ai fini delle lett. b) e c) del par. 7 e del par 11). In tal caso, può essere presentata una nuova richiesta di arbitrato, a meno che le autorità competenti degli Stati contraenti convengano che tale nuova richiesta non è consentita.
    - c) La decisione arbitrale non ha valore di precedente.

- 
9. a) Se una persona direttamente interessata dal caso non accetta l'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, il caso non può essere oggetto di ulteriore esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti.
- b) L'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale concernente il caso si considera non accettato da una persona direttamente interessata dal caso, se ciascuna persona direttamente interessata dal caso non ritira, entro 60 giorni dalla data in cui la notifica dell'accordo amichevole è inviata alla persona, tutte le questioni risolte nell'accordo amichevole che dà attuazione alla decisione arbitrale, dall'esame di qualsiasi sede giudiziaria o tribunale amministrativo o altrimenti termina qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo pendente relativo a tali questioni, coerentemente con detto accordo amichevole.
10. Ai fini del presente articolo e delle disposizioni delle lettere a) e b), la procedura amichevole riguardante un caso si conclude se, in qualsiasi momento dopo la presentazione di una richiesta di arbitrato e prima che il collegio arbitrale abbia comunicato la propria decisione alle autorità competenti degli Stati contraenti:
- a) le autorità competenti degli Stati contraenti raggiungono un accordo amichevole per risolvere il caso conformemente al paragrafo 2;
- b) la persona che ha sottoposto il caso ritira la richiesta di arbitrato o la richiesta di procedura amichevole; o
- c) una decisione sulle questioni non risolte concernenti il caso è resa in sede giudiziaria o da un tribunale amministrativo di uno degli Stati contraenti.
11. Ciascuna autorità competente degli Stati contraenti sostiene le proprie spese e quelle del membro del collegio da essa designato. Salvo diverso accordo tra le autorità competenti degli Stati contraenti, il costo del Presidente del collegio arbitrale e le altre spese associate alla conduzione della procedura arbitrale sono a carico degli Stati contraenti in parti uguali.
12. Le disposizioni dei paragrafi 5–11 non sono applicabili ai casi seguenti:
- a) ai casi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4; e
- b) ai casi di rettifiche degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 concernente i beni immateriali di difficile valutazione, se queste rettifiche sono effettuate in un anno fiscale per il quale gli utili possono essere sottoposti a tale rettifica in virtù delle disposizioni in materia di prescrizione previste dalla legislazione dello Stato contraente che effettua la rettifica e in virtù delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 9, ma la rettifica riguarda transazioni con beni immateriali di difficile valutazione eseguite in un altro anno fiscale per il quale non è ammessa una rettifica degli utili in virtù di queste disposizioni.»

### **Art. 17**

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale, della decisione di ricorrere a rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure pure della vigilanza su dette persone o autorità. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.»

2. Il secondo periodo del paragrafo 5 dell'articolo 25A della Convenzione è abrogato.

### **Art. 18**

1. Il paragrafo 1 del Protocollo della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

«1. Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito o di sostanza, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.»

2. Il seguente nuovo paragrafo è aggiunto immediatamente dopo il paragrafo 2 del Protocollo della Convenzione:

«3. Ad art. 7 par. 3 e art. 9 par. 2 della Convenzione:

Resta inteso che uno Stato contraente deve eseguire una rettifica in virtù del paragrafo 3 dell'articolo 7 o del paragrafo 2 dell'articolo 9 della Convenzione soltanto se questo Stato ritiene che la rettifica eseguita dall'altro Stato contraente sia giustificata sia in base al principio contenuto nel paragrafo 2 dell'articolo 7 o nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione sia in riferimento all'importo determinato secondo questo principio.»

3. Il paragrafo 3 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «la lettera a del paragrafo 2 e la)» e adeguando «sono applicabili» in «è applicabile».

4. Il paragrafo 4 del Protocollo della Convenzione è modificato eliminando «11 par. 3 e».

5. I paragrafi 3, 4 e 5 del Protocollo della Convenzione diventano i paragrafi 4, 5 e 6.

### **Art. 19**

1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per scritto e per via diplomatica la conclusione delle procedure necessarie secondo il loro diritto interno per l'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

2. Il Protocollo si applicherà:

a) in Giappone:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte per tutti gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data,
- (ii) con riferimento alle imposte che non sono prelevate sulla base di un anno fiscale, alle imposte prelevate il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data;

b) in Svizzera:

- (i) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, agli importi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo,
- (ii) con riferimento alle altre imposte, per gli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile che segue l'anno di entrata in vigore del Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 1 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del Protocollo, indipendentemente dalla data alla quale sono prelevate le imposte e dall'anno fiscale a cui si riferiscono le imposte.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le disposizioni dei paragrafi 5-12 dell'articolo 25 della Convenzione nel tenore modificato dal paragrafo 2 dell'articolo 16 del presente Protocollo si applicano dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo:

- a) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti alla data di entrata in vigore del Protocollo. Per questi casi, le questioni non risolte che ne derivano non possono essere sottoposte ad arbitrato prima della scadenza di un termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo;
- b) con riferimento ai casi che sono oggetto di esame da parte delle autorità competenti degli Stati contraenti dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

5. Il presente Protocollo rimane in vigore fintantoché rimane applicabile la Convenzione.

*In fede di che*, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Berna, il 16 luglio 2021, nelle lingue tedesca, giapponese e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione farà stato il testo inglese.

Per il  
Consiglio federale svizzero:  
Stefan Flückiger

Per il  
Governo del Giappone:  
Kojiro Shiraishi

**Scambio di lettere  
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone  
concernente la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione  
nel campo delle imposte sul reddito firmata il 19 gennaio 1971  
a Tokio nel tenore modificato dal Protocollo firmato  
in data odierna a Berna**

Entrato in vigore il 30 novembre 2022

---

*Traduzione*

Berna, 16 luglio 2021

Kojiro Shiraish  
Ambasciatore straordinario e  
plenipotenziario del Giappone  
in Svizzera

Eccellenza,

ho l'onore di confermare il ricevimento della lettera di Sua Eccellenza in data odierna del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi al Protocollo firmato in data odierna («Protocollo del 2021»), alla Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito nel tenore modificato dal Protocollo firmato il 21 maggio a Berna e dal Protocollo del 2021 («Convenzione») e all'accordo concluso nel quadro dello scambio di lettere del 21 maggio 2010 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Giappone concernente l'imposizione («scambio di lettere del 2010»), e di sottoporle, in nome del Governo del Giappone, le proposte seguenti:

1. Le disposizioni del paragrafo 2 dello scambio di lettere del 2010 non sono più valide per le imposte alle quali il Protocollo del 2021 è applicabile conformemente alle relative disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19.

2. In riferimento alla lettera b) del paragrafo 12 dell'articolo 25 della Convenzione:

Resta inteso che una rettifica degli utili nelle circostanze menzionate nel paragrafo 1 dell'articolo 9 della Convenzione concernente i beni immateriali di difficile valutazione si riferisce a una rettifica degli utili eseguita conformemente al capitolo VI D.4 delle Linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali di luglio 2017 o conformemente a una versione aggiornata di queste Linee guida.

Nella misura in cui il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte, ho l'onore di proporre che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza siano considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del Protocollo del 2021.»

Il Consiglio federale svizzero approva le suddette proposte. Ho l'onore di confermare che la lettera di Sua Eccellenza e la presente lettera sono considerate quale accordo tra i due Governi che entra in vigore contemporaneamente al Protocollo firmato in data odierna.

Voglia gradire, Sua Eccellenza, l'espressione della mia alta stima.

Stefan Flückiger

Ambasciatore

Sostituto della Segreteria di Stato

per le questioni finanziarie internazionali



# Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 4 marzo 2022<sup>1</sup> che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina è modificata come segue:

*Art. 2*

*Abrogato*

*Art. 2a*                    Materiale d'armamento

<sup>1</sup> Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito, a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina, di materiale d'armamento d'ogni genere, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

<sup>2</sup> Sono vietati l'acquisto, l'acquisizione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento d'ogni genere originario della Federazione Russa o proveniente dalla Federazione Russa, compresi armi, munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi componenti, accessori e pezzi di ricambio.

<sup>3</sup> Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica, la concessione di mezzi finanziari, nonché la messa a disposizione e l'intermediazione assicurativa e riassicurativa in relazione con l'acquisto, la vendita, l'acquisizione, la fornitura, l'importazione, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego dei beni di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> I divieti di cui ai capoversi 1–3 non si applicano ai pezzi di ricambio e ai servizi necessari per la manutenzione, la riparazione e la sicurezza delle capacità militari esistenti in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo (SEE).

<sup>1</sup> RS 946.231.176.72

<sup>5</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica all'esportazione temporanea di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti antiproiettile e i caschi, destinati a un uso individuale da parte del personale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dell'Unione europea o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario.

<sup>6</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 3 non si applicano ai beni e ai servizi richiesti alla Svizzera come assistenza dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche conformemente all'articolo X paragrafo 7 della Convenzione del 13 gennaio 1993<sup>2</sup> sulle armi chimiche.

<sup>7</sup> D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1-3 per le seguenti sostanze se sono utilizzate per i sistemi vettori gestiti da organizzazioni di lancio europee, per lanci nell'ambito di programmi spaziali europei o per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti europei:

- a. idrazina (n. CAS 302-01-2);
- b. dimetilidrazina asimmetrica (n. CAS 57-14-7);
- c. monometilidrazina (n. CAS 60-34-4).

### Art. 3

*Abrogato*

### *Art. 4 cpv. 3*

<sup>3</sup> La SECO nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

### *Art. 9 cpv. 6 lett. a e 6<sup>bis</sup>*

<sup>6</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per l'esecuzione di un contratto di leasing finanziario di aeromobili concluso prima del 5 marzo 2022, se:

- a. è necessario per garantire il pagamento dei canoni del leasing a una persona giuridica, un'impresa o un'organizzazione registrate o costituite a norma del diritto svizzero o di uno Stato membro dello SEE cui non si applica nessuna delle misure restrittive di cui al presente regolamento; e

<sup>6bis</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1, 4 e 5 per i beni di cui all'allegato 3 numero 2 se ciò è necessario per la produzione di beni in titanio indispensabili all'industria aeronautica e quest'ultima non può acquisirli altrimenti.

<sup>2</sup> RS. 0.515.08

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

*Art. 11a cpv. 4 lett. c e d*

<sup>4</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario:

- c. per l'uso esclusivo della Svizzera in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra la Svizzera e la Federazione Russa; oppure
- d. per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

*Art. 12, rubrica e cpv. 1*

## Carbone e prodotti del carbone

<sup>1</sup> Sono vietati l'acquisto di carbone e prodotti del carbone di cui all'allegato 22 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa nonché l'importazione, il transito e il trasporto di questi beni in e attraverso la Svizzera.

*Art. 12b* Trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi verso Paesi terzi

<sup>1</sup> È vietato il trasporto, incluso il trasbordo da nave a nave, di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

<sup>2</sup> Sono vietati la fornitura di assistenza tecnica, l'intermediazione e i servizi finanziari nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con il trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 originari della Federazione Russa o provenienti dalla Federazione Russa verso Stati al di fuori della Svizzera e dello SEE.

<sup>3</sup> È vietata la fornitura dei servizi di cui al capoverso 2 per navi che hanno trasportato petrolio greggio o prodotti petroliferi di cui all'allegato 24 il cui prezzo di acquisto al barile superava il limite massimo di prezzo fissato nell'allegato 28 alla data della conclusione di tale contratto.

<sup>4</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano:

- a. ai beni che sono solo in transito attraverso la Federazione Russa e non sono di proprietà russa;
- b. ai beni il cui prezzo di acquisto al barile non supera il limite massimo di prezzo fissato nell'allegato 28;
- c. ai beni di cui all'allegato 29 trasportati verso i Paesi terzi ivi menzionati per il periodo specificato in tale allegato.

<sup>5</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.

#### *Art. 14a*          Prodotti siderurgici

<sup>1</sup> Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

<sup>2</sup> Sono vietati l'importazione, il trasporto e l'acquisto dei prodotti siderurgici di cui all'allegato 17 che sono stati sottoposti a trasformazione in un Paese terzo e incorporano prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa o originari della Federazione Russa.

<sup>3</sup> È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, mezzi finanziari o sostegno finanziario, compresi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, in relazione con le attività di cui ai capoversi 1 e 2.

<sup>4</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'acquisto dei beni che rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall'UE come anche all'importazione, al transito e al trasporto in e attraverso la Svizzera di tali beni.

<sup>5</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il trattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

#### *Art. 14c cpv. 3–6*

<sup>3</sup> L'acquisto con destinazione in Svizzera nonché l'importazione, il transito e il trasporto in e attraverso la Svizzera dei beni di cui all'allegato 21 sottostanno all'obbligo di autorizzazione. La SECO rilascia l'autorizzazione se non si superano i contingenti di importazione stabiliti nell'allegato 21.

<sup>4</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai beni elencati nell'allegato 21 che:

- a. sono destinati a un Paese terzo al di fuori della Svizzera o dell'UE; oppure
- b. rientrano nei contingenti di importazione stabiliti dall'UE.

<sup>5</sup> Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica agli acquisti nella Federazione Russa necessari per:

- a. l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale; oppure
- b. l'uso personale da parte di cittadini svizzeri, di cittadini di uno Stato membro dello SEE o dei loro familiari più stretti.

<sup>6</sup> La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.

*Art. 15 cpv. 9<sup>bis</sup>–10*

<sup>9<sup>bis</sup></sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-55471, oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per effettuare le transazioni, compresa la vendita, necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di una joint venture o di un istituto giuridico affine costituiti prima del 16 marzo 2022 e a cui partecipa una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo di cui all'allegato 15.

<sup>9<sup>ter</sup></sup> La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccati di proprietà dell'organizzazione menzionata nell'allegato 8 al numero SSID 175-55580 oppure mettere a sua disposizione determinati averi e risorse economiche dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine entro il 7 gennaio 2023 alle operazioni, contratti o altri accordi conclusi con tale organizzazione prima del 3 giugno 2022 o ai quali partecipa in altro modo.

<sup>10</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 4–9<sup>ter</sup>.

*Art. 20 cpv. 1 lett. c, 2, frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> A persone e organismi che accettano depositi e concedono crediti a titolo professionale, se il valore totale dei depositi della persona fisica, della banca, dell'impresa o dell'organizzazione è superiore a 100 000 franchi per ogni persona o organismo, è vietato accettare depositi:

c. di banche, imprese od organizzazioni stabilite nella Federazione Russa; o

<sup>2</sup> A persone e organismi che prestano a titolo professionale servizi di portafoglio, conti o custodia di valori patrimoniali basati su criptovalute è vietato fornire tali servizi alle seguenti persone, entità o organismi:

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

*Art. 22 cpv. 2*

<sup>2</sup> Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

*Art. 23 cpv. 2*

<sup>2</sup> Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dello SEE e ai cittadini del Regno Unito o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

*Art. 24a cpv. 1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> È vietato ricoprire una funzione negli organi direttivi di qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo di cui al capoverso 1.

*Art. 28d cpv. 3*

<sup>3</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano quando il trustor o il beneficiario è un cittadino svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito o una persona fisica titolare di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

*Art. 28e cpv. 1<sup>bis</sup>, 2, frase introduttiva e lett. b e c, 2<sup>bis</sup>, 3, frase introduttiva e lett. c–h*

<sup>1bis</sup> È vietato fornire direttamente o indirettamente servizi di architettura e di ingegneria, nonché servizi di consulenza giuridica e informatica al Governo della Federazione Russa o alle persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa.

<sup>2</sup> I divieti di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> non si applicano:

- b. ai servizi destinati all'uso esclusivo da parte di persone giuridiche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa, di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, di un'impresa o di

un'organizzazione costituita o registrata secondo il diritto svizzero, di uno Stato membro dello SEE o del Regno Unito;

- c. ai servizi necessari per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrari in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito oppure per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in Svizzera, in uno Stato membro dello SEE o nel Regno Unito.

<sup>2bis</sup> Il divieto di cui al capoverso 1<sup>bis</sup> non si applica:

- a. ai servizi necessari per la lotta contro emergenze di sanità pubblica, la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali;
- b. ai servizi necessari agli aggiornamenti di software per un uso non militare e per utenti finali non militari.

<sup>3</sup> D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 1<sup>bis</sup> per servizi necessari per:

- c. l'esercizio delle funzioni di rappresentanze diplomatiche e consolari della Svizzera e dei suoi partner o di organizzazioni internazionali nella Federazione Russa che godono di immunità conformemente al diritto internazionale;
- d. garantire l'approvvigionamento energetico della Svizzera o di uno Stato membro dello SEE in caso di grave penuria imminente o esistente;
- e. l'acquisto, l'importazione o il trasporto in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
- f. garantire il funzionamento di infrastrutture, hardware e software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell'ambiente;
- g. la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;
- h. la fornitura di servizi da parte di operatori di telecomunicazioni in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE necessari per:
  - 1. il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica nella Federazione Russa, in Ucraina, in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE, tra la Federazione Russa o l'Ucraina e la Svizzera o uno Stato membro dello SEE, o
  - 2. i servizi dei centri di dati in Svizzera o in uno Stato membro dello SEE.

*Art. 33* Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1, 2, 8–15, 23 e 25 sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali e nella Raccolta sistematica del diritto federale solo mediante rimando.

*Art. 35 cpv. 20–27*

<sup>20</sup> L'articolo 9 non si applica agli affari riguardanti la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito dei beni di cui all'allegato 3 numero 2 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 23 dicembre 2022.

<sup>21</sup> L'articolo 14a capoversi 1 e 2 non si applica agli affari riguardanti l'importazione, il trasporto o l'acquisto dei beni di cui all'allegato 17 numero 2 che non sono elencati nell'allegato 17 numero 1 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.

<sup>22</sup> L'articolo 11a non si applica agli affari riguardanti la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito o il trasporto dei beni delle voci di tariffa doganale 2701, 2702, 2703 e 2704 concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.

<sup>23</sup> L'articolo 14c non si applica agli affari riguardanti l'acquisto dei beni di cui all'allegato 20 numero 2 e all'importazione, al transito o al trasporto in e attraverso la Svizzera di questi beni concordati in via contrattuale prima del 24 novembre 2022 ed eseguiti entro il 4 febbraio 2023.

<sup>24</sup> L'articolo 12b capoverso 2 non si applica:

- a. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 dicembre 2022;
- b. agli affari riguardanti la fornitura di servizi di ogni genere in relazione con i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 concordati in via contrattuale prima del 30 giugno 2022 ed eseguiti entro il 5 febbraio 2023;
- c. al pagamento, dopo il 5 dicembre 2022, per il petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento;
- d. al pagamento, dopo il 5 febbraio 2023, per i prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710 di crediti assicurativi sulla base di contratti di assicurazione conclusi prima del 30 giugno 2022 a condizione che la copertura assicurativa sia cessata alla data del pagamento.

<sup>25</sup> L'articolo 12b capoversi 1 e 2 non si applica:

- a. al trasporto del petrolio greggio della voce di tariffa doganale 2709 00, se il trasporto avviene entro il 5 dicembre 2022;
- b. al trasporto dei prodotti petroliferi della voce di tariffa doganale 2710, se il trasporto avviene entro il 5 febbraio 2023;

- c. al trasporto di petrolio greggio e di prodotti petroliferi per un periodo di 90 giorni dopo la modifica dell'allegato 28 se:
1. il trasporto avviene sulla base di un contratto concluso prima della modifica dell'allegato 28, e
  2. il prezzo di acquisto al barile non supera il limite massimo di prezzo fissato nell'allegato 28 alla data della conclusione di tale contratto.

<sup>26</sup> L'articolo 24a capoverso 1 non si applica:

- a. all'accettazione dei pagamenti dovuti dall'organizzazione menzionata nell'allegato 15 al numero SSID 175-57347 nell'ambito di contratti eseguiti entro il 4 febbraio 2023;
- b. alle transazioni concordate in via contrattuale dall'organizzazione menzionata nell'allegato 15 al numero SSID 175-57347 prima del 24 novembre 2022 ed eseguite entro il 4 febbraio 2023.

<sup>27</sup> L'articolo 28e capoverso 1<sup>bis</sup> non si applica alla fornitura dei servizi necessari per porre fine entro il 4 febbraio 2023 ai contratti stipulati prima del 24 novembre 2022 incompatibili con l'articolo 28e.

## II

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 15 e 23 sono modificati<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> L'allegato 22 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>3</sup> Gli allegati 3, 17, 20 e 21 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

<sup>4</sup> Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 28 e 29 conformemente alla versione qui annessa.

<sup>3</sup> Il contenuto di questi allegati è pubblicato nella RU e nella RS solo mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo **Error! Hyperlink reference not valid.**<https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/708> > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

## III

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 23 novembre 2022 alle ore 18.00<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> L'articolo 14a capoverso 2 entra in vigore il 30 settembre 2023.

<sup>3</sup> L'articolo 24a capoverso 1<sup>bis</sup> entra in vigore il 9 dicembre 2022.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> Pubblicazione urgente del 23 novembre 2022 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

*Allegato 3*  
(art. 9 cpv. 1–3 e 6<sup>bis</sup>)

## Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

### 1. Beni che sono stati inseriti nell'allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale	Designazione
88	Veicoli della navigazione aerea o spaziale, loro parti

### 2. Beni che sono stati inseriti nell'allegato dopo il 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale	Designazione
ex 2710 19 94	Oli idraulici per l'uso nei veicoli del capitolo 88
2710 19 99	Altri oli lubrificanti e altri oli destinati all'uso nell'aviazione
4011 30 00	Pneumatici rigenerati, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli aerei
ex 6813 20 00	Dischi e pastiglie per freni destinati all'uso in veicoli di navigazione aerea
6813 81 00	Guarnizioni per freni
8517 71 00	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate a essere utilizzate insieme a tali oggetti
8517 79 00	Altre parti relative alle antenne
9024 10 00	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali: macchine ed apparecchi per prove su metalli
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

*Allegato 17*  
(art. 14a cpv. 1 e 2)

## Prodotti siderurgici

### 1. Beni che sono stati inseriti nell'allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale	Designazione
7208	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a caldo, non placcati né rivestiti
7209	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, laminati a freddo, non placcati né rivestiti
7210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza di 600 mm o più, placcati o rivestiti di metallo
7211	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, non placcati né rivestiti
7212	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza inferiore a 600 mm, placcati o rivestiti
7213	Vergella o bordione, di ferro o di acciai non legati
7214	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle aventi subito una torsione dopo la laminazione
7215	Altre barre di ferro o di acciai non legati
7216 10	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 21	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 22	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 31	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 32	Profilati di ferro o di acciai non legati
7216 33	Profilati di ferro o di acciai non legati
7217	Profilati di ferro o di acciai non legati
7219	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza di 600mm o più
7220	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza inferiore a 600mm
7221	Vergella o bordione di acciai inossidabili
7222	Barre e profilati di acciai inossidabili
7225 19	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più

Voce di tariffa doganale	Designazione
7225 30	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 40	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 50	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 91	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 92	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7225 99	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7226 19	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7226 20	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7226 92	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7226 99	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7227	Vergella o bordione di altri acciai legati
7228 10	Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 20	Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 30	Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 50	Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 60	Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 70	Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7228 80	Barre e profilati di altri acciai legati, barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7301 10	Palancole
7302 10	Rotaie

Voce di tariffa doganale	Designazione
7302 40	Stecche (ganasce) e piastre di appoggio
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi e profilati cavi (per esempio, saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

## 2. Beni che sono stati inseriti nell'allegato dopo il 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale	Designazione
7206	Ferro e acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie, escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua e il ferro della voce 7203
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati
7216	Profilati di ferro o di acciai non legati
7218	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami lingottati e prodotti ottenuti per colata continua); semiprodotti di acciai inossidabili
7223	Fili di acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)
7224	Altri acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie, semiprodotti di altri acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)
7225	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza di 600 mm o più
7226	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza inferiore a 600 mm
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati
7229	Fili di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, arrotolati (escl. vergella o bordione)
7301	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e cremagliere, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (gana-

Voce di tariffa doganale	Designazione
	sce), cuscineti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente approntati per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7307	Accessori per tubi (per esempio, raccordi, gomiti, manicotti), di ferro o acciaio
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio, ponti ed elementi di ponti, porte di chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ferro o acciaio, e; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406)
7309	Recipienti di ferro o acciaio per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ferro o acciaio, di capacità non eccedente 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, non nominati né compresi altrove
7311	Recipienti di ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o attrezzati per uno o più modi di trasporto)
7312	Trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, esclusi articoli isolati per l'elettricità, reti di recinzione e fili spinati ritorti
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini («torsades») anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7314	Tele metalliche, comprese le tele continue o senza fine, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi); lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
7315	Catene, catenelle e loro parti, di ferro o acciaio (escl. catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene

Voce di tariffa doganale	Designazione
7316	antisdrucchievoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte, catene per misurazioni)
7317	Ancore, ancorotti e loro parti, di ferro o acciaio
7318	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (esclusi articoli di ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame)
7319	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, chavette, rondelle (comprese le rondelle elastiche) e articoli simili, di ferro o acciaio (escl. viti a legno, tappi e simili, filettati)
7320	Aghi da cucire, ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo e oggetti simili, per lavori a mano, di ferro o di acciaio; spilli di sicurezza e altri spilli di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove
7321	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle per orologi, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole, ammortizzatori e molle per aste rotanti e barre di torsione della sezione 17)
7322	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti e apparecchi non elettrici simili, e loro parti, di ferro o acciaio (escl. caldaie e radiatori per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali)
7323	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ferro o acciaio; generatori e distributori di aria calda (compresi i distributori che possono funzionare anche come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o acciaio
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ferro o acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti e oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio, (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; oggetti di coltelleria, cucchiari, mestoli, forchette ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti da ornamento; oggetti di igiene o da toeletta)

---

Voce di tariffa doganale	Designazione
7324	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di ferro o acciaio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310, armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori)
7325	Lavori di ferro o di acciaio, gettati in forma (fusi), non nominati né compresi altrove
7326	Lavori di ferro o di acciaio, non nominati né compresi altrove (escl. gettati in forma)

---

*Allegato 20*  
(art. 14c cpv. 1)

## Beni economicamente importanti

### 1. Beni che sono stati inseriti nell'allegato prima del 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale	Designazione
0306	Crostacei, anche sgucciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei, anche sgucciati, affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicazione; crostacei non sgucciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia
1604 31	Caviale
1604 32	Sucedanei del caviale
2208	Alcole etilico, non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, bagasse di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
ex 2825	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, a eccezione delle voci 2825 20 e 2825 30
ex 2835	Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no, a eccezione della voce 2835 26
ex 2901	Idrocarburi aciclici diversi da quelli della voce 2901 10
2902	Idrocarburi ciclici
ex 2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, a eccezione della voce 2905 11
2907	Fenoli; fenoli-alcoli
2909	Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di acetali e di emiacetali, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no), e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

	Voce di tariffa doganale	Designazione
	3104 20	Cloruro di potassio
	3105 20	Contenitori di reattori di idrocracking
	3105 60	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio
ex	3105 90	Altri concimi contenenti cloruro di potassio
	3902	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie
	4011	Pneumatici nuovi, di gomma
	44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
	4705	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico
	4804	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli, diversi da quelli delle voci 4802 o 4803
	6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
	7005	Vetro del tipo «float glass» e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato
	7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
	7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
	7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio, filati, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), tessuti)
	7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
	7606	Lamiere e nastri di alluminio, di spessore eccedente 0,2 mm
	7801	Piombo greggio
ex	8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas, esclusi pezzi di turboreattori o di turboeliche della voce 8411 91
	8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

Voce di tariffa doganale	Designazione
8901	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, navi mercantili, maone e navi simili per il trasporto di persone o di merci
8904	Rimorchiatori e spintori
8905	Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru e aktri natantu la cui navigazione ha soltanto carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili
9403	Altri mobili e loro parti

## 2. Beni che sono stati inseriti nell'allegato dopo il 23 novembre 2022

Voce di tariffa doganale	Designazione
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), cigarillos e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco
2811	Acidi inorganici e altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. cloruro di idrogeno [acido cloridrico], acido clorosolfonico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, pentaossido di difosforo, acido fosforico, acidi polifosforici, ossidi di boro e acidi borici)
2818	Corindone artificiale, chimicamente definito o no; ossido di alluminio; idrossido di alluminio
2834	Nitriti; nitrati
2836	Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio
2903	Derivati alogenati degli idrocarburi
2905 11	Metanolo «alcole metilico»
2914	Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2917	Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi
2922	Composti amminici a funzioni ossigenate
2923	Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine e altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

Voce di tariffa doganale	Designazione
2931	Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici e composti del mercurio)
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto
3301	Oli essenziali, deterpenati o no, compresi quelli detti «concreti» o «assoluti» resinoidi; oleoresine di estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzature; preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto
3307	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno e la doccia, prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toeletta e altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o no proprietà disinfettanti
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi) preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
3404	Cere artificiali e cere preparate
3801	Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o altri semiprodotti

Voce di tariffa doganale	Designazione
3811	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche
3817	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)
3819	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio né di minerali bituminosi o che contengono meno di 70 % in peso
3823	Acidi grassi monocarbosilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie
3903	Polimeri di stirene, in forme primarie
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie
3907	Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie
3908	Poliammidi, in forme primarie
3916	Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale eccede 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche
3917	Tubi e loro accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli (esclusi rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918)

Voce di tariffa doganale	Designazione
3920	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918 )
3921	Lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche, rinforzati, stratificati muniti di supporto o associati ad altre materie, o di materia plastica alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per l'edilizia, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3926	Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, non nominati né compresi altrove
4107	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione nonché cuoi e pelli pergamenati di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e contenitori simili; borse da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi da montagna, borsette, borse per la spesa, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, borse per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di fogli di materie plastiche, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4301	Pelli da pellicceria gregge (comprese le teste, code, zampe e altri pezzi utilizzabili in pellicceria), diverse dalle pelli gregge delle voci 4101, 4102 o 4103
4703	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione

Voce di tariffa doganale	Designazione
4801	Carta da giornale, come definito nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza eccedente 28 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura più di 28 cm e l'altro misura più di 15 cm a foglio spiegato
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato; carta e cartone fabbricati a mano (escl. carta da giornale della voce 4801 e carta della voce 4803)
4803	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toilette, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, anche increspate, pieghettate, goffrate, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza eccedente 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura più di 36 cm e l'altro misura più di 15 cm a foglio spiegato
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza eccedente 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato eccedente 36 cm e con l'altro lato eccedente 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 3 del presente capitolo, non nominati né compresi altrove
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o su entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810)
4818	Carta del tipo utilizzato per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie, tovaglioli da tavola, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toilette, d'igiene o per ospedali, indumenti o accessori di abbigliamento, di pasta per carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Voce di tariffa doganale	Designazione
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa non nominati né compresi altrove; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4823	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza non eccedente 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato eccedente 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, non nominati né compresi altrove
5402	Filati di filamenti sintetici, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 dtex (diversi dai filati per cucire), non condizionati per la vendita al minuto
5601	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza non eccedente 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili (escl. ovatte e manufatti di tali ovatte impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di profumo, cosmetici, saponi ecc.)
5603	Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate non nominate né comprese altrove
6204	Abiti a giacca (tailleurs), insiemi (ensembles), giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantalone, pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni a mezza gamba (al ginocchio) e «shorts», per donna o ragazza (escl. quelli a maglia, nonché giacche a vento e simili, sottovesti o sottabiti, slips e mutandine, tute sportive, vestiti o completi da sci e costumi da bagno)
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti con prodotti di materie tessili di ogni sorta
6403	Calzature con soles esterne di gomma, materia plastica, cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. le calzature di ortopedia, le calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle e le calzature aventi carattere di giocattolo)
6806	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lavori di cemento leggero, di amianto, amianto-cemento,

Voce di tariffa doganale	Designazione
6807	cellulosa-cemento o simili, miscele ed altri lavori di amianto o a base di amianto e prodotti ceramici Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio, pece di petrolio, di carbone fossile)
6808	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi e articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o di trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili)
6814	Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone, o di altre materie (escl. isolatori per l'elettricità, pezzi isolanti, resistenze e condensatori; occhiali protettivi di mica e loro lenti; mica in forma di accessori per alberi di Natale)
6815	Lavori di pietra o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba) non nominati né compresi altrove.
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6907	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili per mosaici, di ceramica, anche su supporto (escl. farine silicee fossili o terre silicee simili, prodotti refrattari, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle specificamente realizzate per stufe)
7104	Pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorate o assortite ma non infilate, né montate, né incastonate; pietre sintetiche o ricostituite non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto
7112	Cascami e rottami di metalli preziosi o di placcati o doppiati di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (esclusi cascami ed avanzi fusi in blocchi greggi, lingotti o forme simili)
7115	Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non nominati né compresi altrove
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, meccanica o no, o per macchine utensili (per esempio, per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o

Voce di tariffa doganale	Designazione
	estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio
8212	Rasoi non elettrici e loro lame, inclusi gli sbizzi in nastri, di metalli comuni
8302	Guarnizioni, ferramenta e oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio);
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408
8412	Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, motori elettrici); loro parti
8413	Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore (escl. quelle di materie ceramiche, pompe mediche per l'aspirazione di secrezioni e pompe mediche applicabili o impiantabili al corpo); elevatori per liquidi (escl. pompe); loro parti
8414	Pompe per aria o per vuoto, (escl. correttori della miscela «emulsionatori», elevatori e trasportatori pneumatici) compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; loro parti
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415); loro parti
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente (esclusi i forni e gli apparecchi della voce 8514), per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambia-

Voce di tariffa doganale	Designazione
	mento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporizzazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione; loro parti
8421	Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas; loro parti (escl. reni artificiali)
8422	Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande loro parti
8424	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere non nominati né compresi altrove; estintori, anche carichi (escl. bombe antincendio e granate antincendio); pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici sinterizzati della voce 8515); macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto non nominati né compresi altrove; loro parti,
8426	Bighe; gru, anche a funi (escl. autogru e carrigru ferroviari); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrigru
8450	Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare; loro parti
8455	Laminatoi per metalli e loro cilindri; parti di laminatoi
8466	Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465 compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su queste macchine; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie
8467	Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano loro parti

Voce di tariffa doganale	Designazione
8471	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove
8474	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia; loro parti
8477	Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti
8479	Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche (escluse quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, flani, matrici)
8481	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche; loro parti
8482	Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini), escluse le sfere di acciaio della voce 7326; loro parti
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti
8487	Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche
8501	Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

Voce di tariffa doganale	Designazione
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici
8503	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diversi dalle lingotterie), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione: loro parti
8511	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magnet, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti
8516	Scaldacqua e scaldatori a immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per la cura dei capelli (per esempio, asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferr, per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici (escl. coperte, cuscini o simili); resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545), loro parti
8517	Apparecchi telefonici per abbonati, compresi i telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete su filo o senza filo (come una rete locale o estesa); loro parti (escl. gli apparecchi trasmettenti o riceventi delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528)
8523	Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatili dei dati a base di semiconduttori, «carte intelligenti» e altri supporti per la registrazione del suono o per registrazioni analoghe, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi esclusi i prodotti del capitolo 37
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

Voce di tariffa doganale	Designazione
8531	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio) esclusi quelli dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli, autoveicoli o per il traffico); loro parti
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento dei circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione) per una tensione eccedente 1 000 V (esclusi armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)
8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione non eccedente 1 000 V (esclusi armadi, banchi, comandi ecc. della voce 8537)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; lampade con diodi emettitori di luce (LED); loro parti
8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli (escl. generatori fotovoltaici); diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati; loro parti
8542	Circuiti integrati elettronici; loro parti
8543	Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti

Voce di tariffa doganale	Designazione
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici
8603	Automotrici ed elettromotrici (escl. quelle della voce 8604 )
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. semoventi, bagagliai e carri postali)
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)
8703	Autoveicoli da turismo e altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di meno di 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo «station wagon» e le auto da corsa (esclusi gli autoveicoli della voce 8702)
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci, inclusi telai con motore e cabine
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili (esclusi i veicoli ferroviari e tranviari); loro parti non nominate né comprese altrove
8802	Veicoli aerei a motore (per esempio elicotteri, aeroplani), veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utile sotto-orbita
8903	Panfili e altre navi e imbarcazioni da diporto o sportive; barche a remi e canoe
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente
9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539
9013	Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificatamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo
9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione)

Voce di tariffa doganale	Designazione
9026	Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri), microtomi
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili
9032	Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo (esclusi gli oggetti di rubinetteria della voce 8481)
9401	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, e loro parti non nominati né comprese altrove (esclusi i mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria della voce 9402 )
9404	Sacconi elastici (sommier) (esclusi quelli con molle metalliche per sedili); oggetti articoli da letto e oggetti simili (per esempio, materassi, copripiedi, piumini, cuscini, pouf, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, ricoperti no (esclusi materassi e guanciali da gonfiare con aria o con acqua, coperte e copriletto)
9405	Apparecchi per l'illuminazione, compresi i proiettori e i riflettori e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, targhette indicatrici luminose e oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti, non nominati né compresi altrove
9406	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate

*Allegato 21*  
(art. 14c cpv. 3 e 4)

## Contingenti di importazione di determinati beni

Voce di tariffa doganale	Designazione	Quantità	Periodo
3104 20	Cloruro di potassio	1720 tonnellate	dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo
3105 20, 3105 60, 3105 90	Concimi minerali o chimici contenenti i tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio;  Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio;  altri concimi contenenti cloruro di potassio	1636 tonnellate	dal 29 luglio al 28 luglio dell'anno successivo

*Allegato 22*  
(art. 12 cpv. 1)

## **Combustibili fossili solidi**

*Titolo*

### **Carbone e prodotti del carbone**

*Allegato 28*  
(art. 12b cpv. 3 e 4 lett. b)

## **Limiti massimi di prezzo per petrolio e prodotti petroliferi**

*Il presente allegato non contiene attualmente alcun limite massimo di prezzo.*

*Allegato 29*  
(art. 12b cpv. 4 lett. c)

## **Trasporto consentito di petrolio greggio e prodotti petroliferi in Paesi terzi**

Oggetto	Luogo di destinazione (Paese terzo)	Periodo
Petrolio greggio della voce 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sachalin-2	Giappone	Dal 5 dicembre 2022 al 5 giugno 2023





# Ordinanza dell'Assemblea federale sull'organizzazione dell'esercito (Organizzazione dell'esercito, OEs)

## Modifica del 18 marzo 2022

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° settembre 2021<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

L'organizzazione dell'esercito del 18 marzo 2016<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 2 lett. b n. 2, 3 e 5–7, c e c<sup>bis</sup>*

L'esercito si articola in:

- b. Comando Operazioni, comprendente:
  - 2. le Forze terrestri, comprendenti le tre brigate meccanizzate,
  - 3. le quattro divisioni territoriali,
  - 5. le Forze aeree, comprendenti la brigata d'aviazione e la brigata DTA,
  - 6. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
  - 7. il comando forze speciali,
- c. Base logistica dell'esercito, comprendente la brigata logistica e la Sanità militare;
- c<sup>bis</sup>. Comando Ciber, comprendente la brigata di aiuto alla condotta;

*Art. 6a* Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2022

Il Consiglio federale istituisce il Comando Ciber entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 18 marzo 2022.

<sup>1</sup> FF 2021 2198  
<sup>2</sup> RS 513.1

II

La presente ordinanza dell'Assemblea federale entra in vigore simultaneamente alla modifica del 18 marzo 2022<sup>3</sup> della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>4</sup>.

Consiglio nazionale, 18 marzo 2022

La presidente: Irène Kälin

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 18 marzo 2022

Il presidente: Thomas Hefti

La segretaria: Martina Buol

<sup>3</sup> RU 2022 2025. Entra in vigore il 1° gennaio 2023.

<sup>4</sup> RS 510.10



# Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

**Modifica del 2 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012<sup>1</sup> sull'allevamento di animali è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione:*

*In tutto l'atto normativo «termine per la presentazione della domanda» è sostituito con «termine».*

*Art. 4 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> I termini per la presentazione delle domande per i contributi, i giorni di riferimento e i periodi di riferimento sono stabiliti nell'allegato 1.

<sup>2bis</sup> I contributi sono versati solo dopo che è stato presentato un conteggio sulle prestazioni fornite. Nel caso di contributi per misure zootecniche il conteggio funge al contempo da domanda. I termini per la presentazione dei conteggi sono stabiliti all'allegato 1.

*Titolo prima dell'art. 15*

*Abrogato*

*Art. 23, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b e c, 2, 3 lett. c e 4*

Principio

<sup>1</sup> Sono versati contributi per:

<sup>1</sup> RS 916.310

- b. il deposito a lungo termine di campioni congelati di origine animale (materiale criogenico) di animali di razze svizzere;
- c. la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate».

#### <sup>2</sup> *Abrogato*

#### <sup>3</sup> I contributi sono versati:

- c. per misure di cui al capoverso 1 lettera c: tramite organizzazioni di allevamento riconosciute agli aventi diritto ai contributi; hanno diritto ai contributi i proprietari di un genitore al momento del concepimento del primo discendente nato vivo da tale genitore nel periodo di riferimento.

#### <sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 23a* Razza svizzera, razza il cui stato è «in pericolo critico» e razza il cui stato è «minacciata»

#### <sup>1</sup> Per razza svizzera si intende una razza:

- a. che ha la sua origine in Svizzera prima del 1949; o
- b. per la quale è tenuto un libro genealogico in Svizzera almeno dal 1949.

<sup>2</sup> Lo stato di una razza svizzera è «in pericolo critico» se l'indice globale nel sistema di monitoraggio per le risorse zoogenetiche in Svizzera (GENMON) per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.000 e 0.500.

<sup>3</sup> Lo stato di una razza svizzera è «minacciata» se l'indice globale in GENMON per tale razza al 1° giugno è compreso tra 0.501 e 0.700.

<sup>4</sup> Ogni quattro anni, il 1° giugno, la prima volta il 1° giugno 2027, l'UFAG stabilisce se lo stato di una razza svizzera è ancora «in pericolo critico» o «minacciata» o se una razza svizzera debba essere classificata come «in pericolo critico» o «minacciata».

*Art. 23b* Contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo e per il deposito a lungo termine di materiale criogenico

<sup>1</sup> Per i progetti e le misure seguenti nel 2023 sono versati complessivamente al massimo 900 000 franchi e dal 2024 al massimo 500 000 franchi all'anno:

- a. progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a);
- b. deposito a lungo termine di materiale criogenico di animali di razze svizzere (art. 23 cpv. 1 lett. b).

<sup>2</sup> In via suppletiva ai fondi di cui al capoverso 1 possono essere impiegati i fondi non utilizzati di cui all'articolo 25.

<sup>3</sup> Alle organizzazioni riconosciute secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera b, dei fondi di cui al capoverso 1 sono versati al massimo 150 000 franchi all'anno per progetti di conservazione limitati nel tempo.

*Art. 23c* Contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

<sup>1</sup> Per la conservazione di razze svizzere delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» vengono versati complessivamente al massimo 4 000 000 di franchi all'anno.

<sup>2</sup> Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «in pericolo critico» ammonta a:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| a. | specie bovina:  |                |
|    | 1. per animale maschio  | 856.80 franchi |
|    | 2. per animale femmina  | 714 franchi    |
| b. | specie equina: per animale femmina  | 500 franchi    |
| c. | specie suina:   |                |
|    | 1. per animale maschio  | 357 franchi    |
|    | 2. per animale femmina  | 392.70 franchi |
| d. | specie ovina:   |                |
|    | 1. per animale maschio  | 242.80 franchi |
|    | 2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1   | 178.50 franchi |
|    | 3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 | 121.40 franchi |
| e. | specie caprina:   |                |
|    | 1. per animale maschio  | 242.80 franchi |
|    | 2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1   | 142.80 franchi |
|    | 3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 | 121.40 franchi |

<sup>3</sup> Il contributo per la conservazione di una razza svizzera il cui stato è «minacciata» ammonta a:

- |    |   |                |
|----|---|----------------|
| a. | specie bovina:  |                |
|    | 1. per animale maschio  | 196.80 franchi |
|    | 2. per animale femmina  | 164 franchi    |
| b. | specie suina:   |                |
|    | 1. per animale maschio  | 82 franchi     |
|    | 2. per animale femmina  | 90.20 franchi  |
| c. | specie ovina:   |                |
|    | 1. per animale maschio  | 55.80 franchi  |
|    | 2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1   | 41 franchi     |
|    | 3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 | 27.90 franchi  |

- d. specie caprina:
- |   |               |
|---|---------------|
| 1. per animale maschio  | 55.80 franchi |
| 2. per animale femmina, con campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1   | 32.80 franchi |
| 3. per animale femmina, senza campioni di latte prelevati in virtù dell'art. 19 cpv. 2 lett. b n. 1 | 27.90 franchi |

<sup>4</sup> Se l'importo massimo di 4 000 000 di franchi non è sufficiente, i contributi di cui ai capoversi 2 e 3 sono ridotti per tutte le specie nella stessa percentuale.

*Art. 23d* Esigenze per il versamento di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

<sup>1</sup> I contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» sono versati per animali delle specie bovina, equina, suina, ovina e caprina:

- a. iscritti o menzionati in un libro genealogico;
- b. i cui genitori e nonni sono iscritti o menzionati in un libro genealogico della medesima razza;
- c. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento;
- d. che hanno almeno un discendente in vita:
  1. nato nel periodo di riferimento,
  2. iscritto nel libro genealogico, e
  3. la cui percentuale di sangue della relativa razza è di almeno l'87,5 per cento.

<sup>2</sup> Il discendente in vita di cui al capoverso 1 lettera d deve inoltre avere un grado di consanguineità che si basa su almeno tre generazioni e non supera la percentuale seguente:

- a. per le specie bovina, ovina e caprina: 6,25 per cento;
- b. per le specie suina ed equina: 10 per cento.

<sup>3</sup> Tutti gli animali della razza delle Franches Montagnes che al 1° gennaio 1999 erano iscritti nella sezione Allevamento in purezza del libro genealogico della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes sono considerati animali con una percentuale di sangue del 100 per cento della razza delle Franches Montagnes.

<sup>4</sup> I contributi sono versati soltanto se l'effettivo di animali femmina iscritti nel libro genealogico che adempiono le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 non supera il numero seguente:

- a. per le razze il cui stato è «in pericolo critico»: 30 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 10 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie equina, suina, ovina o caprina;

- b. per le razze il cui stato è «minacciate»: 15 000 animali femmina iscritti nel libro genealogico della specie bovina o 7 500 animali femmina iscritti nel libro genealogico delle specie equina, suina, ovina o caprina.

<sup>5</sup> I contributi sono versati soltanto se almeno una volta all'anno le organizzazioni di allevamento riconosciute mettono a disposizione del gestore di GENMON i dati del libro genealogico e le informazioni necessarie per calcolare l'indice globale.

*Art. 23e*           Versamento dei contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate»

<sup>1</sup> Chi intende ricevere contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» deve farne richiesta presentando una domanda all'organizzazione di allevamento riconosciuta in questione. La domanda deve essere presentata, una sola volta, nell'anno a partire dal quale l'avente diritto intende ricevere i contributi.

<sup>2</sup> L'organizzazione di allevamento riconosciuta verifica il diritto ai contributi.

<sup>3</sup> Richiede all'UFAG di versare i contributi sulla base di un elenco di genitori, maschi e femmine, per i quali vanno versati i contributi nel periodo di riferimento in questione. Per animale e periodo di riferimento può essere richiesto il versamento di un solo contributo.

<sup>4</sup> L'organizzazione di allevamento riconosciuta versa i contributi agli aventi diritto al più tardi 60 giorni dopo averli ricevuti dall'UFAG.

<sup>5</sup> Comunica all'UFAG, entro il 31 ottobre dell'anno che precede quello di contribuzione, il numero stimato di animali maschi e femmine per i quali vanno versati contributi.

<sup>6</sup> L'UFAG pubblica i contributi versati alle organizzazioni di allevamento riconosciute.

*Art. 24*

*Abrogato*

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. Nel 2023 i contributi ammontano complessivamente al massimo a 100 000 franchi e dal 2024 al massimo a 500 000 franchi all'anno.

*Art. 38a*           Disposizioni transitorie della modifica del 2 novembre 2022

<sup>1</sup> Per stabilire se lo stato di una razza al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2022 sia «in pericolo critico» o «minacciata» (art. 23a) è determinante l'indice globale in GENMON al 1° giugno 2021.

<sup>2</sup> Per equini della razza delle Franches Montagnes nati tra il 1° dicembre 2022 e il 31 maggio 2023 si applica l'articolo 24 conformemente al diritto anteriore; l'articolo 23, al quale l'articolo 24 rimanda, è determinante nella versione secondo il diritto anteriore. Gli allevatori devono presentare le domande entro il 30 novembre 2023 alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes, la quale deve inoltrarle all'UFAG entro il 15 dicembre 2023.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

### *Titolo*

Termini per la presentazione delle domande per il versamento dei contributi e per la presentazione dei conteggi nonché giorni di riferimento e periodi di riferimento

N. 8

## **8. Conservazione di razze svizzere**

Art. 23-23e	Periodo di riferimento	Termine
Domande di contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)	Anno civile	30 giugno
Conteggio relativo a contributi per progetti di conservazione limitati nel tempo (art. 23 cpv. 1 lett. a)	Anno civile	15 dicembre
Domande di contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)	Anno civile	30 giugno
Conteggio relativo a contributi per il deposito a lungo termine di materiale criogenico (art. 23 cpv. 1 lett. b)	Anno civile	15 dicembre
Domande di contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)	1° giugno–31 maggio	10 giugno
Conteggio relativo ai contributi per la conservazione di razze svizzere il cui stato è «in pericolo critico» o «minacciate» (art. 23 cpv. 1 lett. c)	1° giugno–31 maggio	31 luglio

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr





# Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMS)

del 2 novembre 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 89 capoverso 2, 93 capoverso 4, 95 capoverso 2, 96 capoverso 3, 97 capoverso 6, 104 capoverso 3, 105 capoverso 3, 106 capoverso 5, 107 capoverso 3, 107a capoverso 2, 108 capoverso 1, 166 capoverso 4 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAg),

*ordina:*

## Capitolo 1: Oggetto e forme degli aiuti finanziari

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari per:

- a. i seguenti provvedimenti del genio rurale nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
  1. migliorie fondiari,
  2. infrastrutture di trasporto utili per l'agricoltura,
  3. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico,
  4. infrastrutture di base nello spazio rurale;
- b. i seguenti provvedimenti edilizi nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
  1. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali,
  2. edifici di economia rurale, edifici abitativi agricoli e impianti,
  3. diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;
- c. i seguenti provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali:
  1. provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali,

RS 913.1

<sup>1</sup> RS 910.1

2. provvedimenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale,
  3. provvedimenti tesi a promuovere l'acquisto di aziende e fondi agricoli;
  - d. progetti di sviluppo regionale (PSR).
- <sup>2</sup> Stabilisce i provvedimenti di vigilanza e i controlli.

#### **Art. 2**            Forme degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma di contributi non rimborsabili e di crediti di investimento.

<sup>2</sup> Sono versati aiuti finanziari a favore di:

- a. provvedimenti individuali;
- b. provvedimenti collettivi e provvedimenti collettivi di ampia portata.

## **Capitolo 2: Disposizioni comuni**

### **Sezione 1: Condizioni per gli aiuti finanziari**

#### **Art. 3**            Beneficiari degli aiuti finanziari

<sup>1</sup> Le persone fisiche e giuridiche nonché i Comuni e altri enti di diritto pubblico possono ricevere aiuti finanziari se per il loro progetto esiste comprovatamente un interesse agricolo e il progetto fornisce un contributo alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura, al potenziamento della collaborazione regionale o alla produzione di prodotti valorizzabili della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

<sup>2</sup> Le persone fisiche e giuridiche devono avere domicilio civile o sede in Svizzera.

<sup>3</sup> Prima dell'approvazione del provvedimento, le persone fisiche non possono aver già raggiunto l'età ordinaria di pensionamento. Il limite d'età non si applica per provvedimenti nella regione d'estivazione e per provvedimenti collettivi.

<sup>4</sup> Le istituzioni delle quali il Cantone o un istituto cantonale detiene una partecipazione maggioritaria ricevono aiuti finanziari se si tratta di provvedimenti per studi di base o accertamenti preliminari oppure di provvedimenti per la direzione generale del progetto nel quadro di un PSR.

#### **Art. 4**            Luogo di attuazione dei provvedimenti

Gli aiuti finanziari sono versati soltanto per provvedimenti che vengono attuati in Svizzera. Fanno eccezione i provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a per i quali è opportuno che parti di essi siano attuate in un Paese confinante.

**Art. 5** Proprietà dell'azienda e degli edifici e impianti sostenuti nonché rapporti di locazione

<sup>1</sup> L'azienda e gli edifici e impianti sostenuti devono essere di proprietà dei beneficiari di aiuti finanziari. Gli edifici e gli impianti possono essere trasferiti a terzi a condizione che non ne venga modificata la destinazione.

<sup>2</sup> Gli affittuari di aziende possono beneficiare di aiuti finanziari a condizione che sia costituito un diritto di superficie per almeno 20 anni. Non è necessario costituire un diritto di superficie per:

- a. provvedimenti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e c;
- b. provvedimenti per i quali vengono concessi esclusivamente crediti di investimento.

<sup>3</sup> Se vengono concessi contributi ad affittuari, deve essere concluso un contratto d'affitto di almeno 20 anni. Il contratto d'affitto va annotato nel registro fondiario se non è parte integrante del contratto di diritto di superficie.

<sup>4</sup> Se è concesso soltanto un credito di investimento, la durata del contratto d'affitto e del pegno immobiliare è fissata in base al termine di rimborso del credito di investimento.

<sup>5</sup> Per i PSR, la condizione di cui al capoverso 1 è ritenuta adempiuta anche nel caso in cui gli edifici o gli impianti sostenuti sono di proprietà di un membro dell'ente promotore.

**Art. 6** Dimensioni minime dell'azienda

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono versati alle seguenti aziende soltanto se nell'azienda vi è un volume di lavoro di almeno 1 unità standard di manodopera (USM):

- a. aziende agricole;
- b. aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale;
- c. aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili;
- d. comunità di aziende di cui alle lettere a-c.

<sup>2</sup> Nei seguenti casi sono sufficienti dimensioni dell'azienda di almeno 0,60 USM:

- a. per provvedimenti nei settori affini all'agricoltura;
- b. per provvedimenti nelle zone di montagna III e IV tesi a garantire la gestione;
- c. per provvedimenti in aree della regione di montagna e di quella collinare tesi a garantire una sufficiente densità d'insediamento.

<sup>3</sup> Nel caso di provvedimenti collettivi, almeno due aziende agricole o due aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale devono comprovare dimensioni dell'azienda di 0,60 USM ciascuna.

<sup>4</sup> I criteri per valutare se la densità d'insediamento di cui al capoverso 2 lettera c è a rischio sono stabiliti nell'allegato 1.

<sup>5</sup> Per determinare le dimensioni dell'azienda, oltre ai coefficienti USM di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>2</sup> sulla terminologia agricola si applicano anche i coefficienti USM di cui all'articolo 2a dell'ordinanza del 4 ottobre 1993<sup>3</sup> sul diritto fondiario rurale.

#### **Art. 7** Autofinanziamento

<sup>1</sup> Sono concessi aiuti finanziari soltanto se la quota di autofinanziamento ammonta almeno al 15 per cento.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 non si applica per provvedimenti collettivi e collettivi di ampia portata del genio rurale di cui all'articolo 14 capoverso 1 nonché per crediti di investimento per l'aiuto iniziale di cui all'articolo 40 capoverso 2 lettera a.

#### **Art. 8** Contributo del Cantone

<sup>1</sup> La concessione di aiuti finanziari da parte della Confederazione presuppone un contributo cantonale. Questo contributo cantonale viene concesso sotto forma di prestazione pecuniaria non rimborsabile.

<sup>2</sup> Il contributo cantonale minimo ammonta:

- a. nel caso di provvedimenti individuali: al 100 per cento del contributo federale;
- b. nel caso di provvedimenti collettivi: al 90 per cento del contributo federale;
- c. nel caso di provvedimenti collettivi di ampia portata e di PSR: all'80 per cento del contributo federale.

<sup>3</sup> Il contributo cantonale minimo di cui al capoverso 2 lettere a e b si applica anche per provvedimenti di cui all'articolo 2 capoverso 2 realizzati nel quadro di un PSR.

<sup>4</sup> Il Cantone può far computare nel contributo cantonale i seguenti contributi:

- a. i contributi di enti di diritto pubblico nonché di istituti che svolgono compiti sovrani e non partecipano direttamente al progetto;
- b. i contributi di Comuni che questi sono obbligati a versare come quota sul contributo cantonale in base a disposizioni del diritto cantonale.

<sup>5</sup> Per rimediare alle conseguenze di avvenimenti naturali straordinari nonché per studi di base e accertamenti preliminari, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può ridurre l'importo del contributo cantonale o rinunciare a tale contributo.

#### **Art. 9** Neutralità concorrenziale

<sup>1</sup> Per i seguenti provvedimenti sono concessi aiuti finanziari soltanto se, al momento della pubblicazione della domanda, nessuna azienda artigianale direttamente interessata nella zona d'attività determinante sul piano economico è disposta ed è in grado di adempiere in modo equivalente il compito previsto:

- a. PSR;

<sup>2</sup> RS 910.91

<sup>3</sup> RS 211.412.110

- b. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- c. diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;
- d. i provvedimenti seguenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale:
  - 1. costituzione di organizzazioni contadine di solidarietà nell'ambito della produzione conforme al mercato e della gestione aziendale;
  - 2. acquisto congiunto di macchine e veicoli.

<sup>2</sup> Prima dell'approvazione del progetto il Cantone pubblica le domande relative a provvedimenti di cui al capoverso 1 nell'organo di pubblicazione del Cantone.

<sup>3</sup> Le aziende artigianali direttamente interessate nella zona d'attività determinante sul piano economico possono fare opposizione contro il cofinanziamento statale presso il servizio cantonale competente.

<sup>4</sup> La determinazione della neutralità concorrenziale si fonda sul diritto cantonale.

## Sezione 2: Costi computabili

### Art. 10

<sup>1</sup> Sono computabili i seguenti costi:

- a. i costi di costruzione, incluse le prestazioni proprie e le forniture di materiale nonché i costi di pianificazione, di progettazione e di direzione dei lavori;
- b. i costi per l'aggiornamento della misurazione ufficiale;
- c. le tasse fondate su leggi federali nonché le tasse cantonali causate dal progetto;
- d. le spese notarili;
- e. le tasse di allacciamento idrico.

<sup>2</sup> L'importo dei costi computabili dipende dalla portata dell'interesse agricolo e dell'interesse della collettività all'attuazione del provvedimento previsto. Per gli interessi non agricoli si applicano deduzioni ai costi computabili.

## Sezione 3: Disposizioni comuni per crediti di investimento

### Art. 11 Principio

<sup>1</sup> Non sono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi. I crediti di investimento concessi contemporaneamente per diversi provvedimenti vengono sommati.

<sup>2</sup> Se è concesso contemporaneamente un contributo di cui alla presente ordinanza, possono essere concessi anche crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.

<sup>3</sup> I crediti di investimento sono concessi per:

- a. il finanziamento parziale del progetto;
- b. l'agevolazione del finanziamento nella fase di costruzione (credito di costruzione);
- c. il finanziamento dei costi residui dopo la fase di costruzione (credito di consolidamento).

<sup>4</sup> I crediti di costruzione e di consolidamento sono concessi soltanto per provvedimento collettivi.

<sup>5</sup> I crediti di costruzione e di consolidamento non sono concessi contemporaneamente per lo stesso progetto. Se per un progetto vengono concessi consecutivamente più crediti di costruzione, questi devono essere computati.

#### **Art. 12** Garanzie

<sup>1</sup> I crediti di investimento devono essere concessi con garanzie reali, purché queste non siano escluse.

<sup>2</sup> Se il beneficiario del credito non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di concessione del credito, la costituzione di un pegno immobiliare. Tale decisione vale come prova per l'Ufficio del registro fondiario ai fini dell'iscrizione del pegno immobiliare nel registro fondiario.

#### **Art. 13** Termini di rimborso per crediti di investimento

<sup>1</sup> I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi 20 anni, il credito di investimento per l'aiuto iniziale al più tardi 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia a decorrere al più tardi due anni dopo il primo pagamento parziale.

<sup>2</sup> Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> In caso di difficoltà finanziarie, il beneficiario del credito può chiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. Va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Un credito di costruzione deve essere rimborsato entro tre anni. Per provvedimenti realizzati a tappe il termine di rimborso decorre dall'inizio dell'ultima tappa.

<sup>5</sup> Il Cantone può computare i rimborsi annui nei contributi di cui alla presente ordinanza e all'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>4</sup> sui pagamenti diretti (OPD).

<sup>4</sup> RS 910.13

## Capitolo 3: Provvedimenti del genio rurale

### Sezione 1: Provvedimenti

#### Art. 14 Provvedimenti sostenuti

<sup>1</sup> Sono concessi aiuti finanziari per i seguenti provvedimenti:

- a. migliorie fondiariae: migliorie integrali, ricomposizioni particellari, raggruppamento di terreni in affitto e altri provvedimenti tesi a migliorare la struttura della gestione;
- b. infrastrutture di trasporto utili per l'agricoltura: impianti di collegamento, come strade agricole, impianti a fune e impianti di trasporto analoghi;
- c. impianti e provvedimenti nel settore del suolo e del bilancio idrico, come irrigazioni, evacuazione delle acque e miglioramenti della struttura e della composizione del suolo;
- d. infrastrutture di base nello spazio rurale, come approvvigionamento idrico ed elettrico, collegamenti del servizio universale in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione.

<sup>2</sup> I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera a sono esclusivamente collettivi. I provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere b–d possono essere individuali o collettivi.

<sup>3</sup> Sono considerati provvedimenti individuali quelli che vanno prevalentemente a beneficio di una singola azienda.

<sup>4</sup> Sono considerati provvedimenti collettivi quelli che vanno a beneficio di più aziende nonché quelli per le aziende d'estivazione.

<sup>5</sup> Sono considerati provvedimenti collettivi di ampia portata quelli collettivi che inoltre si estendono su una regione delimitata naturalmente o economicamente e promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi. Questa condizione è considerata adempiuta nel caso di:

- a. migliorie integrali con misure per la promozione della biodiversità;
- b. provvedimenti di cui al capoverso 1 nel cui comprensorio non è indicata una migliorie integrale ma che richiedono un considerevole coordinamento, sono almeno d'importanza regionale per l'agricoltura e comprendono misure per la promozione della biodiversità.

<sup>6</sup> Gli edifici e gli impianti nella zona edificabile non sono sostenuti; fanno eccezione le infrastrutture utili per l'agricoltura che devono essere necessariamente realizzate nelle zone edificabili o al loro limitare.

<sup>7</sup> I crediti di investimento sono concessi soltanto sotto forma di crediti di costruzione e di consolidamento.

**Art. 15** Aiuti finanziari per provvedimenti di accompagnamento

Ad accompagnamento dei provvedimenti di cui all'articolo 14 sono concessi aiuti finanziari per:

- a. provvedimenti di ripristino o di sostituzione in caso di pregiudizio a biotopi degni di protezione secondo l'articolo 18 capoverso 1<sup>ter</sup> della legge del 1° luglio 1966<sup>5</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio nonché provvedimenti di sostituzione di cui all'articolo 7 della legge del 4 ottobre 1985<sup>6</sup> sui percorsi pedonali e i sentieri;
- b. altri provvedimenti per la valorizzazione della natura e del paesaggio o per l'adempimento di altre esigenze della legislazione sulla protezione dell'ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio nonché sulla caccia, in particolare la promozione della biodiversità, della qualità del paesaggio e della gestione dei grandi predatori.

**Art. 16** Aiuti finanziari per studi di base e accertamenti preliminari

In vista della preparazione di provvedimenti di cui all'articolo 14 sono concessi aiuti finanziari per:

- a. studi di base per chiarire la fattibilità e per preparare progetti concreti;
- b. strategie di sviluppo con obiettivi e provvedimenti per lo spazio rurale;
- c. inchieste nonché studi di interesse nazionale e d'importanza pratica per i miglioramenti strutturali.

**Art. 17** Lavori sostenuti per edifici e impianti

<sup>1</sup> Nel caso di provvedimenti di cui all'articolo 14, per edifici e impianti sono concessi aiuti finanziari nel corso del loro ciclo di vita per:

- a. la costruzione e il risanamento, la trasformazione per l'adeguamento a esigenze più elevate o la sostituzione una volta scaduta la durata di vita tecnica;
- b. il ripristino dopo danni causati dagli elementi naturali e la messa in sicurezza di edifici e impianti agricoli nonché di terreno coltivo;
- c. il ripristino periodico di strade, impianti a fune, impianti per l'evacuazione delle acque in agricoltura, muri a secco e suoneni.

<sup>2</sup> Il ripristino periodico di cui al capoverso 1 lettera c comprende:

- a. per le strade: il rinnovo dello strato di copertura della carreggiata di strade in ghiaia e di strade pavimentate nonché il ripristino dei drenaggi e di manufatti;
- b. per gli impianti a fune: le revisioni periodiche;
- c. per l'evacuazione delle acque in agricoltura: lo spurgo di condotte di evacuazione e l'ispezione televisiva delle canalizzazioni;

<sup>5</sup> RS 451

<sup>6</sup> RS 704

- d. per i muri a secco utili per un'utilizzazione agricola: il ripristino e il consolidamento delle fondamenta, del corpo murario, della corona e delle scale;
- e. per le suonen: il ripristino e il consolidamento dei bordi e dei muri di sostegno, l'impermeabilizzazione, la protezione contro l'erosione nonché lo sfoltimento della vegetazione.

## Sezione 2: Condizioni

### Art. 18 Condizioni generali

<sup>1</sup> I provvedimenti sono sostenuti se vanno a beneficio di aziende agricole, aziende d'estivazione, aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale oppure aziende dedite alla pesca o alla piscicoltura.

<sup>2</sup> Il finanziamento e la supportabilità degli investimenti previsti devono essere comprovati. Come valore indicativo per la valutazione della supportabilità si applica l'onere dei costi residui di cui all'allegato 2.

<sup>3</sup> I costi computabili di cui all'articolo 10 capoverso 1 lettera a sono determinati in una procedura di gara pubblica secondo il diritto cantonale. L'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce la base per stabilire i costi computabili.

<sup>4</sup> Mediante crediti di investimento sono sostenuti soltanto provvedimenti collettivi.

<sup>5</sup> Occorre applicare la norma SIA 406 del 1° dicembre 1991<sup>7</sup> «Contenuto e presentazione dei progetti di migliorie fondiarie».

### Art. 19 Condizioni per provvedimenti individuali

Nel caso di provvedimenti individuali, sono concessi contributi se sono adempiute le condizioni per ricevere pagamenti diretti ai sensi dell'OPD<sup>8</sup>.

### Art. 20 Condizioni per provvedimenti collettivi

Nel caso di provvedimenti collettivi, sono concessi aiuti finanziari se i provvedimenti rappresentano un'unità dal profilo funzionale o organizzativo.

### Art. 21 Condizioni supplementari per aiuti finanziari nel settore del suolo e del bilancio idrico

<sup>1</sup> Sono concessi aiuti finanziari per impianti di irrigazione se il progetto è orientato alla disponibilità idrica a medio termine.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari per impianti di evacuazione delle acque se:

<sup>7</sup> La norma può essere richiesta a pagamento alla Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, [www.sia.ch](http://www.sia.ch) > Servizi > SIA-norm. È consultabile gratuitamente presso l'Ufficio federale dell'agricoltura, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berna.

<sup>8</sup> RS 910.13

- a. viene ripristinato un impianto esistente su una superficie agricola utile importante sul piano regionale;
- b. viene costruito un nuovo impianto in un'area a rischio di erosione o in combinazione con una valorizzazione del suolo tesa a garantire la qualità di superfici per l'avvicendamento delle colture.

<sup>3</sup> Sono concessi aiuti finanziari per il miglioramento della struttura e della composizione del suolo se:

- a. si tratta di suoli che hanno subito un degrado antropico;
- b. la gestione è difficile e vi sono perdite comprovate; e
- c. il provvedimento comporta un miglioramento duraturo della struttura, della composizione e del bilancio idrico del suolo.

**Art. 22** Condizioni supplementari per infrastrutture di base nello spazio rurale

Sono concessi aiuti finanziari per impianti di approvvigionamento idrico ed elettrico soltanto se gli edifici e gli impianti si trovano nella regione di montagna, in quella collinare o nella regione d'estivazione. Ad aziende con colture speciali e a insediamenti agricoli sono concessi aiuti finanziari anche se si trovano nella zona di pianura.

### Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento

**Art. 23** Costi computabili e non computabili

<sup>1</sup> Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi per l'acquisto di terreni in relazione a provvedimenti di accompagnamento di cui all'articolo 15 fino a un massimo di otto volte il valore di reddito agricolo;
- b. i costi per lavori geometrici nel caso di ricomposizioni particellari, comprese la picchettazione e la terminazione, purché tali lavori soddisfino le esigenze minime della Confederazione e siano necessari per identificare e gestire le nuove particelle;
- c. un'indennità unica fino a un massimo di 1200 franchi per ettaro ai locatori che concedono a un'organizzazione che gestisce terreni in affitto il diritto di affittarli a terzi, a condizione che i terreni siano messi a disposizione per almeno 12 anni.

<sup>2</sup> Non sono computabili in particolare:

- a. i costi per lavori eseguiti in modo non conforme al progetto o non a regola d'arte;
- b. i costi causati da una progettazione palesemente trascurata, da lacune nella direzione dei lavori o da modifiche progettuali non autorizzate;
- c. i costi per l'acquisto di terreni che non rientrano nel capoverso 1 lettera a;

- d. le indennità ai partecipanti per diritti di condotta e di sorgente, diritti di passo e simili nonché le indennità di coltura e per inconvenienti;
- e. i costi per l'acquisto di pertinenze mobili e di impianti interni nonché d'esercizio e di manutenzione;
- f. le spese amministrative, i gettoni di presenza, i premi d'assicurazione e gli interessi;
- g. nel caso di impianti di approvvigionamento elettrico, il contributo per i costi di rete per l'allacciamento alla rete di distribuzione a monte.

<sup>3</sup> Nel caso di collegamenti del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni in luoghi non serviti da una tecnica di telecomunicazione, sono computabili soltanto i costi che si deve assumere il cliente secondo l'articolo 18 capoverso 2 dell'ordinanza del 9 marzo 2007<sup>9</sup> sui servizi di telecomunicazione.

<sup>4</sup> Nel caso di impianti per l'evacuazione delle acque e di miglioramento della struttura e della composizione del suolo, è computabile al massimo otto volte il valore di reddito agricolo del fondo.

#### **Art. 24** Costi computabili per il ripristino periodico

<sup>1</sup> Per il ripristino periodico di cui all'articolo 17 capoverso 2 sono computabili al massimo i seguenti costi:

	franchi
a. per le strade agricole, per km di strada:	
strade in ghiaia:	
1. situazione normale	25 000
2. con costi suppletivi moderati	40 000
3. con costi suppletivi elevati	50 000
strade pavimentate:	
1. situazione normale	40 000
2. con costi suppletivi moderati	50 000
3. con costi suppletivi elevati	60 000
b. per l'evacuazione delle acque in agricoltura, per km	5000
c. per i muri a secco con utilizzazione agricola, per m <sup>2</sup> di muro:	
1. muro a secco di terrazza:	
– muro fino a 1,5 m di altezza	650
– muro di 1,5 fino a 3 m di altezza	1000
2. altri muri a secco	200
d. per le suonon, per m di canale	100

<sup>2</sup> Sono considerati costi suppletivi ai sensi del capoverso 1 lettera a il ripristino e le integrazioni puntuali di manufatti e di impianti per l'evacuazione delle acque nonché

<sup>9</sup> RS 784.101.1

condizioni difficili dovute alla struttura del terreno o del sottosuolo oppure a grandi distanze. L'allegato 3 stabilisce come devono essere determinati i costi suppletivi.

<sup>3</sup> I costi computabili non possono essere superiori ai costi effettivi.

<sup>4</sup> Nel caso di provvedimenti per il ripristino periodico di impianti a fune, sono computabili i costi effettivi di cui agli articoli 10 e 23.

<sup>5</sup> Se i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti di evacuazione delle acque sono realizzati nell'ambito di un piano globale, anziché i costi di cui al capoverso 1 lettera b sono computabili i costi effettivi di cui agli articoli 10 e 23.

<sup>6</sup> Nel caso dei muri a secco e delle suonene, gli edifici e gli impianti da ripristinare sono stabiliti sulla base di un piano globale. La sua realizzazione è sostenuta come studio di base.

<sup>7</sup> Per gli interessi non agricoli non va applicata alcuna deduzione ai costi computabili. Presupposto per il sostegno è che l'interesse agricolo ammonti almeno al 50 per cento.

<sup>8</sup> Nel caso di ripristino periodico di strade in biotopi palustri, si deve porre rimedio a una compromissione preesistente del bilancio idrico naturale. I corrispettivi provvedimenti sono considerati provvedimenti di accompagnamento ai sensi dell'articolo 15. Sono computabili i costi effettivi di cui agli articoli 10 e 23.

#### **Art. 25** Aliquote di contributo

<sup>1</sup> Si applicano le seguenti aliquote di contributo massime in riferimento ai costi computabili:

	per cento
a. per provvedimenti collettivi di ampia portata:	
1. zona di pianura	34
2. zona collinare e zona di montagna I	37
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40
b. per provvedimenti collettivi:	
1. zona di pianura	27
2. zona collinare e zona di montagna I	30
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	33
c. per provvedimenti individuali:	
1. zona di pianura	20
2. zona collinare e zona di montagna I	23
3. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	26

<sup>2</sup> Per i ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali e per i ripristini periodici si applicano le aliquote di contributo di cui al capoverso 1 lettera b.

<sup>3</sup> Onde ridurre il dispendio amministrativo, il contributo può essere anche stabilito e versato come importo forfettario. Questo non può superare il contributo di cui al capoverso 1.

**Art. 26** Contributi supplementari

<sup>1</sup> Le aliquote di contributo, su richiesta del Cantone, possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

- a. valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua nella zona agricola;
- b. provvedimenti di protezione del suolo o tesi a garantire la qualità di superfici per l'avvicendamento delle colture;
- c. provvedimenti ecologici particolari;
- d. salvaguardia e valorizzazione di paesaggi rurali o edifici d'importanza storico-culturale;
- e. produzione di energie rinnovabili o impiego di tecnologie rispettose delle risorse.

<sup>2</sup> Per i ripristini dopo danni causati dagli elementi naturali e per la messa in sicurezza di edifici e impianti nonché di terreni coltivati, le aliquote di contributo, su richiesta del Cantone, possono essere aumentate al massimo di 6 punti percentuali.

<sup>3</sup> Nella regione di montagna, in quella collinare e nella regione d'estivazione, su richiesta del Cantone, le aliquote di contributo possono essere aumentate al massimo di 4 punti percentuali per condizioni particolarmente difficili quali costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno o esigenze legate alla protezione della natura e del paesaggio.

<sup>4</sup> Per i ripristini periodici e i provvedimenti non edilizi non sono concessi contributi supplementari.

<sup>5</sup> L'aumento delle aliquote di contributo di cui ai capoversi 1–3 può essere cumulativo. Non viene tenuto in considerazione nella determinazione del contributo cantonale di cui all'articolo 8.

<sup>6</sup> Le prestazioni supplementari e la graduazione dei contributi supplementari si fondano sull'allegato 4.

<sup>7</sup> Le aliquote di contributo maggiorate non possono superare complessivamente il 40 per cento dei costi computabili nella regione di pianura e il 50 per cento nella regione di montagna e in quella d'estivazione.

**Art. 27** Riduzione di contributi in base alla sostanza nel caso di provvedimenti individuali

<sup>1</sup> Se prima dell'investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

<sup>2</sup> Nel caso di persone giuridiche, di una società di persone e di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

**Art. 28** Importo dei crediti di investimento

<sup>1</sup> I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei contributi pubblici decisi. Nel caso di assegnazioni parziali, il credito di costruzione può essere calcolato sulla base del contributo pubblico totale del progetto autorizzato.

<sup>2</sup> Nel caso di provvedimenti realizzati a tappe, il credito di costruzione non può superare il 75 per cento della somma dei contributi pubblici non ancora versati per tutte le tappe già autorizzate.

<sup>3</sup> L'importo dei crediti di consolidamento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili dopo la deduzione di eventuali contributi pubblici. Nel caso di progetti di cui all'allegato 2 difficilmente sopportabili ma assolutamente necessari, l'aliquota può essere aumentata fino al massimo al 65 per cento.

**Capitolo 4: Provvedimenti edilizi****Sezione 1: Provvedimenti****Art. 29** Provvedimenti individuali

<sup>1</sup> Sono considerati provvedimenti individuali quelli che sono realizzati da almeno un'azienda agricola o da una piccola azienda artigianale e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e di aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:

- a. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici, impianti o installazioni nell'azienda di produzione per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria e regionali;
- b. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici di economia rurale e di edifici abitativi;
- c. la realizzazione di impianti per migliorare la produzione di colture speciali nonché il rinnovo di colture perenni;
- d. provvedimenti edilizi o installazioni per l'attività nei settori affini all'agricoltura.

<sup>3</sup> Ai gestori a titolo principale di un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura sono concessi aiuti finanziari a favore di provvedimenti individuali per provvedimenti edilizi o installazioni per una produzione conforme alle prescrizioni determinanti della legislazione sulla protezione degli animali, nonché per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca indigena.

**Art. 30** Provvedimenti collettivi

<sup>1</sup> Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non servono per la produzione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di

animali da reddito. I progetti nelle aziende d'estivazione sono considerati provvedimenti collettivi.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti collettivi ai gestori di almeno due aziende, siano esse agricole o aziende dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per:

- a. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici, impianti o installazioni per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- b. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni nonché di capanne mobili per i pastori per le aziende d'estivazione;
- c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di impianti per la produzione di energia rinnovabile a partire dalla biomassa;
- d. studi di base per chiarire la fattibilità e preparare provvedimenti concreti.

<sup>3</sup> Alle aziende d'estivazione sono concessi solamente aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere b e d.

## Sezione 2: Condizioni

### Art. 31 Requisiti personali

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari sono concessi a persone fisiche che gestiscono personalmente l'azienda. Per provvedimenti nella regione d'estivazione le persone fisiche non devono gestire personalmente l'azienda d'estivazione.

<sup>2</sup> Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, gli aiuti finanziari sono concessi anche se l'azienda è gestita dal partner.

<sup>3</sup> Alle persone giuridiche sono concessi aiuti finanziari se per due terzi sono di proprietà di persone fisiche che possono ricevere aiuti finanziari in virtù della presente ordinanza e se queste persone fisiche detengono almeno due terzi dei diritti di voto e, nel caso di società di capitali, anche due terzi del capitale.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari per provvedimenti nella regione d'estivazione sono concessi a persone giuridiche, Comuni e altri enti di diritto pubblico a prescindere dall'inadempimento delle prescrizioni sui rapporti di proprietà di cui al capoverso 3.

<sup>5</sup> Il gestore di un'azienda agricola deve possedere una delle seguenti qualifiche:

- a. una formazione professionale di base come agricoltore con attestato federale di capacità conformemente all'articolo 38 della legge del 13 dicembre 2002<sup>10</sup> sulla formazione professionale (LFPr);
- b. una formazione professionale come contadina/responsabile d'economia domestica rurale con un attestato professionale conformemente all'articolo 43 LFPr; o

<sup>10</sup> RS 412.10

c. una qualifica equivalente in una professione agricola speciale.

<sup>6</sup> Nel caso di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, una delle due persone deve adempiere i requisiti di cui al capoverso 5.

<sup>7</sup> È equiparata alle qualifiche di cui al capoverso 5 una gestione aziendale efficiente durante un periodo di almeno tre anni, debitamente documentata.

<sup>8</sup> L'UFAG stabilisce i contenuti e i criteri di valutazione per la gestione efficace dell'azienda.

### **Art. 32** Onere sopportabile

<sup>1</sup> Il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto finanziario.

<sup>2</sup> Nel caso di investimenti superiori a 100 000 franchi, il richiedente deve comprovare, con strumenti di pianificazione adatti, per un periodo di almeno cinque anni dopo la concessione degli aiuti finanziari, che la sopportabilità è data anche con future condizioni quadro economiche. Va eseguita anche una valutazione del rischio.

### **Art. 33** Esigenze in materia di protezione della natura, delle acque e degli animali

Sono concessi aiuti finanziari se dopo l'investimento sono adempiute le prescrizioni determinanti della legislazione sulla protezione della natura, delle acque e degli animali.

### **Art. 34** Condizioni supplementari per edifici di economia rurale

<sup>1</sup> Gli aiuti finanziari per edifici di economia rurale sono concessi soltanto per le poste di animali da reddito agricoli la cui produzione di sostanze nutritive, ovvero azoto e fosforo, è utilizzabile per coprire il fabbisogno della propria produzione vegetale. La prova va fornita con il metodo «Suisse-Bilanz». È applicabile la versione della Guida «Suisse-Bilanz»<sup>11</sup> dell'UFAG in vigore al momento dell'inoltro della richiesta. È determinante la sostanza nutritiva per la quale si raggiunge prima il limite.

<sup>2</sup> L'assenza di animali da reddito estivati va presa in considerazione nel calcolo della produzione di sostanze nutritive.

<sup>3</sup> Per valutare se il fabbisogno delle piante è coperto dalla produzione di sostanze nutritive, la produzione di sostanze nutritive degli animali da reddito che consumano foraggio grezzo va considerata in via prioritaria.

<sup>4</sup> Per il calcolo del fabbisogno delle piante si considerano le superfici agricole utili garantite a lungo termine ubicate a una distanza di percorso inferiore a 15 km dal centro aziendale. Non si applica alcun limite di distanza di percorso per le aziende tradizionali a più livelli.

<sup>11</sup> Le rispettive versioni della guida in vigore sono consultabili su: [www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch)  
> Strumenti > Pagamenti diretti > Prova che le esigenze ecologiche sono rispettate  
> Bilancio di concimazione equilibrato e analisi del suolo (art. 13 OPD).

<sup>5</sup> Due o più aziende che realizzano congiuntamente un edificio di economia rurale sono sostenute se:

- a. la comunità è riconosciuta dal servizio cantonale competente;
- b. viene concluso un contratto di collaborazione la cui durata minima in caso di sostegno con contributi è di 15 anni e in caso di sostegno esclusivamente con crediti di investimento corrisponde alla durata del credito di investimento.

#### **Art. 35** Condizioni supplementari per le piccole aziende artigianali

Alle piccole aziende artigianali sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettera a se adempiono in via suppletiva le seguenti condizioni:

- a. si tratta di imprese economicamente indipendenti o di rapporti società madre-filiale a livello unico, fermo restando che l'intero gruppo deve soddisfare le condizioni del presente articolo e il proprietario dell'immobile deve essere il beneficiario dell'aiuto finanziario;
- b. la loro attività comprende almeno il primo livello di trasformazione di materie prime agricole;
- c. prima dell'investimento, i collaboratori non superano un tasso di occupazione complessivo del 2000 per cento o la cifra d'affari complessiva non è superiore a 10 milioni di franchi;
- d. la cifra d'affari proviene principalmente dalla trasformazione di materie prime agricole prodotte a livello regionale o dalla loro vendita.

### **Sezione 3: Importo dei contributi e dei crediti di investimento**

#### **Art. 36** Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili i costi per le inchieste e per la consulenza.

#### **Art. 37** Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti

<sup>1</sup> Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 2008<sup>12</sup>, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo.

<sup>2</sup> Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale *pro rata temporis* di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c.

<sup>12</sup> Gli obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili su: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)  
> Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Ricerca «UW-0820-D».

<sup>3</sup> Per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo ed edifici alpestri sono concessi contributi per i costi suppletivi dovuti a condizioni particolarmente difficili. Questi non sono considerati nel calcolo del contributo cantonale. Per condizioni particolarmente difficili s'intendono costi di trasporto straordinari, problemi dell'area edificabile, configurazione particolare del terreno, pericoli naturali e particolarità climatiche.

**Art. 38** Riduzione di contributi in base alla sostanza nel caso di provvedimenti individuali

<sup>1</sup> Se prima dell'investimento la sostanza imponibile tassata del richiedente supera 1 000 000 di franchi, il contributo per provvedimenti individuali è ridotto di 5000 franchi per ogni 20 000 franchi di sostanza supplementare.

<sup>2</sup> Nel caso di persone giuridiche, di società di persone e di richiedenti coniugati o in unione domestica registrata, è determinante la media aritmetica della sostanza imponibile tassata delle persone fisiche partecipanti.

<sup>3</sup> I contributi per le piccole aziende artigianali non vengono ridotti in base alla sostanza.

**Art. 39** Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti

<sup>1</sup> Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 5. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali per l'agricoltura 2008<sup>13</sup>, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 5 nella misura del 10 per cento al massimo.

<sup>2</sup> Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.

<sup>3</sup> Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 5, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento.

<sup>4</sup> I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.

<sup>13</sup> Gli obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili su: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)  
> Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Ricerca «UW-0820-D».

## **Capitolo 5:**

### **Provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali**

#### **Sezione 1: Provvedimenti e condizioni**

##### **Art. 40** Provvedimenti individuali

<sup>1</sup> Sono considerati provvedimenti individuali i provvedimenti realizzati da almeno un'azienda e che servono per la produzione nonché la valorizzazione di prodotti della produzione vegetale e della detenzione di animali da reddito.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti individuali ai gestori di aziende agricole, aziende dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili, per:

- a. un aiuto iniziale unico per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli;
- b. l'acquisto di aziende agricole sul libero mercato da parte degli affittuari per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli;
- c. la costruzione o l'acquisto sul libero mercato di edifici e installazioni nonché la piantagione di alberi e arbusti per promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali attraverso:
  1. la riduzione delle emissioni di ammoniaca,
  2. la riduzione del carico di sostanze nocive,
  3. provvedimenti per la protezione del patrimonio culturale e del paesaggio,
  4. provvedimenti per la protezione del clima.

<sup>3</sup> Ai gestori a titolo principale di un'azienda dedita alla pesca o alla piscicoltura sono concessi aiuti finanziari per il provvedimento di cui al capoverso 2 lettera a.

<sup>4</sup> Alle aziende d'estivazione sono concessi aiuti finanziari per provvedimenti di cui al capoverso 2 lettera c.

##### **Art. 41** Provvedimenti collettivi

<sup>1</sup> Sono considerati provvedimenti collettivi quelli realizzati da più aziende e che non sono edifici e impianti.

<sup>2</sup> Sono concessi aiuti finanziari ai gestori di almeno due aziende agricole, aziende dedite all'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale o aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili per promuovere la collaborazione interaziendale mediante:

- a. iniziative collettive che possono comportare una riduzione dei costi di produzione;

- b. la costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola e ortoflorovivaistica conforme al mercato o l'estensione dell'attività di queste organizzazioni di solidarietà;
- c. l'acquisto di macchine e veicoli.

**Art. 42** Requisiti personali

<sup>1</sup> I requisiti personali si fondano sull'articolo 31.

<sup>2</sup> L'aiuto iniziale di cui all'articolo 40 capoverso 2 lettera a è concesso soltanto se il gestore non ha ancora compiuto 35 anni.

**Art. 43** Onere sopportabile

Le disposizioni sul finanziamento e sulla sopportabilità di cui all'articolo 32 devono essere adempiute. Sono eccettuate le iniziative collettive di cui all'articolo 41 capoverso 2 lettera a.

**Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento****Art. 44** Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi per le inchieste e la consulenza;
- b. nel caso di crediti di investimento: i costi di fondazione, i costi per l'acquisto di mobilio e mezzi ausiliari nonché i costi salariali durante il primo anno della nuova attività.

**Art. 45** Importo dei contributi e disposizioni specifiche sui provvedimenti

<sup>1</sup> Le aliquote dei contributi e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 2008<sup>14</sup>, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo.

<sup>2</sup> Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dai contributi massimi viene dedotto almeno il contributo federale *pro rata temporis* di cui all'articolo 67 capoverso 5 lettera c.

<sup>3</sup> Per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali può essere concesso un supple-

<sup>14</sup> Gli obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili su: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)  
> Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Ricerca «UW-0820-D».

mento a tempo determinato. Questo non è considerato nel calcolo del contributo cantonale. I provvedimenti nonché la durata e l'importo del supplemento sono stabiliti nell'allegato 6.

<sup>4</sup> La bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB) è sostenuta mediante contributi fino al 2030.

<sup>5</sup> L'UFAG può stabilire provvedimenti a tempo determinato per ridurre le emissioni di ammoniaca e le rispettive aliquote di contributo.

**Art. 46** Importo dei crediti di investimento e disposizioni specifiche sui provvedimenti

<sup>1</sup> Le aliquote dei crediti di investimento e le disposizioni specifiche sui provvedimenti sono stabilite nell'allegato 6. Nel caso di rincaro dei costi di costruzione o per contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'agricoltura 2008<sup>15</sup>, l'UFAG può aumentare le aliquote dell'allegato 6 nella misura del 10 per cento al massimo.

<sup>2</sup> Per il calcolo del credito di investimento, dai costi computabili vengono dedotti i contributi pubblici.

<sup>3</sup> Nel caso di sostegno di edifici esistenti mediante aliquote forfettarie di cui all'allegato 6, i crediti di investimento forfettari sono ridotti in modo adeguato. Nel caso di edifici già sostenuti in precedenza, dagli importi massimi viene dedotto almeno il saldo dell'attuale credito di investimento.

## **Capitolo 6: Progetti di sviluppo regionale**

### **Sezione 1: Provvedimenti e condizioni**

**Art. 47** Provvedimenti

<sup>1</sup> Sono considerati PSR:

- a. i progetti comprendenti più catene del valore e riguardanti anche settori non agricoli;
- b. i progetti comprendenti più attori all'interno di una catena del valore.

<sup>2</sup> Nell'ambito dei PSR vengono sostenuti i seguenti provvedimenti:

- a. i provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, quelli edilizi secondo il capitolo 4 e i provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza;
- b. la creazione e lo sviluppo di un'attività affine all'agricoltura;
- c. edifici e impianti per la trasformazione, lo stoccaggio e la commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- d. gli investimenti collettivi nell'interesse del PSR;

<sup>15</sup> Gli obiettivi ambientali per l'agricoltura sono consultabili su: [www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)  
> Temi > Biodiversità > Pubblicazioni e studi > Ricerca «UW-0820-D».

e. altri provvedimenti nell'interesse del PSR.

<sup>3</sup> Durante la fase di attuazione il PSR può essere integrato con altri provvedimenti.

<sup>4</sup> I PSR sono provvedimenti collettivi.

#### **Art. 48**            Condizioni

<sup>1</sup> Vengono concessi aiuti finanziari per PSR se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. il progetto contribuisce alla creazione di valore aggiunto nell'agricoltura e al potenziamento della collaborazione regionale;
- b. il progetto è composto da almeno tre provvedimenti, ciascuno dei quali con la propria contabilità e il proprio ente promotore nonché un diverso indirizzo;
- c. i provvedimenti si fondano su un piano globale dal punto di vista del contenuto e sono coordinati con lo sviluppo regionale, i parchi d'importanza nazionale e la pianificazione del territorio;
- d. i membri dell'ente promotore del progetto sono per la maggior parte gestori aventi diritto ai pagamenti diretti in virtù dell'OPD<sup>16</sup>; questi detengono la maggioranza dei voti.

<sup>2</sup> Il finanziamento e la sopportabilità dell'investimento previsto devono essere dimostrati prima della concessione dell'aiuto finanziario. La sopportabilità deve essere comprovata con strumenti di pianificazione adeguati per un periodo di almeno sette anni dopo la concessione degli aiuti finanziari.

<sup>3</sup> Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5, si applicano le condizioni dei rispettivi capitoli.

## **Sezione 2: Importo dei contributi e dei crediti di investimento**

#### **Art. 49**            Costi computabili

Oltre ai costi di cui all'articolo 10 sono computabili:

- a. i costi computabili in virtù degli articoli 23, 24, 36 e 44;
- b. i costi per l'elaborazione dei documenti in vista di una convenzione;
- c. i costi per le installazioni;
- d. i costi per le macchine e i veicoli nell'interesse del PSR;
- e. i costi per il marketing nel quadro del piano globale;
- f. i costi dell'attività economico-imprenditoriale nel quadro del PSR;
- g. i costi per la consulenza.

<sup>16</sup> RS 910.13

**Art. 50** Aliquote di contributo

<sup>1</sup> Se nel quadro di un PSR vengono attuati provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 3, provvedimenti edilizi secondo il capitolo 4 o provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5 della presente ordinanza, le aliquote di contributo per i singoli provvedimenti sono aumentate come segue:

- a. per progetti di cui all'articolo 47 capoverso 1 lettera a: del 20 per cento;
- b. per progetti di cui all'articolo 47 capoverso 1 lettera b: del 10 per cento.

<sup>2</sup> Per i costi computabili in virtù dell'articolo 49 lettere b–g, si applicano le seguenti aliquote di contributo:

	per cento
a. zona di pianura	34
b. zona collinare e zona di montagna I	37
c. zone di montagna II–IV e regione d'estivazione	40

<sup>3</sup> I costi computabili di cui al capoverso 2 sono ridotti nei casi seguenti:

- a. creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura;
- b. trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali;
- c. altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale;
- d. provvedimenti integrati durante la fase di attuazione.

<sup>4</sup> La riduzione in termini percentuali dei costi computabili è stabilita nell'allegato 7.

**Art. 51** Importo dei crediti di investimento

<sup>1</sup> Il credito di investimento per provvedimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, dedotti i contributi pubblici.

<sup>2</sup> Per i singoli provvedimenti del genio rurale secondo il capitolo 2, quelli edilizi secondo il capitolo 3 e i provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali secondo il capitolo 5, l'importo dei crediti di investimento, inclusi i crediti di consolidamento, è stabilito in base ai rispettivi capitoli.

<sup>3</sup> I crediti di costruzione sono concessi fino a concorrenza del 75 per cento dei costi computabili.

## Capitolo 7: Procedura

### Sezione 1: Trattamento della domanda

**Art. 52** Parere dell'UFAG prima della presentazione della domanda

<sup>1</sup> L'UFAG esprime un parere ai sensi dell'articolo 97 capoverso 2 LAgr sotto forma di:

- a. informazione, se esiste unicamente uno studio preliminare con una stima approssimativa dei costi o se non si può stabilire quando verrà realizzato il progetto;
- b. preavviso con l'indicazione degli oneri e delle condizioni nonché degli aiuti finanziari previsti, se esiste un progetto di massima con una stima dei costi;
- c. corapporto vincolante, se viene effettuata una procedura di esame dell'impatto sull'ambiente ai sensi dell'articolo 22 dell'ordinanza del 19 ottobre 1988<sup>17</sup> concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente.

<sup>2</sup> Il Cantone trasmette all'UFAG la richiesta di parere corredata dei documenti necessari e dei dati pertinenti tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali.

<sup>3</sup> Un parere dell'UFAG non è necessario se:

- a. il progetto non tange alcun oggetto di un inventario federale d'importanza nazionale;
- b. il progetto non sottostà ad alcun obbligo di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

**Art. 53** Domande di aiuti finanziari

<sup>1</sup> Le domande di aiuti finanziari vanno presentate al Cantone.

<sup>2</sup> Il Cantone esamina la domanda, valuta tra le altre cose la sopportabilità e l'opportunità dei provvedimenti previsti, fissa l'importo del contributo cantonale e del credito di investimento e stabilisce nel singolo caso oneri e condizioni.

**Art. 54** Richiesta del Cantone all'UFAG

<sup>1</sup> La richiesta del Cantone all'UFAG per contributi e crediti di investimento superiori a 500 000 franchi deve essere presentata tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali.

<sup>2</sup> Deve contenere tutta la documentazione e le informazioni utili, tuttavia almeno i seguenti documenti:

- a. le decisioni cantonali passate in giudicato sull'approvazione del progetto;
- b. la decisione dei servizi cantonali competenti in merito all'importo totale dell'aiuto finanziario del Cantone per un progetto;

<sup>17</sup> RS 814.011

- c. le decisioni relative agli aiuti finanziari di enti territoriali di diritto pubblico di cui all'articolo 8 capoverso 4, nella misura in cui il Cantone li computa nel contributo cantonale;
- d. la documentazione tecnica come piani corografici, piani dettagliati e delle opere, rapporti tecnici, preventivi dei costi;
- e. la documentazione economica aziendale, come i piani finanziari e il calcolo della sopportabilità.

<sup>3</sup> Se riguardano provvedimenti di cui all'articolo 9 capoverso 1, le richieste di aiuti finanziari devono contenere la prova della pubblicazione nell'organo di pubblicazione del Cantone ai sensi dell'articolo 89a LAgr.

<sup>4</sup> Se vengono chiesti contributi ed è necessaria un'autorizzazione edilizia secondo la legislazione sulla pianificazione del territorio, le richieste devono contenere la prova della pubblicazione nell'organo di pubblicazione del Cantone ai sensi dell'articolo 97 LAgr.

<sup>5</sup> Il saldo di precedenti crediti di investimento e mutui a titolo di aiuto per la conduzione aziendale è preso in considerazione nel caso del capoverso 1.

#### **Art. 55** Procedura di approvazione

<sup>1</sup> L'UFAG esamina la richiesta del Cantone e verifica se questo ha tenuto conto degli oneri e delle condizioni stabiliti nel suo parere.

<sup>2</sup> L'UFAG concede al Cantone il contributo sotto forma di una decisione o, nel caso di un PSR, sotto forma di una convenzione. Se una richiesta di contributo viene combinata con una richiesta di un credito di investimento, esso approva contemporaneamente il credito di investimento.

<sup>3</sup> Per i crediti di investimento superiori a 500 000 franchi, l'UFAG decide entro 30 giorni dalla trasmissione elettronica del fascicolo completo da parte del Cantone. Il Cantone notifica la sua decisione al richiedente soltanto dopo l'approvazione da parte dell'UFAG.

<sup>4</sup> L'UFAG stabilisce gli oneri e le condizioni nella decisione di contribuzione o nella convenzione. Fissa i termini per la realizzazione del progetto e per la presentazione del conteggio.

<sup>5</sup> Nel caso di progetti eseguiti a tappe, o su proposta del Cantone, l'UFAG emette previamente una decisione di principio. In quest'ultima stabilisce se il progetto adempie le esigenze per gli aiuti finanziari. La decisione di contribuzione avviene per le singole tappe. La decisione di principio non è considerata una decisione di contribuzione.

<sup>6</sup> Se il contributo federale supera presumibilmente 5 milioni di franchi, la decisione di principio, la decisione di contribuzione o la convenzione è emessa d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

**Art. 56** Convenzione per progetti di sviluppo regionale

<sup>1</sup> Per PSR tra la Confederazione, il Cantone ed eventualmente i fornitori di prestazioni è conclusa una convenzione sotto forma di contratto di diritto pubblico.

<sup>2</sup> La convenzione disciplina in particolare:

- a. gli obiettivi del PSR;
- b. i provvedimenti che consentono di realizzare il piano globale;
- c. i costi computabili, l'aliquota di contributo e il contributo della Confederazione per provvedimento;
- d. il controlling;
- e. il versamento dei contributi;
- f. la garanzia delle opere che beneficiano di un sostegno finanziario;
- g. gli oneri e le condizioni della Confederazione;
- h. le disposizioni da prendere se gli obiettivi non sono raggiunti;
- i. la durata e la risoluzione della convenzione.

<sup>3</sup> È possibile adeguare la convenzione e integrarla con nuovi provvedimenti.

**Sezione 2: Inizio dei lavori, acquisti ed esecuzione****Art. 57** Inizio dei lavori e acquisti

<sup>1</sup> È possibile iniziare i lavori ed effettuare acquisti soltanto se l'aiuto finanziario di cui all'articolo 55 capoversi 2 e 3 è stato stabilito mediante una decisione passata in giudicato o se è stata conclusa una convenzione ai sensi dell'articolo 55. I progetti che sono eseguiti a tappe possono iniziare soltanto se la decisione di contribuzione delle singole tappe è passata in giudicato.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato se l'attesa del passaggio in giudicato della decisione o della conclusione della convenzione recherebbe grave pregiudizio. Ciò non tange la decisione sulla concessione del contributo o sull'approvazione del credito di investimento.

<sup>3</sup> Per i provvedimenti sostenuti mediante contributi, l'autorità cantonale competente può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o un acquisto anticipato soltanto previa approvazione dell'UFAG.

<sup>4</sup> I costi per provvedimenti non edilizi che sorgono già durante l'elaborazione dei documenti nonché per prestazioni pianificatorie possono essere computati in un secondo tempo a condizione che il progetto venga attuato.

<sup>5</sup> In caso di inizio anticipato dei lavori o di acquisti anticipati senza autorizzazione scritta preliminare non è concesso alcun aiuto finanziario.

**Art. 58** Esecuzione del progetto

<sup>1</sup> L'esecuzione del progetto deve corrispondere ai documenti presentati nella procedura di approvazione.

<sup>2</sup> Le modifiche progettuali sostanziali necessitano dell'approvazione preliminare dell'UFAG. Sono sostanziali le modifiche concernenti:

- a. aspetti e documenti che erano stati determinanti per la decisione sugli aiuti finanziari;
- b. progetti che interessano inventari della Confederazione d'importanza nazionale; o
- c. progetti sottoposti a un obbligo legale di coordinamento o di compartecipazione a livello federale.

<sup>3</sup> I costi suppletivi che superano 100 000 franchi e ammontano a oltre il 20 per cento del preventivo approvato necessitano dell'approvazione dell'UFAG se per essi è richiesto un contributo.

<sup>4</sup> Il progetto deve essere eseguito entro i termini fissati dall'UFAG. I ritardi devono essere annunciati e motivati.

**Art. 59** Versamento dei contributi

<sup>1</sup> Per ogni progetto il Cantone può richiedere pagamenti parziali in funzione dell'avanzamento dei lavori tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG.

<sup>2</sup> È versato sotto forma di pagamenti parziali al massimo l'80 per cento del contributo totale approvato.

<sup>3</sup> Il pagamento finale è effettuato per ogni progetto su richiesta del Cantone.

**Sezione 3: Garanzia dei provvedimenti****Art. 60** Obbligo di manutenzione e di gestione

Le superfici, gli edifici, le installazioni, le macchine e i veicoli per i quali sono stati concessi aiuti finanziari devono essere mantenuti, curati e gestiti in modo adeguato.

**Art. 61** Inizio del divieto di modificare la destinazione e di frazionare ai sensi dell'articolo 102 LAgr

<sup>1</sup> Il divieto di modificare la destinazione vige a partire dall'assegnazione di un contributo federale.

<sup>2</sup> Il divieto di frazionare vige a partire dall'acquisto della proprietà dei nuovi fondi.

**Art. 62**          Menzione nel registro fondiario nel caso di contributi

<sup>1</sup> Per progetti per i quali sono versati contributi il Cantone menziona nel registro fondiario l'obbligo di manutenzione e di gestione nonché il divieto di modificare la destinazione e di frazionare in relazione ai fondi interessati.

<sup>2</sup> Si può rinunciare alla menzione nel registro fondiario se:

- a. manca un registro fondiario;
- b. la menzione comporterebbe un onere sproporzionato;
- c. si attuano provvedimenti del genio rurale non vincolati alle superfici, segnatamente approvvigionamento idrico ed elettrico;
- d. si attuano provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali;
- e. si attuano ripristini periodici;
- f. si attuano iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione;
- g. si acquistano installazioni, macchine o veicoli.

<sup>3</sup> Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettere a–d, invece della menzione nel registro fondiario subentra una dichiarazione del proprietario dell'opera, con la quale questi si impegna a rispettare il divieto di modificare la destinazione, l'obbligo di gestione e di manutenzione, l'obbligo di restituzione e altri eventuali condizioni e oneri.

<sup>4</sup> La prova della menzione nel registro fondiario o la dichiarazione di cui al capoverso 3 devono essere presentate all'UFAG al più tardi con la domanda di pagamento finale o, per progetti eseguiti a tappe, con la prima domanda di pagamento finale di una tappa.

<sup>5</sup> Il Cantone notifica all'ufficio del registro fondiario competente la data alla quale spirano il divieto di modificare la destinazione e l'obbligo di restituzione. L'ufficio del registro fondiario integra tale data nella menzione.

<sup>6</sup> L'ufficio del registro fondiario radia d'ufficio, al loro spirare, la menzione del divieto di modificare la destinazione e quella dell'obbligo di restituzione.

<sup>7</sup> Su richiesta della persona gravata e con il consenso del Cantone, la menzione nel registro fondiario può essere radiata per le superfici la cui modifica della destinazione o il cui frazionamento è stato autorizzato o per le quali i contributi sono stati restituiti.

#### **Sezione 4: Richiesta di restituzione dei contributi e revoca dei crediti di investimento**

**Art. 63**          Condizioni per la richiesta di restituzione dei contributi

Nel caso di modifica della destinazione o di frazionamento, il Cantone richiede la restituzione di tutti i contributi se non ha rilasciato una corrispettiva autorizzazione eccezionale.

**Art. 64** Procedura per la richiesta di restituzione dei contributi e responsabilità

<sup>1</sup> Il Cantone dispone la restituzione dei contributi nei confronti dei beneficiari degli aiuti finanziari. Nel caso di provvedimenti collettivi, i beneficiari sono responsabili fino a concorrenza della loro partecipazione.

<sup>2</sup> Se gli originari beneficiari degli aiuti finanziari non esistono più o non sono più proprietari, il Cantone dispone la restituzione nei confronti dei proprietari dell'opera o del fondo che hanno preso il loro posto.

<sup>3</sup> Il Cantone può rinunciare a richiedere la restituzione di importi inferiori a 1000 franchi e dei contributi per ripristini periodici.

**Art. 65** Conteggio dei contributi di cui è stata richiesta la restituzione

Ogni anno, entro il 30 aprile, i Cantoni effettuano con la Confederazione il conteggio dei contributi di cui è stata richiesta la restituzione nell'anno precedente. Il conteggio include:

- a. il numero del caso di sostegno secondo il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali dell'UFAG;
- b. l'importo del contributo di cui è stata richiesta la restituzione;
- c. una copia delle decisioni concernenti la richiesta di restituzione.

**Art. 66** Eccezioni al divieto di modificare la destinazione

Possono essere autorizzate eccezioni al divieto di modificare la destinazione per i motivi seguenti:

- a. azionamento passato in giudicato di fondi in zone edificabili, zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene o in altre zone protette e di utilizzazione non agricole;
- b. autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi dell'articolo 24 della legge del 22 giugno 1979<sup>18</sup> sulla pianificazione del territorio (LPT);
- c. riconversioni della produzione, purché il pagamento finale risalga a oltre dieci anni;
- d. assenza del fabbisogno agricolo o costi sproporzionati come motivo della rinuncia al ripristino di edifici e impianti agricoli o di superfici agricole utili distrutti da incendi o dalla furia degli elementi;
- e. fabbisogno in edifici e impianti nell'interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune, nonché per le Ferrovie federali o per le strade nazionali.

**Art. 67** Richiesta di restituzione dei contributi nel caso di una modifica della destinazione

<sup>1</sup> Se autorizza una modifica della destinazione, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla richiesta di restituzione del contributo pagato.

<sup>2</sup> Può richiedere la restituzione del contributo soltanto fino alla scadenza della durata di utilizzazione conforme di cui al capoverso 5, tuttavia al massimo fino a 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

<sup>3</sup> Una richiesta di restituzione è esclusa se il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 66 lettera c, d o e.

<sup>4</sup> Sono determinanti per l'importo di cui è richiesta la restituzione:

- a. la superficie di cui è stata modificata la destinazione;
- b. l'entità dell'utilizzazione non agricola; e
- c. il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme.

<sup>5</sup> La durata di utilizzazione conforme è di:

- |    |  |         |
|----|--|---------|
| a. | per i provvedimenti del genio rurale   | 40 anni |
| b. | per gli edifici e gli impianti a fune  | 20 anni |
| c. | per le installazioni, le macchine e i veicoli nonché per i provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali | 10 anni |

**Art. 68** Eccezioni al divieto di frazionare

Possono essere autorizzate eccezioni al divieto di frazionare per i motivi seguenti:

- a. azzonamenti passati in giudicato in zone di protezione delle acque S1, zone di protezione contro le piene e in zone di protezione della natura nonché delimitazione dello spazio riservato alle acque;
- b. azzonamenti passati in giudicato in zone edificabili o in altre zone nelle quali un'utilizzazione agricola non è più consentita;
- c. autorizzazioni eccezionali passate in giudicato ai sensi degli articoli 24, 24c e 24d LPT<sup>19</sup>, anche con il necessario terreno circostante gli edifici;
- d. delimitazione lungo i margini del bosco;
- e. permuta di porzioni di fondi di un'azienda agricola con terreni, edifici o impianti ubicati in una posizione più favorevole o più idonea per la gestione dell'azienda;
- f. trasferimento di un edificio agricolo non più necessario, con il relativo terreno circostante, al proprietario di un'azienda agricola o di un fondo agricolo adiacente per un uso conforme alla zona, se in tal modo è possibile evitare la realizzazione di un edificio;

<sup>19</sup> RS 700

- g. costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore dell'affittuario dell'azienda agricola;
- h. costituzione di un diritto di superficie a sé stante e permanente a favore di un edificio o di un impianto agricolo gestito congiuntamente;
- i. correzione o rettifica dei confini all'atto della realizzazione di un'opera;
- j. accorpamento di tutte le porzioni della particella frazionata con particelle adiacenti o miglioramento del raggruppamento tramite la frammentazione;
- k. fabbisogno in edifici e impianti nell'interesse pubblico della Confederazione, del Cantone o del Comune.

**Art. 69** Richiesta di restituzione dei contributi nel caso di un frazionamento

<sup>1</sup> Le autorità cantonali notificano all'UFAG immediatamente e gratuitamente l'autorizzazione dell'eccezione al divieto di frazionare. Possono notificare periodicamente i casi d'importanza esigua all'UFAG sotto forma di elenco.

<sup>2</sup> Se autorizza un frazionamento, il Cantone decide contemporaneamente in merito alla richiesta di restituzione del contributo pagato.

<sup>3</sup> Può richiedere la restituzione del contributo al massimo fino a 20 anni dopo il pagamento finale della Confederazione.

<sup>4</sup> Una richiesta di restituzione è esclusa se il Cantone ha rilasciato un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 68 lettere d–k.

<sup>5</sup> Sono determinanti per l'importo di cui è richiesta la restituzione la superficie frazionata e il rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di 40 anni.

<sup>6</sup> L'autorità cantonale competente ad accordare l'autorizzazione secondo la legge del 4 ottobre 1991<sup>20</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR) può autorizzare eccezioni al divieto di frazionare ai sensi dell'articolo 60 LDFR soltanto se esiste una decisione passata in giudicato ai sensi della presente ordinanza.

**Art. 70** Richiesta di restituzione dei contributi e revoca dei crediti di investimento per motivi diversi dalla modifica della destinazione e dal frazionamento

<sup>1</sup> Il Cantone richiede la restituzione del contributo o revoca il credito di investimento per i motivi seguenti:

- a. riduzione della base foraggera di oltre il 20 per cento, se ciò comporta che le condizioni per un sostegno ai sensi dell'articolo 34 non sono più adempiute;
- b. sottoutilizzo della capacità sostenuta finanziariamente di un edificio o di un impianto nella misura di oltre il 20 per cento;
- c. nel caso di approvvigionamento idrico ed elettrico: cessazione dell'utilizzazione agricola di edifici allacciati o di terreni coltivati o allacciamento di edifici

- non agricoli, se tale allacciamento non era previsto nel progetto determinante ai fini della decisione di contribuzione;
- d. utilizzazione di terreno coltivato per lo sfruttamento di risorse del suolo o come discarica, se la fase di smantellamento, compresa la ricoltivazione, dura più di 5 anni;
  - e. alienazione con utile;
  - f. inadempimento di condizioni e oneri;
  - g. mancata rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e di manutenzione constatata dal Cantone entro il termine concesso;
  - h. mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento di un credito di investimento entro sei mesi dopo la scadenza;
  - i. concessione di un aiuto finanziario sulla base di indicazioni fallaci;
  - j. cessazione della gestione in proprio dopo la concessione del credito di investimento, tranne in caso di affitto a un discendente;
  - k. rinuncia all'utilizzazione di edifici, installazioni, macchine e veicoli conforme alla domanda inoltrata;
  - l. nel caso di PSR: fine anticipata della collaborazione stabilita nella convenzione.

<sup>2</sup> Invece di una revoca ai sensi del capoverso 1 lettera j, in caso di affitto al di fuori della famiglia o di vendita dell'azienda o dell'impresa, il Cantone può trasferire il credito di investimento alle stesse condizioni al successore, purché questi adempia le condizioni di cui all'articolo 32, offra la garanzia richiesta, non vi sia alcun motivo di esclusione secondo l'articolo 3 e non si tratti di un'alienazione con utile.

<sup>3</sup> In caso di richiesta di restituzione dei contributi e di revoca dei crediti di investimento ai sensi del capoverso 1 lettera e, l'importo di cui è richiesta la restituzione o la revoca equivale all'utile da alienazione. Quest'ultimo si calcola in base alla differenza tra il prezzo d'alienazione e il valore d'imputazione. È consentito dedurre compensi in natura, imposte e tasse di diritto pubblico. I valori d'imputazione sono stabiliti nell'allegato 8. L'UFAG può modificare i valori d'imputazione dell'allegato 8.

<sup>4</sup> La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere a–d può essere calcolata in base al rapporto tra la durata di utilizzazione effettiva e quella conforme di cui all'articolo 67 capoverso 5.

<sup>5</sup> La richiesta di restituzione di un contributo ai sensi del capoverso 1 lettere f–l non può essere ridotta.

<sup>6</sup> Nei casi di rigore, per i crediti di investimento può essere richiesto, invece della revoca, il pagamento di interessi del 3 per cento del credito.

## Capitolo 8: Gestione dei crediti di investimento

### Art. 71 Gestione del fondo di rotazione

<sup>1</sup> Il Cantone presenta all'UFAG la richiesta di fondi federali in funzione del fabbisogno tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali.

<sup>2</sup> L'UFAG esamina la richiesta di ciascun Cantone e gli versa i fondi federali rimborsabili nell'ambito dei crediti autorizzati.

<sup>3</sup> Il Cantone notifica all'UFAG entro il 10 gennaio, tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali, i seguenti saldi al 31 dicembre dell'esercizio contabile precedente:

- a. il saldo totale dei fondi federali;
- b. gli interessi maturati;
- c. la liquidità;
- d. la somma dei crediti di investimento concessi ma non ancora versati.

<sup>4</sup> Il Cantone gestisce mediante contabilità separata i fondi messi a disposizione dalla Confederazione ed entro fine aprile presenta il consuntivo annuale all'UFAG tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali.

<sup>5</sup> Notifica all'UFAG entro il 15 luglio, tramite il sistema d'informazione sui miglioramenti strutturali, i seguenti saldi al 30 giugno:

- a. la liquidità;
- b. la somma dei crediti di investimento concessi ma non ancora versati.

### Art. 72 Richiesta di restituzione e nuova ripartizione dei fondi federali

<sup>1</sup> Dopo aver sentito il Cantone, l'UFAG può richiedere la restituzione dei fondi non utilizzati superiori al doppio del fondo cassa minimo sull'arco di un anno e:

- a. assegnarli a un altro Cantone; oppure
- b. in caso di bisogno comprovato, trasferirli all'aiuto per la conduzione aziendale, purché venga fornita la corrispettiva prestazione cantonale.

<sup>2</sup> Il fondo cassa minimo ammonta ad almeno 2 milioni di franchi o al 2 per cento del fondo di rotazione.

<sup>3</sup> Se i fondi federali sono assegnati a un altro Cantone, il termine di preavviso è di tre mesi.

## Capitolo 9: Vigilanza

### Art. 73 Alta vigilanza della Confederazione

<sup>1</sup> L'UFAG esercita l'alta vigilanza. Effettua controlli a campione sulla realizzazione del provvedimento e sull'utilizzazione dei fondi federali versati. Può effettuare controlli in loco.

<sup>2</sup> Se nell'ambito della sua alta vigilanza l'UFAG constata modifiche della destinazione non autorizzate, incurie di manutenzione o di gestione, violazioni di prescrizioni giuridiche, aiuti finanziari indebitamente concessi oppure altri motivi di restituzione o di revoca, può ordinare che il Cantone gli restituisca l'importo indebitamente concesso.

### Art. 74 Vigilanza dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni informano l'UFAG, su richiesta di quest'ultimo, in merito alle loro prescrizioni e al modo in cui hanno organizzato il controllo sul divieto di modificare la destinazione e di frazionare nonché la sorveglianza in materia di manutenzione e di gestione.

<sup>2</sup> Su richiesta dell'UFAG, gli presentano un rapporto riguardante il numero di controlli effettuati, i risultati nonché eventuali disposizioni e provvedimenti.

## Capitolo 10: Disposizioni finali

### Art. 75 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>21</sup> sui miglioramenti strutturali è abrogata.

### Art. 76 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 9.

### Art. 77 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

2 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>21</sup> RU 1998 3092; 2000 382; 2003 5369; 2006 4839; 2007 6187; 2008 3651; 2011 2385; 2013 3909, 4545; 2015 1755, 4529; 2017 6097; 2020 5495.

*Allegato 1*  
(art. 6 cpv. 4)

## Messa a rischio della densità d'insediamento

La densità d'insediamento in un'area della regione di montagna e di quella collinare è a rischio se a lungo termine non è più assicurato il mantenimento di un tessuto sociale o di una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice seguente:

### Matrice per la valutazione del rischio d'insediamento

Critero	Unità	Difficoltà contenuta	Difficoltà moderata	Difficoltà elevata	Peso	Punti
Capacità finanziaria del Comune	Quota pro capite dell'imposta federale diretta in % della Ø CH	> 70	60–70	< 60	1	
		1	2	3		
Calo demografico nel Comune	Percentuale degli ultimi 10 anni	< 2	2–5	> 5	2	
		1	2	3		
Dimensioni della località in cui l'azienda viene classificata	Numero di abitanti	> 1000	500–1000	< 500	1	
		1	2	3		
Accessibilità con mezzi di trasporto pubblici	Frequenza dei collegamenti giornalieri	>12	6–12	< 6	1	
		1	2	3		
Accessibilità con mezzi di trasporto privati	Qualità delle strade (su tutto l'arco dell'anno): accesso per auto e mezzi pesanti	nessun problema	possibile	limitato	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per la scuola primaria	km	< 3	3–6	> 6	1	
		1	2	3		
Distanza di percorso per i negozi di prima necessità	km	< 5	5–10	> 10	2	
		1	2	3		
Distanza di percorso per il centro più vicino	km	< 15	15–20	> 20	1	
		1	2	3		
Peculiarità della regione:					2	
		1	2	3		
Punteggio totale (punteggio max. = 39)						
Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario di un'azienda in virtù dell'articolo 89 capoverso 2 LAgr						26

*Allegato 2*  
(art. 18 cpv. 2 e 28 cpv. 3)

## **Valori indicativi per la sopportabilità di provvedimenti del genio rurale**

I provvedimenti del genio rurale sono considerati difficilmente sopportabili se i costi residui dell'agricoltura superano i seguenti valori indicativi:

### **Onere relativo ai costi residui dell'agricoltura**

Costi residui in franchi per unità	Unità	Campo d'applicazione, unità di misura
6600	ha	provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio; provvedimenti collettivi e individuali per aziende campicole: superficie agricola utile degli agricoltori interessati.
4500	UBG	provvedimenti collettivi e individuali per aziende detentrici di animali: effettivo medio di bestiame degli agricoltori interessati.
2400	carico normale (CN)	bonifiche fondiari nella regione d'estivazione: carico medio delle aziende interessate.
33 000	allacciamento	approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di montagna: numero di allacciamenti su cui si basa il dimensionamento.

*Allegato 3*  
(art. 24 cpv. 2)

## Costi computabili per il ripristino periodico di strade agricole

### 1. Onere del provvedimento

Criteri	Punti		
	0	1	2
a. Declività del terreno (pendenza media)	< 20 %	20–40 %	> 40 %
b. Sottosuolo	buono	umido	bagnato/ instabile
c. Materiale da costruzione, distanza	< 10 km	≥ 10 km	–
d. Ripristino / integrazione dell'evacuazione delle acque	no	sì	
e. Ripristino di manufatti (ponti, muri, scarpate)	no	sì	–

La somma dei punti ottenuti per i criteri di cui alle lettere a–e equivale all'onere del provvedimento.

### 2. Graduazione dei costi computabili secondo l'onere

Onere	Punti totali	Costi computabili in franchi per km Strada in ghiaia	Costi computabili in franchi per km Strada pavimentata
Normale	0–1	25 000	40 000
Onere supplementare moderato	2–4	40 000	50 000
Onere supplementare elevato	5–7	50 000	60 000

*Allegato 4*  
(art. 26 cpv. 6)

## Contributi supplementari per provvedimenti del genio rurale

### 1. Graduatoria dei contributi supplementari per prestazioni supplementari

Let.	+ 1 %	+ 2 %	+ 3 %	Esempi
a. Valorizzazione dei piccoli corsi d'acqua	Rivitalizzazioni isolate	Rivitalizzazioni locali o ripristini isolati dello scorrimento a cielo aperto	Rivitalizzazioni estese o ripristini locali dello scorrimento a cielo aperto	Rivitalizzazioni: valorizzazione ecologica di ruscelli rettificati
b. Protezione del suolo o garanzia della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture	Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio	Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio	Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio	Adeguamento di provvedimenti di gestione, siepi, strisce inerbite, realizzazione del progetto generale di evacuazione delle acque PGEA, ecc.  oppure: provvedimenti per la garanzia della qualità delle superfici per l'avvicendamento delle colture SAC (p. es. rinnovo di drenaggi su SAC, ripristino di SAC, miglioramento della fertilità del suolo)
c. Provvedimenti ecologici particolari	Elementi ecologici locali fissi*	Elementi ecologici estesi fissi*	Elementi ecologici estesi fissi* con interconnessione	Impianto/protezione di biotopi, habitat, alberi da frutto ad alto fusto, alberi nei campi o muri a secco, realizzazione di margini boschivi stratificati al di fuori della superficie agricola utile, ecc.
d. Paesaggi rurali o edifici d'importanza storico-culturale	Salvaguardia e valorizzazione isolata di elementi paesaggistici caratteristici	Piccoli ripristini di edifici tradizionali o valorizzazione locale di elementi paesaggistici caratteristici	Grandi ripristini di edifici tradizionali o valorizzazione estesa di elementi paesaggistici caratteristici	Edifici caratteristici per il paesaggio e meritevoli di essere salvaguardati, vie storiche, paesaggi terrazzati, paesaggi con siepi, selve castanili, foresta-pascolo, siti dell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali, ecc.

Let.	+ 1 %	+ 2 %	+ 3 %	Esempi
e. Produzione di energie rinnovabili	Copertura > 50 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 75 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Copertura > 100 % del fabbisogno in elettricità o calore del settore agricolo nel comprensorio	Elettricità prodotta da impianti quali collettori solari, centrali idroelettriche, pale eoliche, impianti di biogas, impianti termici alimentati a legna, ecc.  Sostegno dei costi dell'impianto giusta gli art. 106 cpv. 1 lett. c, cpv. 2 lett. d e 107 cpv. 1 lett. b LAgr.
f. Impiego di tecnologie rispettose delle risorse	Superficie interessata: 10–33 % del comprensorio	Superficie interessata: 34–66 % del comprensorio	Superficie interessata: 67–100 % del comprensorio	Tecnologie rispettose delle risorse con tecnica a basso consumo di energia o acqua, p. es. irrigazione a goccia, pompa solare, impianti regolati in funzione del fabbisogno

\*fisso = garantito a lungo termine, p. es. mediante menzione nel registro fondiario o delimitazione nel piano d'utilizzazione

isolato: provvedimento individuale

locale: provvedimenti in una parte del comprensorio

esteso: provvedimenti distribuiti sull'intero comprensorio

## 2. Graduatoria dei contributi supplementari per i ripristini

Criterio per l'aumento è l'implicazione (portata/ripartizione) in riferimento al territorio comunale.

Volume	Contributo supplementare
Ripristini isolati	+ 2 %
Ripristini locali	+ 4 %
Ripristini estesi	+ 6 %

## 3. Graduatoria dei contributi supplementari per condizioni particolarmente difficili

Numero di criteri adempiti	Contributo supplementare
1 criterio	+ 1 %
2 criteri	+ 2 %
3 criteri	+ 3 %
Almeno 4 criteri	+ 4 %

## Criteri:

- a. costruzione di strade: mancanza di materiale da costruzione idoneo (ghiaia) in prossimità del progetto (distanza > 5 km dal limite del comprensorio);
- b. condizioni di trasporto difficili (limitazioni di peso, elitrasporti, ecc.);
- c. portanza del sottosuolo moderata (indice «California Bearing Ratio» [CBR] medio < 10 %) o sottosuolo umido (necessità di condotte di drenaggio) oppure evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata;
- d. gran parte del sottosuolo soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»);
- e. terreno declive (pendenza media > 20 %) o molto terrazzato;
- f. costi suppletivi dovuti al considerevole scavo di roccia;
- g. costi suppletivi dovuti a provvedimenti per la protezione del paesaggio o del patrimonio culturale;
- h. costi suppletivi per provvedimenti per la protezione della natura (protezione di biotopi);
- i. costi suppletivi per provvedimenti di sicurezza speciali (reti di protezione, ecc.).

*Allegato 5*  
(art. 37 cpv. 1 e 2 nonché 39 cpv. 1 e 3)

## **Aliquote e disposizioni in relazione agli aiuti finanziari per provvedimenti edilizi**

### **1. Aiuti finanziari per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo**

#### **1.1 Aliquote**

Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento
		Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV	Tutte le zone
Contributi massimi per azienda	fr.	155 000	215 000	–
Stalla per UBG	fr.	1 700	2 700	6 000
Magazzini per foraggio e paglia per m <sup>3</sup>	fr.	15	20	90
Impianto per il deposito di concimi aziendali per m <sup>3</sup>	fr.	22,50	30	110
Rimessa per m <sup>2</sup>	fr.	25	35	190
Costi supplementari a causa di condizioni particolarmente difficili	%	40	50	–

#### **1.2 Disposizioni specifiche**

- 1.2.1 Se la superficie agricola utile computabile è situata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti finanziari si applica l'aliquota della zona nella quale sono situati più di due terzi della superficie agricola utile oppure, se la superficie agricola utile non è situata per più di due terzi in una zona, il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate.
- 1.2.2 I costi supplementari dovuti a condizioni particolarmente difficili non sono considerati per i contributi massimi per azienda.
- 1.2.3 Le rimesse e i magazzini per foraggio e paglia sono sostenuti anche nelle aziende senza animali che consumano foraggio grezzo.
- 1.2.4 Le conigliere sono sostenute con le stesse aliquote applicate agli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo.

## 2. Aiuti finanziari per edifici alpestri

### 2.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento
Parte abitativa	fr.	30 360	79 000
Parte abitativa; a partire da 50 UBG animali munti	fr.	45 600	115 000
Locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio per UBG animali munti	fr.	920	2 500
Stalla, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG	fr.	920	2 900
Porcile, incl. impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso	fr.	280	650
Stand di mungitura per UBG animali munti	fr.	240	860
Area di mungitura per UBG animali munti	fr.	110	290
Costi suppletivi a causa di condizioni particolarmente difficili	%	50	–

### 2.2 Disposizioni specifiche

- 2.2.1 Per sostenere finanziariamente locali e installazioni per la fabbricazione e lo stoccaggio di formaggio devono essere trasformati almeno 800 kg di latte per UBG animali munti.
- 2.2.2 Per UBG animali munti è sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso.

## 3. Aliquote per crediti di investimento per edifici di economia rurale particolarmente rispettosi degli animali per suini e pollame

Provvedimento	Credito di investimento in fr.
Suini riproduttori, incl. discendenti e verri per UBG	6 600
Suini da ingrasso e suinetti svezzati per UBG	3 200
Galline ovaiole per UBG	4 800
Pollame da allevamento e da ingrasso, nonché tacchini per UBG	5 700

## 4. Crediti di investimento per edifici abitativi

### 4.1 Aliquote

Provvedimento	Credito di investimento in fr.
Nuova abitazione del capoazienda con alloggio per anziani	200 000
Nuova abitazione del capoazienda	160 000
Nuovo alloggio per anziani	120 000

### 4.2 Disposizioni specifiche

- 4.2.1 Il credito di investimento ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili, tuttavia al massimo all'importo forfettario in caso di nuova costruzione.
- 4.2.2 Il sostegno finanziario è limitato al massimo a due abitazioni per azienda (abitazione del capoazienda e alloggio per anziani).

## 5. Aliquote per aiuti finanziari per la trasformazione, lo stoccaggio o la commercializzazione

Provvedimento	Indicazione in	Contributo		Credito di investimento
		Zona di montagna I	Zona di montagna II-IV e regione d'estivazione	Tutte le zone
Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli di produzione propria e regionali (provvedimento individuale)	%	28	31	50
Trasformazione, stoccaggio o commercializzazione di prodotti agricoli regionali (provvedimento collettivo)	%	30	33	50

## 6. Aliquote per crediti di investimento per altri provvedimenti edilizi

Il credito di investimento per i seguenti provvedimenti ammonta al massimo al 50 per cento dei costi computabili per investimenti:

- nella produzione di colture speciali, nonché in aziende produttrici di funghi, germogli e prodotti simili;
- in aziende dedite alla pesca e alla piscicoltura;

- c. nell'attività in settori affini all'agricoltura;
- d. nella produzione collettiva di energie rinnovabili a partire dalla biomassa.

## 7. Aliquote per aiuti finanziari per studi di base

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Studio di base per provvedimenti collettivi	%	27	30	33	50

*Allegato 6*  
(art. 45 cpv. 1–3 e 46 cpv. 1 e 3)

## **Aiuti finanziari per provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali**

### **1. Credito di investimento per l'aiuto iniziale per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli (art. 40 cpv. 2 lett. a)**

- 1.1 L'importo del credito di investimento per l'aiuto iniziale è graduato in base alle dimensioni dell'azienda. Per le aziende con 1 USM, l'importo forfettario ammonta a 125 000 franchi e aumenta di 25 000 franchi per ogni 0,5 USM supplementare.
- 1.2 Nelle aree di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettere b e c, anche le aziende con meno di 1 USM ricevono un credito di investimento per l'aiuto iniziale di 100 000 franchi.
- 1.3 I gestori a titolo principale di un'azienda dedicata alla pesca o alla piscicoltura ricevono un credito di investimento per l'aiuto iniziale di 110 000 franchi.

### **2. Aliquote per crediti di investimento per provvedimenti per promuovere l'acquisto di aziende agricole e fondi agricoli (art. 40 cpv. 2 lett. b)**

Provvedimento	Credito di investimento in %
Acquisto di aziende agricole sul libero mercato da parte degli affittuari	50

### **3. Aiuti finanziari per provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali e una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali (art. 40 cpv. 2 lett. c)**

#### **3.1 Riduzione delle emissioni di ammoniaca**

##### **3.1.1 Aliquote**

Provvedimento	Contributo in fr.	Credito di investimento in fr.	Supplemento a tempo determinato	
			Contributo in fr.	Scadenza a fine
Superfici di camminamento con pendenza trasversale e canaletta di raccolta dell'urina per UBG	120	120	120	2024

Provvedimento	Contributo in fr.	Credito di investimento in fr.	Supplemento a tempo determinato	
			Contributo in fr.	Scadenza a fine
Mangiatoie rialzate per UBG	70	70	70	2024
Impianti di depurazione dell'aria di scarico per UBG	500	500	500	2024
Impianti di acidificazione del liquame per UBG	500	500	500	2028
Copertura di depositi per liquame esistenti per m <sup>2</sup>	30	–	–	–

### 3.1.2 Disposizioni specifiche

Gli impianti di depurazione dell'aria di scarico e per l'acidificazione del liquame sono sostenuti soltanto se è adempiuta una delle condizioni seguenti:

- la stalla in questione è stata realizzata prima del 31 dicembre 2020;
- anche dopo la costruzione della stalla, le quantità di fosforo e azoto prodotte nell'azienda non superano il comprovato fabbisogno delle piante;
- dopo la realizzazione della stalla le emissioni di ammoniaca per ettaro di superficie agricola utile possono essere ridotte almeno del 10 per cento rispetto a prima della realizzazione secondo il modello di calcolo Agrammon.

## 3.2 Riduzione del carico di sostanze nocive

### 3.2.1 Aliquote

Provvedimento	Indica- zione in	Contributo	Credito di investimento	Supplemento a tempo determinato	
				Contributo	Scadenza a fine
Area di riempimento e piazzale di lavaggio di irroratrici e nebulizzatori per m <sup>2</sup>	fr.	75	75	–	–
Copertura dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio per m <sup>2</sup>	fr.	25	25	–	–
Impianto per lo stoccaggio dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m <sup>3</sup> di volume di stoccaggio	fr.	250	250	–	–

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento	Supplemento a tempo determinato	
				Contributo	Scadenza a fine
Impianto per l'evaporazione dell'acqua di lavaggio in aree di riempimento e piazzali di lavaggio per m <sup>2</sup> di superficie di evaporazione	fr.	250	250	–	–
Impianto di varietà robuste di frutta a nocciolo e a granelli per ha	fr.	7 000	7 000	7 000	2030
Impianto di varietà robuste di vite per ha	fr.	10 000	10 000	10 000	2030
Bonifica di edifici di economia rurale contaminati da policlorobifenili (PCB)	%	25	50	25	2026

### 3.2.2 Disposizioni specifiche

- a. La superficie computabile per un'area di riempimento e un piazzale di lavaggio ammonta al massimo a 80 m<sup>2</sup>.
- b. La superficie computabile per la copertura corrisponde al massimo alla superficie coperta dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio.
- c. Il contributo federale per lo stoccaggio e l'evaporazione dell'acqua di lavaggio ammonta al massimo a 5 000 franchi.
- d. Se, anziché essere fatta evaporare, l'acqua di lavaggio viene filtrata, il contributo forfetario per l'impianto di filtraggio ammonta al massimo a 5 000 franchi.
- e. Le esigenze per la realizzazione tecnico-edilizia e per la gestione dell'area di riempimento e del piazzale di lavaggio vanno applicate secondo le indicazioni del servizio fitosanitario cantonale o del servizio cantonale della protezione delle acque.
- f. L'UFAG determina le varietà che danno diritto agli aiuti finanziari, le pubblica e ne tiene costantemente aggiornata la lista secondo le nuove conoscenze nel campo della ricerca.
- g. L'impianto di varietà di frutta a nocciolo e a granelli è sostenuto soltanto se si tratta di frutteti ai sensi dell'articolo 22 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>22</sup> sulla terminologia agricola.
- h. La superficie minima per l'impianto è di 25 are.

- i. Per la bonifica di edifici di economia rurale contaminati da PCB sono computabili i costi del campionamento delle sostanze nocive, dei lavori per gli interventi edilizi di bonifica e dello smaltimento.

### 3.3 Provvedimenti per la protezione del patrimonio culturale e del paesaggio

#### 3.3.1 Aliquote

Provvedimento	Indicazione in	Contributo	Credito di investimento
Costi suppletivi sul piano edilizio per l'integrazione ideale degli edifici agricoli nel paesaggio e per esigenze nel campo della conservazione dei monumenti	%	25	50
Demolizione di edifici di economia rurale giuridicamente conformi al di fuori della zona edificabile per m <sup>3</sup> di spazio trasformato	fr.	5	5

#### 3.3.2 Disposizioni specifiche

I costi suppletivi per l'integrazione ideale degli edifici nel paesaggio devono essere comprovati in base a un confronto dei costi. Gli interessi della protezione del paesaggio al di fuori di un inventario federale sono presi in considerazione a condizione che esista una strategia cantonale corrispondente.

### 3.4 Provvedimenti per la protezione del clima

#### 3.4.1 Aliquote

Provvedimento	Contributo in %	Credito di investimento in %
Edifici, impianti e installazioni per la produzione o lo stoccaggio di energia sostenibile prevalentemente per l'autoapprovvigionamento	25	50

#### 3.4.2 Disposizioni specifiche

I contributi sono versati solo per edifici, impianti e installazioni che non sono sostenuti mediante altri programmi di promozione della Confederazione, come la remunerazione per l'immissione di elettricità orientata ai costi.

#### 4. Aliquote per aiuti finanziari per provvedimenti di promozione della collaborazione interaziendale (art. 41 cpv. 2)

Provvedimento	Indicazione in	Contributo			Credito di investimento
		Zona di pianura	Zona collinare e zona di montagna I	Zone di montagna II-IV e regione d'estivazione	
Iniziative collettive tese a ridurre i costi di produzione	%	27	30	33	–
Costituzione di organizzazioni di solidarietà attive nell'agricoltura e nell'ortoflorovivaismo nell'ambito della produzione e della gestione aziendale agricola o ortoflorovivaistica conforme al mercato o l'estensione della loro attività	%	–	–	–	50
Acquisto congiunto di macchine e veicoli	%	–	–	–	50

*Allegato 7*  
(art. 50 cpv. 4)

## **Costi computabili determinanti per progetti di sviluppo regionale**

### **Riduzione in termini percentuali dei costi computabili per provvedimento**

Provvedimento	Riduzione dei costi computabili in per cento
Creazione e sviluppo di un'attività affine all'agricoltura	20
Trasformazione, stoccaggio e commercializzazione di prodotti agricoli regionali	33
Altri provvedimenti nell'interesse del progetto globale	min. 50
Provvedimenti integrati durante la fase di attuazione	min. 5

*Allegato 8*  
(art. 70 cpv. 3)

## **Richiesta di restituzione in caso di alienazione con utile**

### **Calcolo del valore d'imputazione determinante**

Oggetto	Calcolo
Superficie agricola utile, bosco e diritti d'alpeggio	Valore di reddito moltiplicato per 8
Edifici agricoli, edifici e impianti non sostenuti mediante aiuti finanziari	Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore
Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante contributi in caso di nuova costruzione	Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone
Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante contributi in caso di trasformazione	Valore contabile prima dell'investimento, più i costi di realizzazione e gli investimenti che ne aumentano il valore, meno i contributi della Confederazione e del Cantone
Edifici agricoli, edifici e impianti sostenuti mediante crediti di investimento	Costi di realizzazione, più gli investimenti che ne aumentano il valore

I valori d'imputazione si applicano per l'alienazione di un'azienda o di una parte di essa. In caso di alienazione di un'azienda si sommano i valori d'imputazione.

*Allegato 9*  
(art. 76)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Ordinanza del 21 maggio 2008<sup>23</sup> sulla geoinformazione

*Allegato 1*

*Inserire alla fine del catalogo*

Denominazione	Base giuridica	Servizio competente (RS 510.62 art. 8 cpv. 1) [servizio specializzato della Confederazione]	Ceodati di riferimento	Catasto RDPP	Livello di autorizzazione all'accesso	Servizio di telecaricamento	Identificatore
Infrastrutture agricole	RS 913.1 art. 59	Cantoni [UFAG]			A	X	227

### 2. Ordinanza del 7 novembre 2007<sup>24</sup> sulle strade nazionali

*Art. 24*            Eccezioni al divieto di cambiare destinazione e di frazionamento  
nonché all'obbligo di restituzione

Per le eccezioni al divieto di cambiare la destinazione dei fondi e di frazionamento nonché all'obbligo di restituire i contributi si applicano gli articoli 66 lettera e, 67 capoverso 4, 68 lettera k e 69 capoverso 5 dell'ordinanza del 2 novembre 2022<sup>25</sup> sui miglioramenti strutturali.

### 3. Ordinanza dell'11 settembre 1996<sup>26</sup> sul servizio civile

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le aziende agricole possono essere riconosciute quali istituti d'impiego se i gestori ricevono pagamenti diretti secondo gli articoli 43, 44, 47 o 55 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>27</sup> sui pagamenti diretti (OPD), aiuti finanziari secondo l'ordinanza del

<sup>23</sup> RS 510.620

<sup>24</sup> RS 725.111

<sup>25</sup> RS 913.1

<sup>26</sup> RS 824.01

<sup>27</sup> RS 910.13

2 novembre 2022<sup>28</sup> sui miglioramenti strutturali (OMSt) o contributi del Cantone secondo gli articoli 63 e 64 OPD.

*Art. 6 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Il CIVI impiega le persone soggette al servizio civile:

- c. in aziende agricole che ricevono aiuti finanziari per miglioramenti strutturali nel quadro di progetti di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OMSt<sup>29</sup>.

<sup>28</sup> RS 913.1  
<sup>29</sup> RS 913.1





# **Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPChim)**

**Modifica del 16 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000<sup>2</sup> sui prodotti chimici (LPChim);  
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32a<sup>bis</sup>, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>4</sup> sulla protezione delle acque;  
visto l'articolo 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 2014<sup>5</sup> sulle derrate alimentari;  
visto l'articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>6</sup> sull'energia (LEne);

- 1 RS 814.81
- 2 RS 813.1
- 3 RS 814.01
- 4 RS 814.20
- 5 RS 817.0
- 6 RS 730.0

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup>  
sugli ostacoli tecnici al commercio,

*Art. 7 cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale, di una qualifica riconosciuta come equivalente o sotto la loro direzione:

<sup>2</sup> La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale o di una qualifica riconosciuta come equivalente.

<sup>3</sup> Il Dipartimento competente disciplina le modalità delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione. Tiene conto degli obiettivi di protezione.

*Art. 8 cpv. 2, 3 e 4*

<sup>2</sup> Le corrispondenti autorizzazioni speciali dei Paesi membri dell'UE o dell'AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera, fatte salve le disposizioni in materia di autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>3</sup> Su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale, il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decide se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale. Tale equivalenza è esclusa per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>4</sup> Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l'esperienza professionale come equivalente a un'autorizzazione speciale e fissa le condizioni che devono essere adempiute per tale riconoscimento. Tale equivalenza è esclusa per l'impiego di prodotti fitosanitari.

*Art. 8a* Autorizzazioni speciali UE/AELS in materia di prodotti fitosanitari

<sup>1</sup> L'equiparazione prevista dall'articolo 8 capoverso 2 è esclusa per le autorizzazioni speciali che consentono l'impiego di prodotti fitosanitari alle persone residenti in Svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Su richiesta dei titolari di autorizzazioni speciali corrispondenti rilasciate in Stati membri dell'UE o dell'AELS, il Dipartimento competente decide se riconoscere le loro qualifiche professionali. Tale riconoscimento consente di ottenere un'autorizzazione speciale svizzera.

<sup>7</sup> RS 946.51

<sup>8</sup> RS 0.142.112.681

<sup>9</sup> RS 0.632.31

<sup>3</sup> Se il Dipartimento constata differenze sostanziali tra la formazione straniera e quella svizzera, prevede misure volte a compensarle (provvedimenti di compensazione), segnatamente sotto forma di un esame o di un tirocinio di adattamento.

<sup>4</sup> I prestatori di servizi sono dispensati dal riconoscimento. Tuttavia sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di dichiarazione e verifica delle loro qualifiche professionali.

#### *Art. 9* Campo d'applicazione territoriale e temporale

<sup>1</sup> L'autorizzazione speciale è valida in tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> L'autorizzazione speciale che consente l'impiego a titolo professionale o commerciale dei prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ha una validità di cinque anni. Può essere prorogata di volta in volta di cinque anni, purché il suo titolare abbia seguito la formazione continua di cui all'articolo 10 prima della scadenza dell'autorizzazione speciale.

<sup>3</sup> Il Dipartimento competente può limitare la durata di validità delle autorizzazioni speciali.

#### *Art. 10* Formazione continua obbligatoria

<sup>1</sup> Chiunque sia titolare di un'autorizzazione speciale e svolga un'attività corrispondente deve informarsi regolarmente sull'evoluzione della pratica professionale e seguire corsi di formazione continua.

<sup>2</sup> Il Dipartimento competente può stabilire, se necessario, le modalità della formazione continua obbligatoria, segnatamente la portata, il contenuto e le condizioni, nonché il riconoscimento e il controllo degli organi incaricati della formazione continua.

<sup>3</sup> Per le autorizzazioni speciali che consentono l'impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, la formazione continua deve essere seguita presso gli organi di formazione riconosciuti dall'UFAM.

#### *Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Se il titolare di un'autorizzazione speciale contravviene alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute o dei lavoratori riguardanti il campo d'applicazione della sua autorizzazione speciale, l'autorità cantonale può, mediante decisione:

#### *Art. 12 cpv. 4 e 6*

<sup>4</sup> Il Dipartimento o l'organo da esso designato definisce gli organi che sono incaricati degli esami, tengono gli esami e rilasciano le autorizzazioni speciali. Le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale sono rilasciate dall'UFAM.

<sup>6</sup> Per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, l'UFAM:

- a. decide, su richiesta scritta, se un organo incaricato della formazione continua può essere riconosciuto per proporre una formazione continua secondo l'articolo 10;
- b. controlla gli organi incaricati della formazione continua;
- c. revoca il riconoscimento a un organo incaricato della formazione continua se, nonostante un avvertimento, non attua le misure correttive ordinate.

*Art. 12a* Finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni

<sup>1</sup> In virtù dell'articolo 49 capoverso 1 LPAmb, su richiesta presentata all'UFAM la Confederazione può concedere aiuti finanziari per le formazioni di base e continue agli organi incaricati degli esami e delle formazioni. Questi organi possono ottenere gli aiuti finanziari nei seguenti settori:

- a. agricoltura;
- b. orticoltura;
- c. settori particolari, ovvero impiego di erbicidi nell'agricoltura e nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, dei terreni militari, dell'area esterna di edifici residenziali o di servizi nonché degli edifici commerciali, industriali o pubblici;
- d. economia forestale.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma d'importo forfettario e ammontano al massimo al 50 per cento delle spese necessarie per una formazione efficace. Tali spese includono la concezione, l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento degli esami e dei corsi di formazione.

<sup>3</sup> Il DATEC disciplina il contenuto e gli obiettivi delle formazioni e fissa i criteri determinanti per la concessione degli aiuti finanziari mediante ordinanza. In generale, i contenuti, gli obiettivi e i criteri sono stabiliti per il periodo coperto dalla decisione di finanziamento.

*Art. 23a* Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 novembre 2022

<sup>1</sup> I titolari di un'abilitazione all'impiego di prodotti fitosanitari rilasciata secondo l'articolo 8 capoversi 1, 3 o 4 in vigore fino al 31 dicembre 2025 possono annunciare questa abilitazione all'UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla.

<sup>2</sup> Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente e annunciate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un'autorizzazione speciale valida per cinque anni i cui dati sono contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 16 novembre 2022<sup>10</sup> sul registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>3</sup> I titolari che hanno ottenuto l'abilitazione prima del 1° gennaio 2000 devono seguire l'intera formazione continua ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2029.

<sup>10</sup> RS 814.88; RU 2022 ...

<sup>4</sup> Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente non sono più valide dal 1° gennaio 2027.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

<sup>2</sup> L'allegato numero 2 entra in vigore il 1° gennaio 2027.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(n. II)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Ordinanza del 18 maggio 2005<sup>11</sup> sugli emolumenti in materia di prodotti chimici:

*Allegato, numero III n. 3 e 4*

	CHF
3 Rilascio e proroga di un'autorizzazione speciale secondo gli art. 12 cpv. 4 e 9 cpv. 3 ORRPChim	50
3.1 Emolumento per la ricerca di un tirocinio di adattamento secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	300–500
3.2 Emolumento d'esame secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	50
4 Trattamento di una domanda di raccordo all'interfaccia standard secondo l'art. 10 dell'ordinanza del 16 novembre 2022 <sup>12</sup> sul registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari	
4.1 Emolumento unico per il trattamento della domanda e la consulenza sulla programmazione dell'interfaccia standard, compresi il certificato e la formazione degli utenti	200–7 000
4.2 Eventuale emolumento annuo aggiuntivo per l'assistenza tecnica, il rinnovo del certificato e il controllo della qualità dei dati	200–5 000

### 2. Ordinanza del 12 maggio 2010<sup>13</sup> concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

*Art. 64 cpv. 5*

<sup>5</sup> I prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli autorizzati per uso non professionale o destinati alla protezione dei raccolti, possono essere forniti solo a un utilizzatore professionale titolare di un'autorizzazione speciale che lo autorizzi a utilizzare prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim. Prima di fornire

<sup>11</sup> RS 813.153.1

<sup>12</sup> RS 814.88; RU 2022 ...

<sup>13</sup> RS 916.161

tali prodotti, il venditore deve verificare l'identità dell'utilizzatore e il campo di applicazione nonché la validità della sua autorizzazione speciale conformemente all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 novembre 2022<sup>14</sup> sul registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>14</sup> RS 814.88; RU 2022 ...





# **Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPChim)**

**Modifica del 16 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000<sup>2</sup> sui prodotti chimici (LPChim);  
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32a<sup>bis</sup>, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>4</sup> sulla protezione delle acque;  
visto l'articolo 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 2014<sup>5</sup> sulle derrate alimentari;  
visto l'articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>6</sup> sull'energia (LEne);

- 1 RS 814.81
- 2 RS 813.1
- 3 RS 814.01
- 4 RS 814.20
- 5 RS 817.0
- 6 RS 730.0

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup>  
sugli ostacoli tecnici al commercio,

*Art. 7 cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale, di una qualifica riconosciuta come equivalente o sotto la loro direzione:

<sup>2</sup> La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale o di una qualifica riconosciuta come equivalente.

<sup>3</sup> Il Dipartimento competente disciplina le modalità delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione. Tiene conto degli obiettivi di protezione.

*Art. 8 cpv. 2, 3 e 4*

<sup>2</sup> Le corrispondenti autorizzazioni speciali dei Paesi membri dell'UE o dell'AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera, fatte salve le disposizioni in materia di autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>3</sup> Su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale, il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decide se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale. Tale equivalenza è esclusa per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>4</sup> Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l'esperienza professionale come equivalente a un'autorizzazione speciale e fissa le condizioni che devono essere adempiute per tale riconoscimento. Tale equivalenza è esclusa per l'impiego di prodotti fitosanitari.

*Art. 8a* Autorizzazioni speciali UE/AELS in materia di prodotti fitosanitari

<sup>1</sup> L'equiparazione prevista dall'articolo 8 capoverso 2 è esclusa per le autorizzazioni speciali che consentono l'impiego di prodotti fitosanitari alle persone residenti in Svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Su richiesta dei titolari di autorizzazioni speciali corrispondenti rilasciate in Stati membri dell'UE o dell'AELS, il Dipartimento competente decide se riconoscere le loro qualifiche professionali. Tale riconoscimento consente di ottenere un'autorizzazione speciale svizzera.

<sup>7</sup> RS 946.51

<sup>8</sup> RS 0.142.112.681

<sup>9</sup> RS 0.632.31

<sup>3</sup> Se il Dipartimento constata differenze sostanziali tra la formazione straniera e quella svizzera, prevede misure volte a compensarle (provvedimenti di compensazione), segnatamente sotto forma di un esame o di un tirocinio di adattamento.

<sup>4</sup> I prestatori di servizi sono dispensati dal riconoscimento. Tuttavia sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di dichiarazione e verifica delle loro qualifiche professionali.

#### *Art. 9* Campo d'applicazione territoriale e temporale

<sup>1</sup> L'autorizzazione speciale è valida in tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> L'autorizzazione speciale che consente l'impiego a titolo professionale o commerciale dei prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ha una validità di cinque anni. Può essere prorogata di volta in volta di cinque anni, purché il suo titolare abbia seguito la formazione continua di cui all'articolo 10 prima della scadenza dell'autorizzazione speciale.

<sup>3</sup> Il Dipartimento competente può limitare la durata di validità delle autorizzazioni speciali.

#### *Art. 10* Formazione continua obbligatoria

<sup>1</sup> Chiunque sia titolare di un'autorizzazione speciale e svolga un'attività corrispondente deve informarsi regolarmente sull'evoluzione della pratica professionale e seguire corsi di formazione continua.

<sup>2</sup> Il Dipartimento competente può stabilire, se necessario, le modalità della formazione continua obbligatoria, segnatamente la portata, il contenuto e le condizioni, nonché il riconoscimento e il controllo degli organi incaricati della formazione continua.

<sup>3</sup> Per le autorizzazioni speciali che consentono l'impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, la formazione continua deve essere seguita presso gli organi di formazione riconosciuti dall'UFAM.

#### *Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Se il titolare di un'autorizzazione speciale contravviene alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute o dei lavoratori riguardanti il campo d'applicazione della sua autorizzazione speciale, l'autorità cantonale può, mediante decisione:

#### *Art. 12 cpv. 4 e 6*

<sup>4</sup> Il Dipartimento o l'organo da esso designato definisce gli organi che sono incaricati degli esami, tengono gli esami e rilasciano le autorizzazioni speciali. Le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale sono rilasciate dall'UFAM.

<sup>6</sup> Per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, l'UFAM:

- a. decide, su richiesta scritta, se un organo incaricato della formazione continua può essere riconosciuto per proporre una formazione continua secondo l'articolo 10;
- b. controlla gli organi incaricati della formazione continua;
- c. revoca il riconoscimento a un organo incaricato della formazione continua se, nonostante un avvertimento, non attua le misure correttive ordinate.

*Art. 12a* Finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni

<sup>1</sup> In virtù dell'articolo 49 capoverso 1 LPAmb, su richiesta presentata all'UFAM la Confederazione può concedere aiuti finanziari per le formazioni di base e continue agli organi incaricati degli esami e delle formazioni. Questi organi possono ottenere gli aiuti finanziari nei seguenti settori:

- a. agricoltura;
- b. orticoltura;
- c. settori particolari, ovvero impiego di erbicidi nell'agricoltura e nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, dei terreni militari, dell'area esterna di edifici residenziali o di servizi nonché degli edifici commerciali, industriali o pubblici;
- d. economia forestale.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma d'importo forfettario e ammontano al massimo al 50 per cento delle spese necessarie per una formazione efficace. Tali spese includono la concezione, l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento degli esami e dei corsi di formazione.

<sup>3</sup> Il DATEC disciplina il contenuto e gli obiettivi delle formazioni e fissa i criteri determinanti per la concessione degli aiuti finanziari mediante ordinanza. In generale, i contenuti, gli obiettivi e i criteri sono stabiliti per il periodo coperto dalla decisione di finanziamento.

*Art. 23a* Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 novembre 2022

<sup>1</sup> I titolari di un'abilitazione all'impiego di prodotti fitosanitari rilasciata secondo l'articolo 8 capoversi 1, 3 o 4 in vigore fino al 31 dicembre 2025 possono annunciare questa abilitazione all'UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla.

<sup>2</sup> Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente e annunciate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un'autorizzazione speciale valida per cinque anni i cui dati sono contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 16 novembre 2022<sup>10</sup> concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>3</sup> I titolari che hanno ottenuto l'abilitazione prima del 1° gennaio 2000 devono seguire l'intera formazione continua ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2029.

<sup>10</sup> RS 814.88; RU 2022 ...

<sup>4</sup> Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente non sono più valide dal 1° gennaio 2027.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

<sup>2</sup> L'allegato numero 2 entra in vigore il 1° gennaio 2027.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(n. II)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Ordinanza del 18 maggio 2005<sup>11</sup> sugli emolumenti in materia di prodotti chimici:

*Allegato, numero III n. 3 e 4*

	CHF
3 Rilascio e proroga di un'autorizzazione speciale secondo gli art. 12 cpv. 4 e 9 cpv. 3 ORRPChim	50
3.1 Emolumento per la ricerca di un tirocinio di adattamento secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	300–500
3.2 Emolumento d'esame secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	50
4 Trattamento di una domanda di raccordo all'interfaccia standard secondo l'art. 10 dell'ordinanza dell'ordinanza del 16 novembre 2022 <sup>12</sup> sul registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari	
4.1 Emolumento unico per il trattamento della domanda e la consulenza sulla programmazione dell'interfaccia standard, compresi il certificato e la formazione degli utenti	200–7 000
4.2 Eventuale emolumento annuo aggiuntivo per l'assistenza tecnica, il rinnovo del certificato e il controllo della qualità dei dati	200–5 000

### 2. Ordinanza del 12 maggio 2010<sup>13</sup> concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

*Art. 64 cpv. 5*

<sup>5</sup> I prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli autorizzati per uso non professionale o destinati alla protezione dei raccolti, possono essere forniti solo a un utilizzatore professionale titolare di un'autorizzazione speciale che lo autorizzi a utilizzare prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim. Prima di fornire

<sup>11</sup> RS 813.153.1

<sup>12</sup> RS 814.88; RU 2022 ...

<sup>13</sup> RS 916.161

tali prodotti, il venditore deve verificare l'identità dell'utilizzatore e il campo di applicazione nonché la validità della sua autorizzazione speciale conformemente all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 novembre 2022<sup>14</sup> sul registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>14</sup> RS 814.88; RU 2022 ...





# **Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinante sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi**

**(Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici,  
ORRPChim)**

**Modifica del 16 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005<sup>1</sup> sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici è modificata come segue:

*Ingresso*

visti gli articoli 2 capoverso 4, 19, 22 capoverso 2, 24, 38, 39 capoverso 2, 44 capoverso 2, 45 capoversi 2 e 5 e 46 capoverso 1 della legge del 15 dicembre 2000<sup>2</sup> sui prodotti chimici (LPChim);  
visti gli articoli 27 capoverso 2, 29, 30a, 30b, 30c capoverso 3, 30d, 32a<sup>bis</sup>, 38 capoverso 3, 39 capoversi 1 e 1<sup>bis</sup>, 41 capoverso 3, 44 capoversi 2 e 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 63 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);  
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c, 27 capoverso 2 e 48 capoverso 2 della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>4</sup> sulla protezione delle acque;  
visto l'articolo 15 capoversi 4 e 5 della legge del 20 giugno 2014<sup>5</sup> sulle derrate alimentari;  
visto l'articolo 56 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016<sup>6</sup> sull'energia (LEne);

- 1 RS 814.81
- 2 RS 813.1
- 3 RS 814.01
- 4 RS 814.20
- 5 RS 817.0
- 6 RS 730.0

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995<sup>7</sup>  
sugli ostacoli tecnici al commercio,

*Art. 7 cpv. 1, 2 e 3*

<sup>1</sup> Le seguenti attività possono essere esercitate a titolo professionale o commerciale soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale, di una qualifica riconosciuta come equivalente o sotto la loro direzione:

<sup>2</sup> La lotta antiparassitaria con fumiganti può essere effettuata soltanto da persone fisiche che dispongono di un'apposita autorizzazione speciale o di una qualifica riconosciuta come equivalente.

<sup>3</sup> Il Dipartimento competente disciplina le modalità delle autorizzazioni speciali. Può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione. Tiene conto degli obiettivi di protezione.

*Art. 8 cpv. 2, 3 e 4*

<sup>2</sup> Le corrispondenti autorizzazioni speciali dei Paesi membri dell'UE o dell'AELS sono equiparate a quelle emesse in Svizzera, fatte salve le disposizioni in materia di autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>3</sup> Su domanda di una scuola o di un'istituzione di formazione professionale, il Dipartimento competente o l'organo da esso designato decide se un determinato diploma può essere considerato equivalente a un'autorizzazione speciale. Tale equivalenza è esclusa per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>4</sup> Il Dipartimento competente stabilisce quale organo, e a quali condizioni, riconosce l'esperienza professionale come equivalente a un'autorizzazione speciale e fissa le condizioni che devono essere adempiute per tale riconoscimento. Tale equivalenza è esclusa per l'impiego di prodotti fitosanitari.

*Art. 8a* Autorizzazioni speciali UE/AELS in materia di prodotti fitosanitari

<sup>1</sup> L'equiparazione prevista dall'articolo 8 capoverso 2 è esclusa per le autorizzazioni speciali che consentono l'impiego di prodotti fitosanitari alle persone residenti in Svizzera ai sensi dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>8</sup> tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone dell'allegato K della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio del 4 gennaio 1960<sup>9</sup>.

<sup>2</sup> Su richiesta dei titolari di autorizzazioni speciali corrispondenti rilasciate in Stati membri dell'UE o dell'AELS, il Dipartimento competente decide se riconoscere le loro qualifiche professionali. Tale riconoscimento consente di ottenere un'autorizzazione speciale svizzera.

<sup>7</sup> RS 946.51

<sup>8</sup> RS 0.142.112.681

<sup>9</sup> RS 0.632.31

<sup>3</sup> Se il Dipartimento constata differenze sostanziali tra la formazione straniera e quella svizzera, prevede misure volte a compensarle (provvedimenti di compensazione), segnatamente sotto forma di un esame o di un tirocinio di adattamento.

<sup>4</sup> I prestatori di servizi sono dispensati dal riconoscimento. Tuttavia sono soggetti alla legislazione svizzera in materia di dichiarazione e verifica delle loro qualifiche professionali.

#### *Art. 9* Campo d'applicazione territoriale e temporale

<sup>1</sup> L'autorizzazione speciale è valida in tutta la Svizzera.

<sup>2</sup> L'autorizzazione speciale che consente l'impiego a titolo professionale o commerciale dei prodotti fitosanitari in virtù dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ha una validità di cinque anni. Può essere prorogata di volta in volta di cinque anni, purché il suo titolare abbia seguito la formazione continua di cui all'articolo 10 prima della scadenza dell'autorizzazione speciale.

<sup>3</sup> Il Dipartimento competente può limitare la durata di validità delle autorizzazioni speciali.

#### *Art. 10* Formazione continua obbligatoria

<sup>1</sup> Chiunque sia titolare di un'autorizzazione speciale e svolga un'attività corrispondente deve informarsi regolarmente sull'evoluzione della pratica professionale e seguire corsi di formazione continua.

<sup>2</sup> Il Dipartimento competente può stabilire, se necessario, le modalità della formazione continua obbligatoria, segnatamente la portata, il contenuto e le condizioni, nonché il riconoscimento e il controllo degli organi incaricati della formazione continua.

<sup>3</sup> Per le autorizzazioni speciali che consentono l'impiego di prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, la formazione continua deve essere seguita presso gli organi di formazione riconosciuti dall'UFAM.

#### *Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Se il titolare di un'autorizzazione speciale contravviene alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute o dei lavoratori riguardanti il campo d'applicazione della sua autorizzazione speciale, l'autorità cantonale può, mediante decisione:

#### *Art. 12 cpv. 4 e 6*

<sup>4</sup> Il Dipartimento o l'organo da esso designato definisce gli organi che sono incaricati degli esami, tengono gli esami e rilasciano le autorizzazioni speciali. Le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale sono rilasciate dall'UFAM.

<sup>6</sup> Per le autorizzazioni speciali che consentono di utilizzare prodotti fitosanitari a titolo professionale o commerciale, l'UFAM:

- a. decide, su richiesta scritta, se un organo incaricato della formazione continua può essere riconosciuto per proporre una formazione continua secondo l'articolo 10;
- b. controlla gli organi incaricati della formazione continua;
- c. revoca il riconoscimento a un organo incaricato della formazione continua se, nonostante un avvertimento, non attua le misure correttive ordinate.

*Art. 12a* Finanziamento degli organi incaricati degli esami e delle formazioni

<sup>1</sup> In virtù dell'articolo 49 capoverso 1 LPAmb, su richiesta presentata all'UFAM la Confederazione può concedere aiuti finanziari per le formazioni di base e continue agli organi incaricati degli esami e delle formazioni. Questi organi possono ottenere gli aiuti finanziari nei seguenti settori:

- a. agricoltura;
- b. orticoltura;
- c. settori particolari, ovvero impiego di erbicidi nell'agricoltura e nella manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, dei terreni militari, dell'area esterna di edifici residenziali o di servizi nonché degli edifici commerciali, industriali o pubblici;
- d. economia forestale.

<sup>2</sup> Gli aiuti finanziari sono versati sotto forma d'importo forfettario e ammontano al massimo al 50 per cento delle spese necessarie per una formazione efficace. Tali spese includono la concezione, l'organizzazione, la preparazione e lo svolgimento degli esami e dei corsi di formazione.

<sup>3</sup> Il DATEC disciplina il contenuto e gli obiettivi delle formazioni e fissa i criteri determinanti per la concessione degli aiuti finanziari mediante ordinanza. In generale, i contenuti, gli obiettivi e i criteri sono stabiliti per il periodo coperto dalla decisione di finanziamento.

*Art. 23a* Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 novembre 2022

<sup>1</sup> I titolari di un'abilitazione all'impiego di prodotti fitosanitari rilasciata secondo l'articolo 8 capoversi 1, 3 o 4 in vigore fino al 31 dicembre 2025 possono annunciare questa abilitazione all'UFAM entro il 30 giugno 2026 al fine di sostituirla.

<sup>2</sup> Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente e annunciate entro il 30 giugno 2026 sono sostituite con un'autorizzazione speciale valida per cinque anni i cui dati sono contenuti nel Registro Autorizzazioni speciali di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del 16 novembre 2022<sup>10</sup> concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>3</sup> I titolari che hanno ottenuto l'abilitazione prima del 1° gennaio 2000 devono seguire l'intera formazione continua ai sensi dell'articolo 9 capoverso 3 entro il 31 dicembre 2029.

<sup>10</sup> RS 814.88; RU 2022 ...

<sup>4</sup> Le abilitazioni rilasciate secondo il diritto previgente non sono più valide dal 1° gennaio 2027.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

<sup>2</sup> L'allegato numero 2 entra in vigore il 1° gennaio 2027.

16 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(n. II)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Ordinanza del 18 maggio 2005<sup>11</sup> sugli emolumenti in materia di prodotti chimici:

*Allegato, numero III n. 3 e 4*

	CHF
3 Rilascio e proroga di un'autorizzazione speciale secondo gli art. 12 cpv. 4 e 9 cpv. 3 ORRPChim	50
3.1 Emolumento per la ricerca di un tirocinio di adattamento secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	300–500
3.2 Emolumento d'esame secondo l'art. 8a cpv. 3 ORRPChim	50
4 Trattamento di una domanda di raccordo all'interfaccia standard secondo l'art. 10 dell'ordinanza del 16 novembre 2022 <sup>12</sup> concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari	
4.1 Emolumento unico per il trattamento della domanda e la consulenza sulla programmazione dell'interfaccia standard, compresi il certificato e la formazione degli utenti	200–7 000
4.2 Eventuale emolumento annuo aggiuntivo per l'assistenza tecnica, il rinnovo del certificato e il controllo della qualità dei dati	200–5 000

### 2. Ordinanza del 12 maggio 2010<sup>13</sup> concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari

*Art. 64 cpv. 5*

<sup>5</sup> I prodotti fitosanitari, ad eccezione di quelli autorizzati per uso non professionale o destinati alla protezione dei raccolti, possono essere forniti solo a un utilizzatore professionale titolare di un'autorizzazione speciale che lo autorizzi a utilizzare prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a ORRPChim. Prima di fornire

<sup>11</sup> RS 813.153.1

<sup>12</sup> RS 814.88; RU 2022 ...

<sup>13</sup> RS 916.161

tali prodotti, il venditore deve verificare l'identità dell'utilizzatore e il campo di applicazione nonché la validità della sua autorizzazione speciale conformemente all'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 16 novembre 2022<sup>14</sup> concernente il registro delle autorizzazioni speciali per l'impiego di prodotti fitosanitari.

<sup>14</sup> RS 814.88; RU 2022 ...





# Ordinanza del DFI sulla determinazione dei tassi regionali di approvvigionamento per campo di specializzazione medica nel settore ambulatoriale

del 28 novembre 2022

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visto l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza del 23 giugno 2021<sup>1</sup>  
sulla determinazione di numeri massimi di medici nel settore ambulatoriale,

*ordina:*

**Art. 1** Raggruppamento di titoli di perfezionamento in un campo  
di specializzazione medica

Il campo di specializzazione medicina interna generale comprende i seguenti titoli  
federali di perfezionamento:

- a. medico specialista nel settore medicina interna generale;
- b. medico generico;
- c. medico specialista nel settore medicina tropicale e medicina di viaggio.

**Art. 2** Definizione delle regioni

<sup>1</sup> Le regioni della categoria 1 corrispondono ai Cantoni.

<sup>2</sup> Le regioni della categoria 2 comprendono i distretti secondo l'elenco ufficiale dei  
Comuni della Svizzera del 1° gennaio 2019<sup>2</sup> dell'Ufficio federale di statistica.

<sup>3</sup> In deroga al capoverso 2, nel Cantone di Neuchâtel le seguenti regioni elettorali sono  
considerate distretti:

- a. Littoral;
- b. Montagnes;

RS 832.107.1

<sup>1</sup> RS 832.107

<sup>2</sup> L'elenco dei Comuni è consultabile al link: [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Basi statistiche  
e rilevazioni > Elenco ufficiale dei Comuni.

- c. Val-de-Ruz;
- d. Val-de-Travers.

**Art. 3** Tassi di approvvigionamento

<sup>1</sup> I tassi regionali di approvvigionamento sono determinati per ogni regione della categoria 1 e per ogni campo di specializzazione medica nell'allegato 1.

<sup>2</sup> Per i seguenti campi di specializzazione i tassi regionali di approvvigionamento sono inoltre determinati per ogni regione della categoria 2:

- a. medicina interna generale;
- b. ginecologia e ostetricia;
- c. pediatria;
- d. psichiatria e psicoterapia.

<sup>3</sup> I tassi di approvvigionamento di cui al capoverso 2 sono elencati nell'allegato 2.

**Art. 4** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

28 novembre 2022

Dipartimento federale dell'interno:  
Alain Berset

*Allegato 1*  
(art. 3 cpv. 1)

## **Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 1<sup>3</sup>**

<sup>3</sup> Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/803>  
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.

*Allegato 2*  
(art. 3 cpv. 3)

## **Tassi di approvvigionamento delle regioni della categoria 2<sup>4</sup>**

<sup>4</sup> Il contenuto del presente allegato è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo <https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2022/803>  
> Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando.



# Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015<sup>1</sup> sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

*Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. c n. 2*

L'ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c n. 2 nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> L'importo di base ammonta a 1200 milioni di euro:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e 3*

<sup>2</sup> Può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano

<sup>1</sup> RS 732.441

il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5:

<sup>3</sup> Può adeguare l'estensione delle sue esclusioni per l'anno civile seguente, a condizione di non scendere sotto la copertura minima.

*Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

*Art. 9 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

<sup>4</sup> L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 8 cpv. 1)

## Centrali nucleari e ZWILAG

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =	$\left( \frac{(L_1 - L_0) \times p^{Parte1} + L_1 \times p^{Parte2} + (L_1 - L_{Inf}) \times p^{Parte3} + (L_1 - L_{inf}^V) \times p^{Parte4}}{(1 - S_{Conf})} \right) - P_A$
----------------------------------	---

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{Inf}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L_{inf}^V$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata;
- $p^{Parte3}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;

P<sub>A</sub> = premio per la copertura del danno nucleare secondo l'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4-6 della Convenzione del 29 luglio 1960<sup>2</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a-c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>2</sup> RS 0.732.44

*Allegato 2*  
(art. 9 cpv. 1)

### **Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg**

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =	$\frac{(L_1 - L_0) \times q^{Parte1}}{1 - S_{Conf}} + \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1}$
	$+ \frac{(L_1 - L_{Inf}) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte3}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte3}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte3}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte3}} \right)^{-1}$
	$+ \frac{(L_1 - L_{inf}^V) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1} - P_C$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1;
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{Inf}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L_{inf}^V$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;

- $p_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{CN}^{Parte3}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici;
- $p_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, nell'ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $P_C$  = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 1960<sup>3</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>3</sup> RS 0.732.44

*Allegato 3*  
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

## Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

Contributo alla Confederazione =	$\frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1}$
	$+ \frac{L_1 \times q^{Parte4} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte4}}{p_{CN1}^{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte4}}{p_{CN2}^{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte4}}{p_{CN3}^{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte4}}{p_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1}$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);
- $p_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.





# Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015<sup>1</sup> sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

*Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. c n. 2*

L'ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c n. 2 nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> L'importo di base ammonta a 1200 milioni di euro:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e 3*

<sup>2</sup> Può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano

<sup>1</sup> RS 732.441

il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5:

<sup>3</sup> Può adeguare l'estensione delle sue esclusioni per l'anno civile seguente, a condizione di non scendere sotto la copertura minima.

*Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

*Art. 9 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

<sup>4</sup> L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 8 cpv. 1)

## Centrali nucleari e ZWILAG

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:

$$\text{Contributo alla Confederazione} = \left( \frac{\left( (L_1 - L_0) \times p^{\text{Parte1}} + L_1 \times p^{\text{Parte2}} + (L_1 - L_{\text{Inf}}) \times p^{\text{Parte3}} + (L_1 - L_{\text{Inf}}^V) \times p^{\text{Parte4}} \right)}{(1 - S_{\text{Conf}})} \right) - P_A$$

dove:

- $S_{\text{Conf}}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{\text{Inf}}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L_{\text{Inf}}^V$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p^{\text{Parte1}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{\text{Parte2}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata;
- $p^{\text{Parte3}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{\text{Parte4}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $P_A$  = premio per la copertura del danno nucleare secondo l'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4-6 della Convenzione

del 29 luglio 1960<sup>2</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>2</sup> RS 0.732.44

*Allegato 2*  
(art. 9 cpv. 1)

## **Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg**

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla Confederazione} = & \frac{(L_1 - L_0) \times q^{Parte1}}{1 - S_{Conf}} + \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{Inf}) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte3}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte3}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte3}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte3}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{Inf}^V) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1} - P_C \end{aligned}$$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1;
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{Inf}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L_{inf}^V$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;

- $p_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{CN}^{Parte3}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici;
- $p_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, nell'ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $P_C$  = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 1960<sup>3</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>3</sup> RS 0.732.44

*Allegato 3*  
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

## **Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2**

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla} \\ \text{Confederazione} = & \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{Parte2}} \right)^{-1} \\ & + \frac{L_1 \times q^{Parte4} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte4}}{p_{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte4}}{p_{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte4}}{p_{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte4}}{p_{Parte4}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);
- $p_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.





# Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015<sup>1</sup> sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

*Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. c n. 2*

L'ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c n. 2 nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> L'importo di base ammonta a 1200 milioni di euro:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e 3*

<sup>2</sup> Può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano

<sup>1</sup> RS 732.441

il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5:

<sup>3</sup> Può adeguare l'estensione delle sue esclusioni per l'anno civile seguente, a condizione di non scendere sotto la copertura minima.

*Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

*Art. 9 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

<sup>4</sup> L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 8 cpv. 1)

## Centrali nucleari e ZWILAG

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:

$$\text{Contributo alla Confederazione} = \left( \frac{\left( (L_1 - L_0) \times p^{\text{Parte1}} + L_1 \times p^{\text{Parte2}} + (L_1 - L_{\text{Inf}}) \times p^{\text{Parte3}} + (L_1 - L'_{\text{Inf}}) \times p^{\text{Parte4}} \right)}{(1 - S_{\text{Conf}})} \right) - P_A$$

dove:

- $S_{\text{Conf}}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{\text{Inf}}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L'_{\text{Inf}}$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p^{\text{Parte1}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{\text{Parte2}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata;
- $p^{\text{Parte3}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{\text{Parte4}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;

P<sub>A</sub> = premio per la copertura del danno nucleare secondo l'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4-6 della Convenzione del 29 luglio 1960<sup>2</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a-c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>2</sup> RS 0.732.44

*Allegato 2*  
(art. 9 cpv. 1)

## **Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg**

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla Confederazione} = & \frac{(L_1 - L_0) \times q^{Parte1}}{1 - S_{Conf}} + \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{P_{CN1}^{Parte1}}{P_{CN1}^{Parte2}} + \frac{P_{CN2}^{Parte1}}{P_{CN2}^{Parte2}} + \frac{P_{CN3}^{Parte1}}{P_{CN3}^{Parte2}} + \frac{P_{CN4}^{Parte1}}{P_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{Inf}) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{P_{CN1}^{Parte1}}{P_{CN1}^{Parte3}} + \frac{P_{CN2}^{Parte1}}{P_{CN2}^{Parte3}} + \frac{P_{CN3}^{Parte1}}{P_{CN3}^{Parte3}} + \frac{P_{CN4}^{Parte1}}{P_{CN4}^{Parte3}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{Inf}^V) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{P_{CN1}^{Parte1}}{P_{CN1}^{Parte4}} + \frac{P_{CN2}^{Parte1}}{P_{CN2}^{Parte4}} + \frac{P_{CN3}^{Parte1}}{P_{CN3}^{Parte4}} + \frac{P_{CN4}^{Parte1}}{P_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1} - P_C \end{aligned}$$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1;
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{Inf}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L_{Inf}^V$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $P_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;

- $P_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $P_{CN}^{Parte3}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici;
- $P_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, nell'ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $P_C$  = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 1960<sup>3</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>3</sup> RS 0.732.44

*Allegato 3*  
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

## **Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2**

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla} \\ \text{Confederazione} = & \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1} \\ & + \frac{L_1 \times q^{Parte4} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte4}}{p_{CN1}^{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte4}}{p_{CN2}^{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte4}}{p_{CN3}^{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte4}}{p_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);
- $p_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.





# Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

**Modifica del 23 novembre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 25 marzo 2015<sup>1</sup> sulla responsabilità civile in materia nucleare è modificata come segue:

*Art. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. c n. 2*

L'ammontare totale della copertura è di 1200 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

*Art. 2 cpv. 1, frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>3</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 4 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c n. 2 nonché cpv. 2*

<sup>1</sup> L'importo di base ammonta a 1200 milioni di euro:

- c. per ciascun trasporto di:
  - 2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>2</sup> *Abrogato*

*Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva e 3*

<sup>2</sup> Può escludere dalla copertura nei confronti del danneggiato conformemente agli articoli 4 e 5 i danni e le spese menzionati qui di seguito se, complessivamente, superano

<sup>1</sup> RS 732.441

il 50 per cento delle somme di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5:

<sup>3</sup> Può adeguare l'estensione delle sue esclusioni per l'anno civile seguente, a condizione di non scendere sotto la copertura minima.

*Art. 8 cpv. 2*

<sup>2</sup> I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.

*Art. 9 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

<sup>4</sup> L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.

II

Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 8 cpv. 1)

## Centrali nucleari e ZWILAG

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dalle centrali nucleari e dallo ZWILAG sono calcolati come segue:

$$\text{Contributo alla Confederazione} = \left( \frac{\left( (L_1 - L_0) \times p^{\text{Parte1}} + L_1 \times p^{\text{Parte2}} + (L_1 - L_{\text{Inf}}) \times p^{\text{Parte3}} + (L_1 - L_{\text{Inf}}^V) \times p^{\text{Parte4}} \right)}{(1 - S_{\text{Conf}})} \right) - P_A$$

dove:

- $S_{\text{Conf}}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1 (1200 milioni di euro);
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{\text{Inf}}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L_{\text{Inf}}^V$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p^{\text{Parte1}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{\text{Parte2}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare escluso completamente dalla copertura privata;
- $p^{\text{Parte3}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p^{\text{Parte4}}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare che, secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2, è coperto dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $P_A$  = premio per la copertura del danno nucleare secondo l'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4-6 della Convenzione

del 29 luglio 1960<sup>2</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita complessivamente dal fornitore della copertura privata almeno fino al 50 per cento della somma di copertura di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a-c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>2</sup> RS 0.732.44

*Allegato 2*  
(art. 9 cpv. 1)

## **Trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg**

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati da trasporti di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla Confederazione} = & \frac{(L_1 - L_0) \times q^{Parte1}}{1 - S_{Conf}} + \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte2}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{Inf}) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte3}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte3}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte3}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte3}} \right)^{-1} \\ & + \frac{(L_1 - L_{Inf}^V) \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{CN1}^{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{CN2}^{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{CN3}^{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{CN4}^{Parte4}} \right)^{-1} - P_C \end{aligned}$$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale della copertura secondo l'articolo 1;
- $L_0$  = limite minimo Parte 1; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 4 capoversi 1 e 2 e l'articolo 5;
- $L_{Inf}$  = sottolimito inferiore per i danni nucleari cagionati da atti terroristici; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 1;
- $L_{inf}^V$  = sottolimito inferiore per i danni che si verificano sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati; questo importo corrisponde alla copertura privata secondo l'articolo 7 capoverso 1 lettera b numero 2;
- $p_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;

- $p_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{CN}^{Parte3}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera in seguito ad atti terroristici;
- $p_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, nell'ambito del trasporto di combustibili nucleari irradiati e di prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $P_C$  = premio per la copertura di danni nucleari ai sensi dell'articolo 1 paragrafo (a) capoverso (vii) numeri 4–6 della Convenzione del 29 luglio 1960<sup>3</sup> sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, garantita dai fornitori della copertura privata almeno fino a concorrenza del 50 per cento dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5 (art. 7 cpv. 2 lett. a–c).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.

<sup>3</sup> RS 0.732.44

*Allegato 3*  
(art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1)

## **Calcolo dei contributi di copertura per impianti di ricerca nucleare, DFS, depositi di decadimento e trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2**

I contributi per la copertura dei danni nucleari cagionati dagli impianti di ricerca nucleare, dal DFS, dai depositi di decadimento e dai trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2 sono calcolati come segue:

$$\begin{aligned} \text{Contributo alla} \\ \text{Confederazione} = & \frac{L_1 \times q^{Parte1} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte1}}{p_{Parte2}} + \frac{p_{CN2}^{Parte1}}{p_{Parte2}} + \frac{p_{CN3}^{Parte1}}{p_{Parte2}} + \frac{p_{CN4}^{Parte1}}{p_{Parte2}} \right)^{-1} \\ & + \frac{L_1 \times q^{Parte4} \times 4}{1 - S_{Conf}} \times \left( \frac{p_{CN1}^{Parte4}}{p_{Parte4}} + \frac{p_{CN2}^{Parte4}}{p_{Parte4}} + \frac{p_{CN3}^{Parte4}}{p_{Parte4}} + \frac{p_{CN4}^{Parte4}}{p_{Parte4}} \right)^{-1} \end{aligned}$$

dove:

- $S_{Conf}$  = supplemento sui premi puri di rischio contenuto nei premi lordi della Confederazione;
- $L_1$  = limite massimo dei danni coperti dalla Confederazione; questo importo corrisponde all'ammontare totale ridotto della copertura secondo l'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro);
- $p_{CN}^{Parte1}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'importo di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e all'articolo 5;
- $p_{CN}^{Parte2}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera ed escluso completamente dalla copertura privata;
- $p_{CN}^{Parte4}$  = probabilità di accadimento di un danno nucleare cagionato da una centrale nucleare svizzera e che si verifica sebbene i valori limite di radioattività di volta in volta vigenti siano stati rispettati;
- $q^{Parte1}$  = probabilità di accadimento, in un impianto di ricerca nucleare, nel DFS, nei depositi di decadimento e nell'ambito di trasporti di sostanze nucleari non menzionati nell'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2, di un danno nucleare coperto dal fornitore della copertura privata fino a concorrenza dell'ammontare totale ridotto di cui all'articolo 2 (70 o 80 milioni di euro).

Ai succitati importi di copertura va aggiunto il 10 per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio.





# **Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati membri dell'UE e dell'AELS (Ordinanza sul libero scambio 1)**

**Modifica del 12 ottobre 2022**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 giugno 2008<sup>1</sup> sul libero scambio 1 è modificata come segue:

*Art. 5* Disposizioni in materia d'origine

Le aliquote di dazio fissate nell'allegato 2 della presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d'origine stabilite nelle convenzioni, negli accordi e negli scambi di lettere menzionati nell'allegato 1.

II

<sup>1</sup> L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 632.421.0

### III

La presente ordinanza entra in vigore contemporaneamente alla decisione n. 1/2022 del Comitato misto per l'agricoltura del 17 novembre 2022<sup>2</sup>, relativa alla modifica degli allegati 1 e 2 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

12 ottobre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>2</sup> Entrata in vigore il 1° gennaio 2023.

*Allegato I*  
(art. 1 cpv. 1 e art. 5)

## **Elenco delle convenzioni, degli accordi e degli scambi di lettere**

1. Accordi e scambi di lettere con l'Unione europea (UE):
  - a. Accordo del 22 luglio 1972<sup>3</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea (con allegati e scambio di lettere);
  - b. Scambio di lettere del 14 luglio 1986<sup>4</sup> tra la Svizzera e la Commissione delle CE relativo agli adeguamenti degli accordi agricoli esistenti e alle concessioni reciproche su taluni prodotti agricoli (con allegato);
  - c. Accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e Atto finale).
2. Convenzione del 4 gennaio 1960<sup>6</sup> istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (con allegati, atto finale e dichiarazioni) incluso l'emendamento del 21 giugno 2001.

<sup>3</sup> RS **0.632.401**

<sup>4</sup> RS **0.632.401.813**

<sup>5</sup> RS **0.916.026.81**

<sup>6</sup> RS **0.632.31**

*Allegato 3*  
(art. 2 cpv. 1)

## Contingenti doganali

*Il volume del contingente doganale n. 32 è modificato come segue:*

N. del contingente doganale	Voce di tariffa	Designazione della merce	Volume del contingente doganale
32	2309.1021/1029	Alimenti per cani e gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi	6 000 t nette



# Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 22 dicembre 2022

*L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini,*  
visto l'articolo 14 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005<sup>1</sup> sulle dogane,  
*ordina:*

I

L'allegato 1 all'ordinanza del 4 aprile 2007<sup>2</sup> sulle agevolazioni doganali è modificato come segue:

*Modifica di aliquote di dazio delle voci di tariffa 1008.6039 e 1104.2932*

Voce di tariffa	Designazione della merce	Impiego	Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
1008. 60 39	Triticale	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	0.50
1104. 29 32	Altri cereali lavorati, di orzo	per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento	4.20

<sup>1</sup> RS 631.0

<sup>2</sup> RS 631.012

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

22 dicembre 2022

Ufficio federale della dogana  
e della sicurezza dei confini:

Christian Bock



## Ordinanza sulla cooperazione con la Procura europea

del 21 dicembre 2022

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 1 capoverso 3<sup>ter</sup> della legge federale del 20 marzo 1981<sup>1</sup>  
sull'assistenza in materia penale (AIMP),

*ordina:*

### **Art. 1**

L'AIMP si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione con la Procura europea.

### **Art. 2**

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2023.

21 dicembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

